



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 94

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 dicembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

4 ^a - Difesa	Pag. 172
5 ^a - Bilancio	» 183
6 ^a - Finanze e tesoro	» 186
7 ^a - Istruzione	» 188
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 190
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 191
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 195
12 ^a - Igiene e sanità	» 201
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 206

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) (*)	Pag. 9
---	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 207
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 223
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 227
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 229
Per l'infanzia	» 281
Per la semplificazione della legislazione	» 283

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni (notturna) 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) (Riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 94^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 dicembre 2008.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro *Pag.* 288

Sottocommissioni permanenti

1^a - *Affari costituzionali - Pareri* *Pag.* 290

5^a - *Bilancio - Pareri* » 294

CONVOCAZIONI *Pag.* 296

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 dicembre 2008

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor IANNUZZI.

Gli pongono domande la relatrice ADAMO (PD), nonché i senatori LI GOTTI (IdV) e LUSI (PD).

Congedato il signor Iannuzzi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor IANNUZZI.

Gli pone domande il senatore LI GOTTI (*IdV*).

Dopo un breve intervento del senatore SANNA (*PD*), congedato il signor Iannuzzi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Cossiga, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Cossiga, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008 e proseguito nelle sedute del 18 e del 25 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola il relatore SANNA (*PD*) e i senatori SARRO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), MAZZATORTA (*LNP*) e il PRESIDENTE.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni che hanno luogo in modo disgiunto. In primo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento civile nei confronti del senatore Cossiga presso il Tribunale di Roma instaurato con l'atto di citazione dell'11 febbraio 2008, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per l'Assemblea.

In secondo luogo, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento civile nei confronti del senatore Cossiga presso il Tribunale di Roma instaurato con l'atto di citazione del 13 febbraio 2008, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 19392/06 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

(Seguito dell'esame e rinvio)

(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 4 dicembre 2008 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 12, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa all'onorevole Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 19392/06 RGNR – 17632/08 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Firenze.

Il Presidente informa quindi che il caso Stracquadanio registra da oggi, in virtù del deferimento del Doc. IV-ter, n. 12, la contemporanea pendenza della richiesta del magistrato e della richiesta del parlamentare.

La Presidenza ritiene che, per il seguito dei lavori della Giunta ed in Assemblea, si debba dare la prevalenza alla richiesta del magistrato (Doc. IV-ter). Proceduralmente, ciò comporta che la Giunta dia per acquisita la fase già svoltasi e per il prosieguo congiunga l'esame delle due richieste concorrenti, che si concluderà con unica votazione in ordine al Doc. IV-ter: essa proporrà all'Assemblea la declaratoria di insindacabilità o di insindacabilità dei fatti enunciati nella richiesta di fonte giudiziaria, con conseguente assorbimento della richiesta di iniziativa del parlamentare.

Prende atto la Giunta e conseguentemente è data per acquisita, nell'esame del Doc. IV-ter, n. 12, la fase già svolta nella seduta dell'11 novembre 2008 in ordine al procedimento penale in titolo a seguito della richiesta di iniziativa parlamentare.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole STRACQUADANIO.

Gli pone domande il senatore SANNA (PD).

Congedato l'onorevole Stracquadano, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Giunta, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani mercoledì 17 dicembre 2008, alle ore 13,00.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 16 dicembre 2008

18^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

indi del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, propone alle Commissioni riunite, secondo quanto era stato preannunciato, di valutare la possibilità di costituire un Comitato ristretto

al fine di giungere, in una sede di valutazione del merito più approfondita, ad un testo ampiamente condiviso da tutte le forze politiche.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, precisa che, già nelle prossime ore potrebbe presentare una serie di proposte emendative nelle quali sono recepite talune delle proposte avanzate negli emendamenti dei Gruppi di opposizione. Il Comitato ristretto potrebbe essere la sede in cui esaminare le proposte in questione e eventuali ulteriori proposte subemendative delle medesime qualora i Gruppi di opposizione le ritenessero necessarie. Tale procedura, ovviamente, non pregiudicherebbe in alcun modo la possibilità di esaminare nella sede plenaria delle Commissioni riunite emendamenti al testo elaborato in sede di Comitato ristretto, in modo comunque da poter arrivare alla conclusione dell'esame dei disegni di legge nella prima metà di gennaio.

Il ministro CALDEROLI ricorda che anche in altre occasioni il Comitato ristretto ha rappresentato un utile strumento al fine di raggiungere ampi spazi di consenso sui punti principali di provvedimenti poi approvati.

Sulla proposta del presidente Baldassarri e del relatore, si apre un dibattito nel quale interviene il senatore BARBOLINI (*PD*), il quale ricorda che il Partito democratico aveva chiesto chiarimenti alla maggioranza sull'importanza da attribuire al tema del federalismo fiscale, chiedendo di specificare se tale riforma dovesse intendersi inclusa tra i grandi temi su cui aprire un dibattito costruttivo tra maggioranza ed opposizione, ovvero, se si trattasse di una questione a sé stante. Al riguardo, dichiara di aver apprezzato le dichiarazioni del ministro Bossi, volte a richiamare le forze di maggioranza ad una coerenza nelle priorità da perseguire, mentre significativi sono stati i silenzi del Capo dell'Esecutivo. E' mancata infatti una presa di posizione chiara da parte del Presidente del Consiglio, e ciò induce il Partito democratico a confermare, da un lato, la disponibilità ad un confronto sul merito, mantenendo tuttavia un'attenzione particolare sul quadro politico complessivo affinché ne emergano comportamenti coerenti. Dichiara quindi la disponibilità della propria parte politica alla costituzione di un Comitato ristretto, rilevando, tuttavia, che l'esigenza di pervenire ad un disegno di legge coerente non può essere influenzato in modo determinante da una logica di ristrettezza dei tempi. Conclude, infine, rilevando che la predisposizione di elaborazioni quantitative volte a fornire una valutazione degli effetti della riforma del federalismo fiscale è imprescindibile.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) si dichiara a sua volta favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, pur tenendo conto degli elementi di cautela evidenziati dal senatore Barbolini. Per quanto concerne, poi, l'*iter* dei lavori, ritiene necessario procedere innanzitutto ad una illustrazione degli emendamenti presentati, eventualmente soltanto di quelli rilevanti sul piano dei temi affrontati, per poi passare ad un lavoro di merito

più approfondito nella sede del Comitato ristretto e giungere così ad un testo largamente condiviso. Rileva che questo modo di procedere ha reso proficuo il lavoro in altre occasioni. Quanto ai tempi proposti dal relatore, ritiene che essi siano poco realistici rispetto alla necessità di approvare una riforma di così ampia portata.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide l'invito alla cautela avanzato dal senatore Barbolini, sebbene riconosca che le più recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro Bossi abbiano in qualche modo bilanciato le inopportune dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Ritiene che procedere attraverso un Comitato ristretto possa consentire di concentrare il dibattito sui punti qualificanti del federalismo fiscale, rilevando tuttavia che se i lavori fossero svolti prioritariamente in quella sede, ciò comprimerebbe eccessivamente il dibattito.

Il senatore LUSI (*PD*) prega il Presidente di farsi interprete dell'esigenza di non sovrapporre i lavori delle Giunte con quelli delle Commissioni riunite. Per quanto attiene ai temi in esame, rileva come il clima collaborativo da sempre assicurato da parte del Partito democratico non eluda l'esigenza di chiarire il modello di federalismo fiscale che si intende adottare. A tal fine, ritiene fondamentale svolgere delle valutazioni quantitative in grado di descrivere gli esiti probabili della riforma.

In ordine alla composizione del Comitato ristretto intervengono quindi i senatori BARBOLINI (*PD*), PARDI (*IdV*), MERCATALI (*PD*) e VIZZINI (*PdL*) e il ministro CALDEROLI.

Il presidente BALDASSARRI infine, propone che il Comitato ristretto sia così composto: sette senatori del Gruppo del Partito Democratico, sette senatori del Gruppo del Popolo della Libertà compreso il relatore e i Presidenti della Commissione affari costituzionali e della Commissione finanze, due senatori del Gruppo della Lega Nord Padania, un senatore del Gruppo dell'Italia dei Valori, un senatore del Gruppo UDC, SVP e Autonomie e un senatore del Gruppo Misto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si procederà quindi all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato), con prevalenza delle proposte emendative ritenute qualificanti rispetto alle questioni di maggior rilievo emerse nel corso del dibattito.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo e all'articolo 1 del disegno di legge n. 1117.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra l'emendamento Tit. 1, che propone di modificare il titolo del disegno di legge al fine di sottolineare il

collegamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e la definizione delle funzioni degli enti locali e l'istituzione delle città metropolitane. A tale emendamento fanno seguito le proposte di modifica dirette a comprendere nella delega alcune disposizioni sostanziali che specificano le funzioni fondamentali del sistema delle autonomie.

Il senatore VITALI (*PD*) illustra l'emendamento 1.2. Esso ripropone l'articolo 1 del disegno di legge n. 1253, presentato dal suo Gruppo. Sottolinea, in particolare, il comma 2, lettera *b*), che ribadisce l'esigenza di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. In proposito, sottolinea che l'emendamento si riferisce al «normale svolgimento delle funzioni» e dunque non implica il ripristino del criterio della spesa storica. Tuttavia, pone l'accento sul rischio di considerare finanziabili solo i livelli essenziali delle prestazioni e non il complesso delle funzioni trasferite agli enti locali.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime apprezzamento per le linee di fondo della proposta di delega, in particolare il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del costo *standard* e l'affermazione del principio di autonomia e responsabilità. Le proposte emendative avanzate dal proprio Gruppo intendono contribuire al miglioramento del testo secondo una lettura attenta delle prescrizioni costituzionali e in linea con una concezione del federalismo solidale e responsabile.

In primo luogo, gli emendamenti riaffermano il ruolo centrale delle Assemblee parlamentari nella fase di predisposizione dei decreti delegati e durante il funzionamento a regime, investendo la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre, intendono rimuovere gli ostacoli che determinerebbero un surrettizio mantenimento dello *status quo*; a tal fine propongono una revisione del periodo transitorio, delle modalità di calcolo del fondo perequativo per gli enti locali, e del finanziamento delle città metropolitane e degli interventi per Roma capitale.

Sottolinea anche l'esigenza fissare un livello massimo della pressione fiscale, in modo da evitare che il federalismo fiscale si traduca in un aggravio incontrollato per il contribuente; a tale riguardo, ricorda anche l'opportunità di rispettare il riparto delle competenze legislative in materia di imposizione tributaria.

Auspica poi l'introduzione di clausole premiali per gli enti virtuosi e di sanzioni adeguate per quelli inadempienti, in modo da assicurare l'effettiva rimozione delle inefficienze e far valere le responsabilità degli amministratori. Infine, auspica il riconoscimento del ruolo delle realtà locali nella creazione della ricchezza nazionale in forme anche diverse dalla produzione del reddito.

Conclude, sottolineando l'esigenza di sopprimere l'articolo 1, il cui contenuto ha un significato di mero preambolo. In particolare, ritiene che dovrebbero sopprimersi le parole «in via esclusiva».

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 nonché di quelli diretti a introdurre articoli aggiuntivi (pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice BASTICO (PD) illustra l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2. Osserva che la proposta mira in primo luogo a ridurre, da ventiquattro a dodici mesi, i termini di esercizio della delega, al fine di concentrare quanto più possibile la fase attuativa, che peraltro dovrà, in ogni caso, essere costantemente monitorata dalla Commissione *ad hoc* appositamente istituita per l'espressione del parere sugli schemi di decreto. Si sofferma quindi sulla competenza statale circa l'individuazione delle regole fondamentali per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Ritiene infatti opportuno che il coordinamento fiscale sia in ogni caso rimesso alla competenza esclusiva dello Stato, quantomeno nelle sue linee essenziali, e non sia affidato – come invece prevede il disegno di legge governativo – a una competenza ripartita fra Stato e Regioni.

Dopo aver rilevato che l'emendamento attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato anche l'individuazione dell'entità e delle regole di variazione dei fondi perequativi, si sofferma sul comma 1, lettera l), evidenziando l'opportunità che i decreti delegati definiscano anche la struttura del finanziamento della città di Roma, Capitale della Repubblica.

Passa quindi a illustrare l'emendamento 2.17, che mira a regolare in modo più puntuale i criteri per la costituzione delle unioni di comuni. La soluzione individuata contempla, da una parte, la libertà dei comuni di poter decidere sul loro assetto istituzionale e, dall'altra, l'esigenza che sia in ogni caso assicurato un ottimale svolgimento delle funzioni essenziali. Solo dopo aver stabilito preventivamente il livello minimo di adeguatezza dei servizi che l'ente locale deve assicurare ai suoi cittadini, è infatti possibile valutare l'opportunità di procedere a eventuali unioni di comuni. Osserva peraltro che l'emendamento richiama anche l'esigenza di fare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani. In proposito, reputa necessario che lo Stato definisca l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei conseguenti costi *standard*, modulandoli, in riferimento alle particolarità locali, soprattutto in settori socialmente sensibili, quali l'istruzione e la sanità.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 2.22, osservando che il superamento del criterio della spesa storica in favore di un sistema basato sui costi *standard* impone una preventiva individuazione di cosa debba intendersi per «costo *standard*» e per «fabbisogno stan-

dard». Ritenendo impensabile poter individuare tali categorie facendo un generico richiamo alle funzioni essenziali dei comuni, l'emendamento impone in primo luogo una stima basata sulla descrizione qualitativa dei servizi e delle funzioni fondamentali. In secondo luogo si introduce, come criterio per l'individuazione dei costi *standard*, gli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle norme del settore. Ciò, a suo avviso, consente anche di prefigurare l'assetto futuro che si intende realizzare con l'attuazione del federalismo fiscale.

Si sofferma infine sull'ultima parte dell'emendamento, ritenendo essenziale che il processo di progressivo superamento del criterio della spesa storica risulti in ogni caso compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei.

Illustra l'emendamento 2.57, dopo averlo fatto proprio, ritenendo necessario inserire, per quanto riguarda la lettera *q*) dell'articolo 2, uno specifico richiamo ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, alla luce del previsto decentramento delle funzioni in materia tributaria, che prospetta tuttavia il pericolo di una frammentazione del sistema tributario nel suo complesso, pur nel perseguimento dell'esigenza, che ritiene condivisibile, di una maggiore autonomia finanziaria dei vari livelli di governo.

Il senatore LUSI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.14, chiedendo ai presentatori di poter aggiungere la propria firma. Ritiene in proposito di grande importanza la modifica proposta al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 2, ove, in riferimento all'attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, si introduce, tra i principi cui attenersi, il principio di solidarietà. Reputa infatti opportuno che, senza cedere a forme di assistenzialismo, l'attuazione del federalismo fiscale non alimenti logiche egoistiche a danno delle aree meno sviluppate del Paese.

In riferimento all'emendamento 2.17, condivide quanto osservato dalla senatrice Bastico circa l'esigenza di tenere conto delle specificità dei piccoli comuni stanziati nei territori montani, per i quali occorre procedere ad opportune modulazioni nella individuazione del livello ottimale di svolgimento delle funzioni e di erogazione dei servizi.

Al fine di soddisfare l'esigenza di una maggiore accuratezza nel definire la misura della riduzione dell'imposizione fiscale statale, di cui alla lettera *u*) dell'articolo 2, sottolinea che l'emendamento 2.66, al quale aggiunge la propria firma, propone di commisurarla, anziché all'autonomia di entrata degli enti territoriali, al livello delle loro entrate, perseguendo la finalità – analogamente alle proposte di modifica del Gruppo Lega Nord Padania – di introdurre nel disegno di legge delega un parametro oggettivo per assicurare il complessivo riequilibrio della pressione fiscale.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra l'emendamento 2.25, ritenendo opportuno, per una coerente ed efficace attuazione del federalismo fiscale, che si limitino le possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni nell'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. Osserva in-

fatti che spesso sia lo Stato sia le Regioni tendono a invadere le competenze dell'ente locale minore attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti.

Il senatore PARDI (*IdV*), dopo aver illustrato l'emendamento 2.5 che riduce i tempi di esercizio della delega da ventiquattro a dodici mesi, illustra l'emendamento 2.28, il quale prevede che, per livelli di governo differenti, siano ammessi tributi incidenti sul medesimo presupposto, qualora ciò sia funzionale alle esigenze di semplificazione e di efficienza del sistema tributario. In proposito osserva che il divieto per le Regioni di disciplinare tributi propri aventi il medesimo presupposto dei tributi statali, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008, deriva esclusivamente dalla mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in particolare in riferimento alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Ritiene pertanto che, con l'attuazione del federalismo fiscale, venga meno ogni ostacolo alla previsione di tributi diversificati, basati sul medesimo presupposto, purché sia preventivamente fissato il livello complessivo di pressione fiscale.

Illustra quindi congiuntamente le proposte di modifica 2.33, 2.41, 2.58, 2.64, 2.65 e 2.85. Per quanto riguarda la prima, rileva l'esigenza di definire più accuratamente gli ambiti in cui si eserciterà la potestà legislativa regionale sui presupposti non assoggettati a imposizione statale: in proposito, in coerenza con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina del suo sistema tributario, occorre fare in modo che alle regioni spetti un potere di intervento sugli elementi essenziali dei tributi locali, senza compromettere l'autonomia degli enti subregionali; tale esigenza va a suo avviso salvaguardata anche per quanto riguarda la definizione, a favore degli enti locali, delle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali.

L'emendamento 2.41 propone una ripartizione più dettagliata dei poteri esercitabili in materia tributaria tra i vari livelli di governo, introducendo il divieto di intervenire sulla disciplina dei tributi propri di altri enti territoriali, salva la possibilità, in caso di tributi attribuiti all'ente che opera l'intervento, di adottare un meccanismo di compensazione, con la preventiva quantificazione finanziaria delle relative misure da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

L'emendamento 2.58, prosegue l'oratore, soddisfa l'esigenza di garantire la coerenza tra i vari sistemi impositivi che si verranno a introdurre, a livello locale, assicurando ai contribuenti un livello di tutela adeguato e commisurato a quello previsto dalla legislazione dello Stato.

Precisa inoltre che la proposta 2.64, nell'ottica di assicurare la piena trasparenza delle modalità di finanziamento delle regioni e degli enti locali, prevede il ricorso alle compartecipazioni nei limiti richiesti dal fabbisogno necessario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Dopo aver evidenziato l'importanza di richiamare, tra i principi e criteri direttivi generali della delega, di cui all'articolo 2, anche la progressività del sistema tributario, con l'inserimento di un'ulteriore lettera dopo la lettera *t*), come prevede l'emendamento 2.65, l'oratore si sofferma sulla proposta 2.85, che affronta il tema del ruolo di controllo del Parlamento in sede di esercizio della delega da parte del Governo: pur nella consapevolezza che è opportuno salvaguardare l'autonomia delle regioni e degli enti locali in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, nell'emendamento richiamato si prevede di sottoporli al preventivo esame della Commissione bicamerale per le questioni regionali, nella composizione integrata di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, la procedura d'esame parlamentare, prospettata dal comma 3 dell'articolo 2, rischia di tradursi in un adempimento meramente formale, posto che gli schemi di decreto legislativo sono definiti dal Governo e dalla Conferenza unificata in prima battuta, con il pericolo di giungere in Parlamento senza la possibilità di apportare alcuna modifica migliorativa.

Nell'illustrare congiuntamente i propri emendamenti 2.21, 2.67 e 2.71, il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), in relazione alla prima proposta, richiama l'esigenza di definire in modo più accurato la nozione di capacità fiscale, facendo riferimento ai criteri del costo della vita e dei livelli di disagio economico delle aree svantaggiate per urbanizzazione o per condizioni morfologiche territoriali.

Nel commentare il contenuto della lettera *u*) del comma 2 dell'articolo 2, sottolinea, facendo riferimento all'emendamento 2.67, che occorre precisare che la riduzione dell'imposizione fiscale dello Stato deve essere operata in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali, ritenendo non sufficientemente accurato il richiamo all'adeguatezza di tale riduzione rispetto ai poteri impositivi attribuiti.

Per quanto riguarda la lettera *z*), ritiene opportuno sopprimere, come propone l'emendamento 2.71, il riferimento al divieto di esportazione delle imposte, rilevando la necessità di un approfondimento sulla portata di tale principio.

Il senatore SANNA (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 2.100, rammenta che nel corso della discussione generale era stata da più parti ravvisata l'esigenza di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato talune materie oggetto di potestà legislativa concorrente con le regioni, come, ad esempio, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Pertanto, in vista di un'eventuale revisione dell'articolo 117 della Costituzione, l'emendamento citato attribuisce al Governo un'ulteriore delega per disciplinare la fase transitoria del nuovo riparto delle competenze legislative, da contenere in un arco di tempo adeguato, che la proposta in questione fissa in cinque anni.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), nel far riferimento all'emendamento 2.66, precisa che, in relazione al capoverso *u-bis*), la proposta di elimi-

nare, dal bilancio dello Stato, i capitoli di spesa relativi al finanziamento delle autonomie locali, riguarda unicamente il normale esercizio delle funzioni ad essi attribuite, facendo presente che essa non opererebbe, ovviamente, per i capitoli relativi alle risorse aggiuntive di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) si riserva di illustrare i propri emendamenti in una fase successiva, nell'ipotesi in cui il comitato ristretto di cui è stata preannunciata la costituzione dovesse individuare un testo di riforma condiviso dalla maggior parte delle forze politiche: in tal caso, infatti, si riserva di recepire nelle proprie proposte di modifica le soluzioni che dovessero essere concordemente individuate in seno al collegio minore, riformulando di conseguenza i propri emendamenti.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2 e quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1117

Tit.1

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 1

1.1

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.2

VITALI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge definisce i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da superare gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, con la finalità di:

a) ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale;

b) trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa in campi fondamentali dell'intervento pubblico, garantendo a queste istituzioni gli spazi di autonomia necessari per interpretare le diverse esigenze dei cittadini sul territorio;

c) utilizzare meglio le risorse derivanti dalle imposte versate dai cittadini, obbligando le pubbliche amministrazioni a standard di efficienza verificabili;

d) concentrare l'attività delle istituzioni, in ambito sia nazionale che locale, sui livelli e sulla qualità dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese;

e) modernizzare l'amministrazione pubblica, centrale e locale, rafforzare i governi di prossimità nella capacità di fornire i beni pubblici e sostenere i servizi fondamentali sul territorio;

f) semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, rendere più efficiente l'amministrazione dei tributi, coinvolgere i diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nonché al coordinamento dell'attività di riscossione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema di imposizione fiscale;

b) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

c) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

1.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Ambito di intervento*). – 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di pro-

porzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.

3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale».

1.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario», e alla fine del periodo aggiungere le parole: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano e sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, l'autonomia di entrata e di spesa è assicurata tenendo conto delle norme che prevedono già forme di autonomia più ampie rispetto a quelle da attribuire».

1.5

BALDASSARRI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire la corrispondenza tra lo svolgimento delle funzioni assegnate alle regioni, province, comuni e città metropolitane ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge garantisce altresì il pieno parallelismo tra le funzioni attribuite ad ogni livello di governo e le risorse a ciascuno di essi assegnate per l'assolvimento delle stesse».

1.6

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferme restando le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale già previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano e degli adeguamenti successivi dei rispettivi statuti».

1.7

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al secondo periodo sopprimere le parole: «in via esclusiva».

1.8

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Città metropolitane e regioni», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano,».

1.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.

3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

Art. 1-ter.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurare l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

f) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

g) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

h) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche

tendendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

i) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

l) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

m) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

n) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

o) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire».

Art. 2

2.1

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Contenuti*). – 1. Per le finalità indicate all'articolo 1, il Governo, tenendo conto dei risultati, dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'or-

dinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui devono attenersi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché quelle relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario degli enti territoriali anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

d) i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

e) la tendenziale correlazione tra i tributi di cui alla precedente lettera d) e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa;

f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

g) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi, i criteri del loro riparto tra i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, i criteri per la definizione del concorso della fiscalità generale alla perequazione e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

h) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

i) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

l) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica;

m) la struttura del finanziamento delle città metropolitane.

2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 e del comma 3 del presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, è delegato a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per i comuni, le province e le regioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema.

2.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo adottati, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.».

2.3

BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi dall'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell'articolo 11 comma 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

2.4

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.5

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.6

VICARI

Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

2.7

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato "Fondo perequativo infrastrutturale" da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative: alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, relativi alla istituzione del Fondo perequativo infrastrutturale sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;*
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione;*
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;*

d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».

2.8

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La misura del concorso agli obiettivi di perequazione e solidarietà nazionale di cui al comma 1, per ciascuna regione a statuto speciale, deve tendere a ridurre le differenze di reddito medio *pro capite* con le regioni a statuto ordinario».

2.9

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 2, prima delle parole: «Fermi restando gli specifici principi» *inserire le seguenti:* «Nel rispetto delle peculiari disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

2.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo» *inserire le seguenti:* «sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».

2.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti

locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, comma 4;

c) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale».

2.12

POLI BORTONE

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alle Regioni e agli enti locali» con le seguenti: «ai Comuni, alle Province, alle città metropolitane e alle Regioni».

2.13

VICARI

Al comma 2, lettera b) sostituire il periodo: «in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità» con il seguente: «attraverso tributi propri e partecipazioni al gettito di tributi erariali per la copertura integrale delle funzioni ad essi attribuite».

2.14

LUMIA, MERCATALI, LUSI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «secondo il principio di territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «e di solidarietà, ».

2.15

VICARI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituzione integrale dell'attuale sistema di trasferimenti erariali e regionali con l'introduzione di tributi propri e partecipazioni, disciplinati da leggi statali e regionali;».

2.16

GERMONTANI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro».

2.17

LEGNINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUSI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani;».

2.18

PROCACCI

Al comma 2, la lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.19

PROCACCI

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.20

PROCACCI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.21

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera c), sub 2, dopo le parole: «capacità fiscale», aggiungere le seguenti: «commisurata al costo della vita e comparata ai livelli di disagio economico delle aree svantaggiate per urbanizzazione o per condizioni morfologiche territoriali».

2.22

BARBOLINI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) i fabbisogni *standard* sono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera *c*); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard* deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei».

2.23

VICARI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.24

VICARI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.25

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo una limitazione della possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.26

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le Regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.27

PROCACCI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.28

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa, anche nel contrasto all'evasione fiscale».

2.29

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «statale», aggiungere le seguenti: «nonché di quelle sulle quali hanno potestà le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

2.30

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le parole: «e fatte salve le potestà impositive previste dagli attuali statuti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e dagli adeguamenti successivi dei rispettivi statuti».

2.31

POLI BORTONE

Al comma 2, alla lettera f) sostituire le parole: «amministrativa; continenza e responsabilità» con le seguenti: «politico-amministrativa».

2.32

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «continenza e».

2.33

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione che la legge regionale possa:

- 1) istituire tributi regionali;
- 2) individuare e definire gli elementi essenziali dei tributi locali, la cui istituzione nonché la possibilità di fissare le aliquote e le agevolazioni è demandata agli enti locali stessi, nell'esercizio della rispettiva autonomia;
- 3) istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera h).

2.34

POLI BORTONE

Al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, commi primo e secondo».

2.35

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche»;
 - b) al numero 2), dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al numero 1)».
-

2.36

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 2, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al punto 1), dopo le parole: «regionali e» inserire la seguente: «anche»;

b) al punto 2), dopo le parole: «propria autonomia» inserire le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».

2.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera g), punto 1) dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».

2.38

VICARI

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».

2.39

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera g), punto 2 dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».

2.40

VICARI

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».

2.42

BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Al comma 2, lettera g), numero 2) aggiungere il seguente:

«3. determinare l'esenzione delle accise sulla benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle conces-

sioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

2.41

MASCITELLI, PARDI, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

2.43

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «ove i predetti interventi» a «numeri 1) e 2),».

2.44

PAPANIA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.45

ESPOSITO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.46

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «assicurino modalità» aggiungere la seguente: «efficienti» e dopo le parole: «agli enti titolari del tri-

buto» aggiungere le seguenti: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».

2.47

PAPANIA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accredito diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».

2.48

ESPOSITO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accredito diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».

2.49

ESPOSITO

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento e/o della riscossione».

2.50

PAPANIA

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento o della riscossione».

2.52

PROCACCI

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e pre-

visione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.53

PROCACCI

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«*n*) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.51

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n) premettere il seguente periodo: «Previsione delle specifiche modalità attraverso cui lo Stato, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria».

2.54

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

All'articolo 2, comma 2, lettera o), dopo le parole: «da tributi manovrabili» *aggiungere le seguenti:* «idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'e-

spletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

2.55

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, SANGALLI, AMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Al comma 2, dopo la lettera «o» aggiungere la seguente: «o-bis previsione delle modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli Enti locali di cui all'articolo 113 legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.56

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.57

MUSI, BARBOLINI

Al comma 2, lettera q) dopo le parole: «elusione fiscale;» aggiungere il seguente periodo: «rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;».

2.58

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione di modelli procedimentali generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele procedimentali e processuali, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

2.59

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione di meccanismi premiali per l'azione di contrasto all'evasione e di recupero della materia imponibile svolta da un ente sub-statale per i tributi di un diverso livello di governo».

2.60

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera r) sostituire le parole: «lealtà istituzionale» con le seguenti: «leale cooperazione».

2.61

PARDI, BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera stessa.

2.62

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera s) sostituire le parole: «e trasparenza» con le seguenti: «ed economicità».

2.63

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera s), dopo la parola: «trasparenza», aggiungere le seguenti: «sulla base di un'attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro-capite inferiori alla media nazionale.».

2.64

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) massima trasparenza nelle forme di autonomia impositiva; previsione del ricorso alle compartecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

2.65

BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: «t-bis) progressività del sistema tributario».

2.66

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO, LUSI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera u), sostituire le parole: «adeguata alla più ampia autonomia» con le seguenti: «proporzionale al livello»;*

b) *dopo la lettera u), inserire la seguente: «u-bis) eliminazione dal bilancio dello Stato dei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane;».*

2.67

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera u), sostituire la parola: «adeguata» con la seguente: «corrispondente».

2.68

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, lettera u), dopo la parola: «strumentali», aggiungere le seguenti: «, prevedendo una contestuale perequazione alle riduzioni di get-

tito, subite dalle Regioni a Statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulle entrate di relativa spettanza».

2.69

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

«*u-bis*) nel perseguire la riduzione dell'imposizione fiscale, creazione di un meccanismo di coordinamento e di raccordo annuale tra tutti i livelli di governo, in sede di elaborazione e approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 3, legge 5 agosto 1978, n. 468, e con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 4 della presente legge, allo scopo di determinare il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale, regionale e locale».

2.70

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, sostituire la lettera v), con la seguente:

«*v*) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale;».

2.71

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «divieto di esportazione delle imposte».

2.72

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Divieto di forme di concorrenza sleale. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».

2.73

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva attraverso il riordino delle relative procedure, anche relativamente alla contrattazione integrativa, secondo il principio di responsabilità, nonché la riforma dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) relativamente al potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, ridefinendo la struttura e le competenze dei comitati di settore, e rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;».

2.74

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».

2.75

MUSI

Al comma 2, lettera aa), sopprimere il seguente periodo: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».

2.76

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuazione, per ciascuna categoria omogenea di enti territoriali, di standard nel rapporto tra il numero del personale dipendente e il numero di residenti, prevedendo il blocco automatico delle assunzioni per gli enti che superano i parametri fissati a livello nazionale».

2.77

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera bb).

2.78

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, lettera bb), sopprimere la parola: «tendenziale».

2.79

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) predisposizione di misure idonee a garantire che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale».

2.80

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«*bb-bis*) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera d).

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi di decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, il Governo acquisisce altresì il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi».

2.82

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «adottati», aggiungere le seguenti: «con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie».

2.83

SALTAMARTINI

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «, con il Ministro dello sviluppo economico».

2.84

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti» aggiungere le seguenti: «nonché con il Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2».

2.85

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nel caso in cui tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il Governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.86

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, sostituire le parole da: «previa intesa da sancire» fino alla fine del comma, con le seguenti: «vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Qualora la Commissione esprima parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, che il Governo non intenda recepire, ovvero abbia espresso parere contrario, ovvero non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.87

POLI BORTONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.88

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, sostituire le parole da: «delle Commissioni parlamentari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «favorevole delle Commissioni parlamentari, competenti adottato con la maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dalla trasmissione».

2.89

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.90

COSTA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e analizza, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 o i terminali a queste collegati».

2.92

GERMONTANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e possa analizzare, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 a queste collegati».

2.94

IL RELATORE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e possa analizzare, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.91

COSTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

2.93

GERMONTANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

2.95

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, sostituire le parole da: «assicura», fino a: «le regioni e gli enti locali» con le seguenti: «è tenuto, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla piena collaborazione con le assemblee

elettive delle regioni e degli enti locali da attuarsi con tempi, strumenti e modalità da definirsi previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,».

2.96

POLI BORTONE

Al comma 4, sostituire le parole: «dei fabbisogni standard» con le seguenti: «degli standard dei fabbisogni».

2.97

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 4, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «determinati sulla base della capacità fiscale per abitante».

2.98

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

2.99

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «e attraverso la piena collaborazione del Governo con le assemblee elettive delle regioni e degli enti locali, come previsto dal comma 4».

2.100

CECCANTI, SANNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato, al fine di rece-

pire le nuove competenze eventualmente attribuite alla legislazione esclusiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati, con la finalità di ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale, uno o più decreti legislativi per la disciplina di una fase transitoria della durata di non più di cinque anni».

2.0.1

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato "Fondo perequativo infrastrutturale" da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
 - b) valutazione del parametro della densità della popolazione;
 - c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
 - d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».
-

2.0.2

BARBOLINI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la Commissione parlamentare per le questioni regionali viene integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. La Commissione:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Commissione per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

4. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

5. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

6. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».

2.0.3

BALDASSARRI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Clausola di salvaguardia della pressione fiscale complessiva*). – 1. Il limite di pressione fiscale complessiva, indicato dal rapporto programmatico tra il totale delle entrate finali e il prodotto interno lordo nominale è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i due successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento.

2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

Art. 3

3.1

BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale*). – 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari che formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

3. Alle sedute della Commissione partecipa una rappresentanza delle autonomie territoriali composta da tre sindaci, da tre Presidenti di provincia e da tre Presidenti di regione nominati dalla Conferenza unificata. Essi possono intervenire nella discussione senza diritto di voto, possono presentare emendamenti ed esprimere osservazioni sui pareri posti in votazione. Possono essere altresì interrogati dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo su specifiche questioni attinenti alle materie trattate.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al successivo articolo 4.

5. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla commissione di cui al presente articolo per l'acquisizione

del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

7. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

8. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

9. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria».

3.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale*). – 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vice presidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge, verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

3.3

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.4

BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, da un rappresentante del Senato della Repubblica ed uno della Camera dei deputati, in qualità di invitati permanenti, e da un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome».

3.6

POLI BORTONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'Ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane, Roma Capitale e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. Essa formula proposte sul riordino del sistema finanziario e tributario in attuazione del

principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*). A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi formativi sui dati finanziari e tributari».

3.7

POLI BORTONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La commissione paritetica svolge altresì attività consultiva e preparatoria ai fini della definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *b*) e *d*) e di quelle amministrative dei predetti enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

3.8

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La Commissione mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica dei Consigli regionali e quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

3.9

BARBOLINI

Sopprimere il comma 4.

3.10

VICARI

Sopprimere il comma 4.

3.11

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricostituzione della stessa da parte del Governo, ai fini di cui ai commi 1 e 2, contestualmente alla necessità di applicazione del comma 5 dell'articolo 2».

Art. 4**4.1**

BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica*). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza". Essa è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, ne fanno parte i Ministri dell'interno, dei rapporti con le regioni, della semplificazione normativa, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e innovazione e tre rappresentanti delle regioni, tre delle province e tre dei comuni designati dalla Conferenza unificata.

2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento adottato dalla Conferenza unificata.

3. La Conferenza:

a) concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione degli obiettivi compresi nel patto per la convergenza; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; concorre alla promozione e al monitoraggio dei piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza;

b) concorre alla definizione delle procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, degli obiettivi di servizio e delle mi-

giori pratiche relative alle materie e alle funzioni per le quali sono riconosciuti i finanziamenti dei fondi perequativi;

c) propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

d) assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) è sede di condivisione e di verifica della congruità delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni statali e territoriali;

f) propone gli elementi per la definizione delle procedure per l'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e dagli obiettivi del patto per la convergenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g)».

4.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Conferenza permanente per il Coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente, di seguito denominata "Conferenza", come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.

2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attri-

buire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,».

4.4

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), le parole «la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza concorre, con determinazioni che devono essere recepite in sede di predisposizione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera u), alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche su base pluriennale, con particolare riferimento ai relativi livelli di pressione fiscale ed al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al livello programmato dei saldi per ciascun livello di governo territoriale, al ricorso al debito;».

4.5

ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di finanza pubblica,» aggiungere le seguenti: «contribuendo in particolare ad individuare gli enti meno virtuosi rispetto al raggiungimento di detti obiettivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1, lettera d),».

4.6

D'UBALDO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del fondo perequativo» con le seguenti: «dei fondi perequativi».

4.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «trasparenza» aggiungere le seguenti: «sulla base di un'attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro capite inferiori alla media nazionale».

4.8

PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d);» con le seguenti: «e procede alla verifica della congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); con determinazioni che devono essere recepite nella legge finanziaria, concorre alla definizione periodica delle fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), nonché delle fonti di finanziamento del fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);».

4.9

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le seguenti: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le parole: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.12

VICARI

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le seguenti: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.13

D'UBALDO

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «assicura altresì la verifica» aggiungere la seguente: «periodica».

4.14

PROCACCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) la Conferenza, in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), concorre a determinare su base pluriennale, il limite massimo della pressione fiscale, ripartendolo tra i diversi livelli di governo».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis.*) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *aa*) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *aa*) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.17

BARBOLINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *aa*) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.18

LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

4.19

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) per il supporto tecnico e scientifico la Conferenza si avvale della Commissione paritetica di cui all'articolo 3».

4.20

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Le determinazioni della Conferenza sono altresì trasmesse al Parlamento».

4.0.1

BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Segreteria tecnica)

1. Presso la Conferenza unificata è istituita la Segreteria tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale.

2. La Segreteria tecnica svolge le attività istruttorie e di supporto necessarie sia al funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 4 che

della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5. Essa, in particolare, elabora le basi informative e le banche dati necessarie alla costruzione di indicatori finanziari, tributari e relativi all'offerta di servizi. Svolge inoltre attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali sono tenute a fornire tutti i necessari elementi informativi che verranno loro richiesti.

3. La Segreteria tecnica è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e la Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, adottato entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa. Il decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria, individuando gli uffici di livello dirigenziale e le unità di personale dell'organico della Ragioneria generale dello Stato, dell'Istat, dell'Isae e di altre amministrazioni statali, nonché delle regioni e degli enti locali e delle loro strutture associative, che verranno trasferite alla Segreteria, nel limite complessivo di 40 unità, nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Segreteria tecnica si avvale della collaborazione e delle competenze degli uffici e dei servizi competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. La Segreteria tecnica ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con i concessionari di pubblici servizi e con le aziende che erogano servizi pubblici locali, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni».

Art. 5

5.1

CARLONI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo,

per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;

b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;

c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);

d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote *standard*, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;

e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);

f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), del presente comma sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garan-

tisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni *standard*;

h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della presente legge;

i) previsione che, coerentemente con la lettera *h*), i tributi trasferiti ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:

- 1) attività produttive e consumi per le regioni;
- 2) parco veicolare per le province;
- 3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
- 4) immobili e terreni per i comuni;

l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e ai successivi articoli 7, 7-*bis* e 8, con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della presente legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

5.2

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Nella rubrica, dopo le parole «ai tributi delle regioni» aggiungere le altre: «a statuto ordinario».

5.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario»

5.4

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», con le seguenti: «loro attribuite dalla Costituzione, come individuate dalla legislazione statale»;

alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «con proprie leggi» inserire le seguenti: «, da emanarsi sulla base dei criteri e principi stabiliti dalla legislazione statale.».

5.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», con le seguenti: «attribuite alla loro competenza.».

5.6

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per tributi delle Regioni si intendono:

1. I tributi derivati, istituiti con leggi statali che ne disciplinano i profili strutturali, il cui gettito è attribuito integralmente alle Regioni;

2. Le addizionali su tributi erariali e le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3. I tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi.».

5.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, sopprimere il numero 2 della lettera b) e, alla lettera c), sostituire le parole: «numeri 1 e 2» con le seguenti: «numero 1».

Conseguentemente alla lettera d), comma 1, dell'articolo 6, sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche».

5.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente alla lettera c) del medesimo comma, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numero 1).

5.9

D'UBALDO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

5.10

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il periodo: «le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei» con il seguente: «le addizionali regionali sui».

5.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi, adottate in confor-

mità con i principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettere e) e m) della Costituzione».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, possa con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato».

5.12

BARBOLINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i tributi propri derivati di cui alla lettera b) del presente comma fanno riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: "attività produttive e consumi"».

5.13

PEDICA, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».

5.14

D'UBALDO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «numero 1 e 2» con le seguenti: «numero 1»;

5.25

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera c) eliminare il periodo: «e 2)» e sostituire la parola: «numeri» con la seguente: «numero»; inserire, dopo la parola: «agevolazioni.» il seguente periodo: «Per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale e possono stabilire un'area di esenzione».

5.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire il n. 1) con il seguente: «1) del luogo di consumo o di prestazione del servizio, per i tributi aventi quale presupposto, rispettivamente, i consumi o la prestazione di servizi e comunque escludendosi il criterio della sede legale; per i servizi, il luogo di prestazione è identificato anche con riferimento al soggetto a carico del quale è posto il servizio».

5.16

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera d), al numero 1), dopo le parole: «per i tributi» aggiungere le altre: «da attribuire integralmente alle regioni», e dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) del luogo di produzione, per la quota di tributi aventi quale presupposto la produzione, da attribuire alle regioni;».

5.17

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: «aventi quale presupposto i consumi» con le seguenti: «aventi quale oggetto imponibile i consumi».

5.18

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «aventi quale presupposto i consumi» con le seguenti: «aventi quale oggetto imponibile i consumi».

5.19

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, SIBILIA, GIULIANO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «consumi», aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della definizione delle aliquote di compartecipazione ai tributi delle regioni, specificamente per l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), fermo restando il calcolo, su base regionale, dei gettiti omnicomprensivi secondo il criterio della territorialità, la determinazione della aliquota di compartecipazione regionale dovrà essere comunque stabilita in una misura tale, per le singole regioni, da tenere conto del gettito riconducibile ad un paniere di beni e servizi di consumo ritenuto di prima necessità».

5.20

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «per i servizi, il luogo di consumo è identificato nella residenza del soggetto fruitore».

5.21

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto;».

5.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera d), numero 3) dopo la parola: «produzione» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro».

5.23

ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d) il numero 4) è sostituito dal seguente: «del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi».

5.24

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

*«6) residenza del donante o del *de cuius* per i tributi sulle successioni o donazioni;».*

Art. 6**6.1**

FONTANA, ADAMO, AGOSTINI, BAILO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire la rubrica e l'articolo con i seguenti:

«Art. 6. - (Coordinamento della finanza pubblica; patto di stabilità e crescita dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; "patto per la convergenza" dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi essenziali erogati dai comuni, dalle province, dalle città metropo-

litane e dalle regioni) – 1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi degli enti territoriali in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) la legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare, delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente il normale svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

d) nell'ambito di tale legge si tiene conto dei fabbisogni standard necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

e) i fabbisogni standard ottimali vengono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi di cui alla lettera d), di stime di bisogni della popolazione, della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione e dell'obiettivo quantitativo di copertura del servizio stabilito dalle normative di settore ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione;

f) i fabbisogni standard effettivi vengono individuati, nell'ambito della legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui alla lettera c) del presente comma, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, attraverso la definizione degli obiettivi che regioni, città metropolitane, province e comuni devono perseguire con riferimento ai costi unitari e ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali da erogare ai sensi della lettera d) del presente comma;

g) i fabbisogni standard effettivi con le modalità di cui alla lettera f) devono essere compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai fabbisogni standard ottimali di cui alla lettera e) del presente comma, denominato "patto per la convergenza";

h) con la stessa legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento

della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo;

i) il disegno di legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica è presentato dal Governo alle Camere insieme con il Documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre;

l) il Documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale complessiva, anche tenendo conto dei nuovi spazi di autonomia tributaria assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni;

m) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

n) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il trattamento dei disavanzi sono disciplinati in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

o) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente ai tesorieri degli enti territoriali competenti;

p) lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-*bis*, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi di cui alla lettera *d)* del presente comma. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard ottimali ed effettivi di cui alle lettere *e)* e *f)* e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio ai fini del "patto per la convergenza" di cui alla lettera *g)*;

q) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli enti o ai comparti, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza unificata, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti ovvero ai comparti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello;

r) qualora gli scostamenti dagli obiettivi del "patto per la convergenza" abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche e non ci siano le condizioni per attuare il procedimento di cui alla lettera *q)*, lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione. Sono inoltre definiti i meccanismi sanzionatori, i quali prevedono sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i

risultati conseguiti. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni, nonché di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *b*);

s) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse».

6.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la parola: «tributaria» con le parole: «di entrata e di spesa».

6.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, dopo la parola: «direttivi», aggiungere le altre: «fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

6.4

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa» con le seguenti: «alle funzioni derivanti dalle materie».

6.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «lettera m),» aggiungere: «e p)».

6.6

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

A) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «e all'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;

B) alla lettera g), secondo periodo, dopo le parole: «finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni attribuite dalla legislazione statale».

6.7

SBARBATI

Al comma 1, lettera a), al numero 1 sopprimere le parole da: «in esse» fino alla fine.

6.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, ferme restando le competenze dei comuni in tema di assistenza di cui al successivo articolo 9».

6.9

IZZO, VICECONTE, ESPOSITO, COMPAGNA, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Al comma 1, lettera a), n. 1, aggiungere: «e comunque quelle corrispondenti al pieno esercizio dei diritti civili e sociali».

6.10

BIANCO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché tutte le altre spese riconducibili al suddetto vincolo».

6.11

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «l'assistenza e l'istruzione» aggiungere in fine le seguenti: «, nonché quelle per il trasporto pubblico locale, la viabilità, la protezione civile, la gestione dei rifiuti e la lotta all'inquinamento;».

6.12

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «e l'istruzione» con le seguenti parole: «, l'istruzione e il trasporto pubblico locale e la viabilità».

Conseguentemente sopprimere la lettera c) del medesimo comma.

6.13

BASTICO, ZANDA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, INCOSTANTE, SOLIANI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, SBARBATI, MAGISTRELLI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «istruzione» con la seguente: «trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.14

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera a) al punto uno aggiungere in fine le seguenti parole: «, il trasporto pubblico».

6.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «nonché l'istruzione e formazione professionale».

6.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «istruzione;», aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di individuare l'ambito di definizione delle prestazioni connesse alle citate funzioni di spesa, si fa rinvio alle attività indicate alle corrispondenti voci previste dal Regolamento CE n. 2223/1996 e successive modificazioni».

6.17

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale,».

6.18

LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge

statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; per le spese per il trasporto pubblico locale che siano riconducibili a quelle di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, si tiene conto altresì della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.19

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «standard», aggiungere le seguenti: «, da intendersi come il valore risultante dal calcolo dei costi sostenuti per la produzione di ciascuna unità di servizio, in considerazione del tempo della sua durata normale e degli oneri diretti e indiretti».

6.20

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «associati ai livelli essenziali di prestazioni fissati dalla legge statale» con le seguenti: «definiti in modo da assicurare il rispetto dei principi fondamentali e degli obiettivi programmatici definiti dalla legge statale per assicurare omogeneità e uniformità delle prestazioni erogate in materia di sanità, assistenza e istruzione e associati all'erogazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dalla medesima legge statale».

6.21

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «di efficienza e di appropriatezza» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».

6.22

IZZO, COMPAGNA, VICECONTE, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere il seguente periodo: «Per livello essenziale delle prestazioni (LEP) deve intendersi quella gamma di servizi e attività, relative alle funzioni di spesa indicate alla lettera a), punto 1), per cui il cittadino ha diritto alla offerta di un servizio o prestazione, adeguato alle sue necessità, sia per contenuto professionale intrinseco sia per i necessari supporti logistici e organizzativi, i quali dovranno rispondere ai canoni della normale, efficace ed efficiente organizzazione produttiva ovunque egli si trovi a risiedere nel territorio nazionale.».

6.23

BIANCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'entità dei bisogni correlati ai fattori socio-economici dei territori, quali il livello del reddito per abitante, il tasso di disoccupazione, la proporzione sul totale della popolazione delle classi di età rilevanti per le diverse prestazioni».

6.24

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.25

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «di un livello adeguato» aggiungere le seguenti: «ed uniforme».

6.26

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), inserire, dopo la parola: «servizio», il seguente periodo: «, in modo da assicurare il diritto alla mobilità nei centri urbani, tra centri urbani, e tra aree a bassa urbanizzazione e i capoluoghi di provincia ai quali tali aree fanno riferimento dal punto di vista amministrativo,»; aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine, la stima dei fabbisogni di spesa per il trasporto locale considera il profilo orografico e ambientale-climatico dei territori».

6.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.».

6.28

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «vincolare il diritto alla perequazione delle spese per il trasporto pubblico locale al rispetto di un livello minimo, fissato a livello nazionale, di copertura del servizio».

6.29

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla partecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire

nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».

6.30

PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione delle modalità che assicurano che in ciascuna Regione il finanziamento integrale delle spese di cui alla lettera a), numero 1, sia garantito, complessivamente, dall'ammontare del gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, della compartecipazione regionale all'IVA, della compartecipazione regionale all'IRPEF, al netto della quota eventualmente destinata al fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), numero 6), nonché da quote specifiche del fondo perequativo; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».

6.31

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera d), eliminare il periodo: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o», dopo la parola: «correlazione,» inserire le seguenti: «della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche,».

6.32

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o».

6.33

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) salvo il principio secondo cui i tributi regionali derivati e le compartecipazioni sono assegnati senza vincolo di destinazione, definizione delle modalità che assicurano che il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, del presente articolo sia garantito dal gettito dei tributi propri di cui all'articolo 5, comma 1, compresa l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata ai sensi della successiva lettera h), e con quote del fondo perequativo».

6.34

IL RELATORE

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni, fermo restando il loro utilizzo nei soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa».

6.35

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile l'impianto di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».

6.36

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti ap-

plicabile l'impianto di cui al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».

6.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7».

6.38

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «al livello minimo» inserire la seguente: «assoluto».

6.39

BIANCO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti: «nella regione in cui il gettito complessivo dei suddetti tributi e compartecipazioni è maggiore».

6.40

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione», con le altre: «nella Regione a maggiore capacità fiscale», e al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole «dal gettito derivante dall'aliquota...» fino alla fine della lettera, con le altre: «dalla seguente modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre in fine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)» e, al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

6.41

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione» con le parole: «nella Regione a maggiore capacità fiscale».

6.42

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione», con le altre: «nella Regione a maggiore capacità fiscale».

6.43

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti: «nella regione a maggiore capacità fiscale».

6.44

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «almeno».

6.45

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «almeno».

6.46

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera h) , sostituire le parole da: «dal gettito derivante» sino a fine periodo con le seguenti: «con le seguenti modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione IRPEF tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi *standard*; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre infine alla perequazione per la copertura dei costi *standard*. Nelle more dell'applicazione dei costi *standard* anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte ri-*

manente si applica il meccanismo della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dalla presente legge.».

6.47

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole: «dal gettito derivante dall'aliquota...» fino alla fine della lettera, con le altre: «dalla seguente procedura: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre infine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

6.48

PROCACCI

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo;» inserire le seguenti: «dei costi standard».

6.49

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli destinati al finanziamento delle spese per il trasporto pubblico locale, rientranti in quelle di cui alla lettera a), numero 2, del presente articolo;».

6.50

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6.51

BARBOLINI

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili alla lettera a), punto 1».

6.0.1

GIARETTA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali, i tributi delle regioni istituiti e regolati da leggi statali e le compartecipazioni ai tributi erariali, essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e pre-

via quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 6;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

f) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

g) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

h) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano determinare discriminazioni tra residenti ovvero restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

i) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera *a)*:

1) istituire tributi regionali e anche locali;

2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, attivare tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

l) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, le regioni:

1) non possano modificare le basi imponibili;

2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

m) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

n) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano attivare i tributi propri di cui alla lettera *i)*, numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

o) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera *i)*;

p) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera *i)*, ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

q) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi e l'attribuzione ai comuni di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

r) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli autoveicoli, anche al fine di rafforzare l'autonomia impositiva delle province;

s) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.

6.0.2

ALLEGRINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Trasparenza finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa e finanziaria, le Regioni e le Province Autonome adottano criteri identici nella formulazione dei propri atti e documenti contabili e di bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni formulano secondo identici criteri giuridici e contabili la legge finanziaria regionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio consuntivo.

Art. 7

7.1

INCOSTANTE, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario) . - 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali,

i decreti legislativi di cui all'articolo 2, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini *standard*;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo a favore dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:

1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* relativi alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera a), del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle compartecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;

2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo

117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera *b*), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera *b*) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 3), per ciascun territorio regionale;

d) nel bilancio dello Stato sono istituiti i Fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera *c*) del presente comma. Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:

1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 1), del presente comma;

2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;

3) sia per le spese di cui al numero 1) sia per le spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo sono assegnate senza vincolo di destinazione.

7.2

BELISARIO, ASTORE, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni).

– 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi *standard*, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;

d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *e*) del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera *f*);

e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *d*) e *g*), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;

f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2);

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in

cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b*) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza».

7.3

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi standard, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».

7.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «assegnata per le spese di cui» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «; scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità; le risorse del Fondo da distribuire alle Regioni

con minore capacità fiscale per abitante, sono definite secondo parametri oggettivamente determinabili e determinati per un periodo almeno quinquennale; i trasferimenti del Fondo alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione; i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata».

7.5

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)».

7.6

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)».

7.7

PARDI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;».

7.8

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «compensare»;

2) alla lettera d), sostituire le parole: «intervenuta in attuazione dell'articolo 17, secondo comma, lettera m), della» con le seguenti: «statale e dalla»;

3) alla lettera e), dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;

4) alla lettera f), numero 2), sostituire la parola: «ridurre» con le seguenti: «compensare adeguatamente».

7.9

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ridurre adeguatamente», con la parola: «annullare».

7.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale;».

7.11

LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due fina-

lità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;».

7.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) l'automatico adeguamento delle quote del fondo perequativo da assegnare a ciascuna regione che vi abbia diritto, in modo che sia prevista, con cadenza almeno biennale, anche una procedura di ricognizione dei fabbisogni di spesa, calcolati a parametri quantitativi non modificati, che ne adegui automaticamente la misura sulla base della quota di incremento della spesa riconducibile ai soli effetti dell'inflazione monetaria sui costi dei fattori impiegati nella produzione dei servizi;».

7.13

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera f).

7.14

LUMIA, MERCATALI

Al comma 1 lettera d), dopo le parole: «sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare» inserire le seguenti: «e del deficit di dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

7.15

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;».

7.17

BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata

con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

7.18

ASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) e Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, delle condizioni fisiche del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione, con particolare riferimento anche all'indice di invecchiamento».

7.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le altre Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al comma 4 dell'articolo 119;».

7.20

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) e numero 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

7.21

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera f), al numero 2), sostituire la parola: «ridurre», con la parola: «annullare».

7.16

BARBOLINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

7.22

PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vin-

colo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2;

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b*) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza».

7.0.1

LEGNINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità

di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera *m*).

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-*bis*.

3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

7.0.2

LEDDI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire ai fondi perequativi le risorse assegnate corrispondenti a ciascun territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera

g), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote *standard*. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro 20 giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il consiglio delle autonomie.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

Art. 8**8.1**

Mauro Maria MARINO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*). – 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini *standard* tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*;

b) sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*».

E conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, 11 e 19.

8.3

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA ed introduzione di una riserva di aliquota dell'IRPEF per le Regioni, che va ad alimentare il fondo perequativo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);».

8.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compartecipazione regionale» aggiungere le seguenti: «, per le regioni a statuto ordinario con reddito pro-capite superiore alla media nazionale.».

8.5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «secondo le quali», inserire le seguenti: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».

8.6

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché si ridefiniscono periodicamente le fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard, nonché le fonti di finanziamento del fondo perequativo».

8.2

BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni *standard* e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard*».

Art. 9**9.1**

POLI BORTONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «e Roma Capitale».

9.2

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «province e città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e Roma Capitale».

9.3

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) spese riconducibili alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma quarto della Costituzione;».

9.4

LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le seguenti parole: «con distinta indicazione delle spese riconducibili al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».

9.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come individuate dalla legislazione statale».

9.6

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.7

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

*«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno *standard* e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali».*

9.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno *standard* e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;».

9.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* tenendo conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

9.10

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse implicate avviene in modo da garantirne la copertura integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dal gettito derivante dalla compartecipazione e dall'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche,

determinati a ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché dal fondo perequativo; la manovrabilità dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche è stabilita, per i Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica per fasce;».

9.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;»;

2) *alla lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».*

9.12

D'UBALDO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e regionali».

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative in atto esercitate, viene assicurato da tributi propri e compartecipazioni con un sistema di perequazione basato sulla capacità fiscale;».

9.14

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.15

D'UBALDO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, con le compartecipazioni al gettito dei tributi regionali».

9.16

VICARI

Al comma 1, lettera c) aggiungere dopo la parola: «propri» le parole: «dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali».

9.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».

9.18

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».

9.19

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale;» con le seguenti: «con quote del fondo perequativo assegnate in modo. da attuare una perequazione infraregionale delle differenze tra le capacità fiscali degli Enti locali;».

9.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «capacità fiscale» aggiungere le seguenti: «per abitante».

9.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.22

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «e alle città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e a Roma Capitale».

9.23

POLI BORTONE

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«f-bis. I Fondi europei per le regioni dell'obiettivo convergenza, in quanto aggiuntivi ai Fondi ordinari».

9.24

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 entreranno in vigore successivamente alla definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera p) e di quelle amministrative dei predetti Enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Qualora nei 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge delega non di sia provveduto a tale definizione i comuni capoluogo, le province e le città metropolitane potranno con proprio atti attuare l'articolo 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione».

9.0.1

Mauro Maria MARINO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Norme in favore dei comuni contermini
anche appartenenti a regioni diverse)*

1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano appositi accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10**10.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «tributaria» con le seguenti: «di entrata e di spesa».

10.2

POLI BORTONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) «la legge statale definisce i criteri di omogeneità dei tributi propri dei comuni e delle province finalizzati al finanziamento delle rispettive funzioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

10.3

MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.4

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la legge regionale può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali, demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

Conseguentemente, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali i disegni di legge di cui alla lettera a-bis».

10.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) lettera b), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

2) alla lettera c), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

3) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garanzia della sostenibilità delle funzioni attribuite agli enti locali in relazione alle diverse dimensioni e tipologie degli stessi, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni montani»;

4) alla lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva» con le seguenti: «, nonché le altre forme associative previste dalla legislazione statale».

10.6

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento».

10.7

BELISARIO, ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dai tributi propri disciplinati dalla legge statale».

10.8

COMPAGNA, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) le spese degli enti locali, così come definiti dall'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede, con decreto, ad individuare le spese obbligatorie di cui al comma 1».

10.9

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di opere pubbliche» inserire le seguenti: «e interventi destinati ad investimenti stabili nei servizi sociali».

10.10

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;».

10.11

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle province;».

10.12

BARBOLINI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione che i tributi facciano riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili:

- parco veicolare, viabilità e strade per le province;
 - mobilità della popolazione e flussi demografici per le città metropolitane e i comuni;
 - patrimonio immobiliare per i comuni».
-

10.13

VICARI

Al comma, 1 lettera h) sostituire le parole: «possono disporre» con la parola: «dispongono».

10.14

GALLO

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «tali leggi e» inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento ai tributi di cui al comma 1 lettera a), possono».

10.0.1

VICARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)

1. I decreti legislativi, di cui all'articolo 2, disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma

aggiuntiva rispetto al finanziamento come disciplinato dagli articoli 9 e 10 in ordine alla copertura del fabbisogno *standard*;

c) definizione delle modalità in base alle quali le regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità dei relativi stanziamenti.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali e da tributi locali previsti dalla legge regionale.».

10.0.2

BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni e segnatamente:

a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire al livello diverso comunale tutte le funzioni ad esclusione di quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

c) garantire una adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificare l'assetto e di ridurre i costi».

10.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;

b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;

c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

e) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

10.0.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

10.0.5

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;

c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

e) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

Art. 11

11.2

PROCACCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, in misura uguale alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, con esclusione dei tributi di cui al comma 1 lettere d) ed e), tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;».

11.1

VICARI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, a titolo di concorso, per il finanziamento delle funzioni da essi esercitate;».

11.3

D'UBALDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte» con le seguenti: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni e l'altro a favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte»;

11.4

BIANCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti» con le seguenti: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province».

Conseguentemente, sopprimere le lettere f) e g).

11.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province,» con le seguenti: «rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, di altrettanti fondi».

Conseguentemente, sopprimere le lettere f) e g).

11.8

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «uno a favore dei comuni» aggiungere le seguenti: «non capoluogo».

11.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «da loro svolte;» inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione;».

11.7

DE TONI, BELISARIO, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «la dimensione del fondo è determinata» fino alla fine della lettera.

11.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «aggiuntive rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2».

11.10

BIANCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le entrate spettanti ai comuni e alle province, ai sensi dell'articolo 10» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e) del medesimo articolo,».

11.11

PROCACCI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: « con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma, ».

11.12

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per cui, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica, e fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli Enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali, la definizione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali e delle altre entrate spettanti ai Comuni ed alle Province ai sensi dell'articolo 10, calcolate ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché le risorse provenienti dal fondo perequativo, sostituiscono per ciascun livello di governo l'importo complessivo dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di Comuni e Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14».

11.13

POLI BORTONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis. I comuni capoluogo dispongono di un proprio fondo».

11.14

ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».

11.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tra i singoli enti» aggiungere le seguenti: «ferma restando l'applicazione del comma 3, dell'articolo 119 della Costituzione.».

11.15

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi,» con le seguenti: «in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi,» con: «in relazione al finanziamento delle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)».

11.17

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) indicatore di capacità fiscale, per gli enti nei quali il gettito per abitante dei tributi propri destinati a finanziare le funzioni diverse da quelle fondamentali, ai sensi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è inferiore al valore medio per abitante della propria classe demografica;».

11.18

PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «standardizzata» inserire le seguenti: «di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma.».

11.20

GERMONTANI

Al comma 1, lettera d) al primo periodo dopo le parole: «produttive dei diversi enti» aggiungere le seguenti parole: «nonché al numero di donne occupate».

11.19

LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti».

11.21

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione, per la quota di fabbisogno riferibile alle funzioni ed alle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono rappresentate da compartecipazioni a tributi erariali, e, per la quota riferibile al finanziamento delle funzioni non fondamentali, dagli altri tributi propri, calcolati sempre ad aliquota *standard*».

11.22

D'UBALDO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.23

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti,

lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131».

11.24

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

11.0.1

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.0.2

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione delle città metropolitane)

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il 60 per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti principi e indirizzi:

a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, come determinate in base alla presente legge, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rap-

porti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;

c) alla città metropolitana spettano tutte le funzioni conferite dalla legge statale o regionale a seconda delle rispettive competenze nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato;

d) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo, se mantiene la sua integrità, si articola in municipi;

e) il decreto legislativo di cui al comma 3 regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità ed i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso la prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti;

f) lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto legislativo di cui al comma 3 indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

g) lo statuto della città metropolitana, definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

h) per ciascuna città metropolitana, il decreto legislativo di cui al comma 3 stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.

2. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, tra il comune capoluogo e i comuni contermini possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali da esercitare attraverso una unione. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Con i decreti legislativi di cui al comma 3, su proposta degli enti locali interessati e acquisito il parere della regione, possono essere attribuiti alle unioni di comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle città metropolitane.

3. Ai fini della attuazione del comma 1, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta,

su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Istituzione e finanziamento delle Città metropolitane e di Roma capitale».

Art. 12

12.1

PROCACCI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Finanziamento delle città metropolitane*). – 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, primo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni delle città metropolitane, previa loro individuazione specifica.

2. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane è assicurato anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle attribuite ai comuni; disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione alle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali; disciplina le modalità con cui le città metropolitane, che possono sostituirsi alle province nell'esercizio da esse esercitate all'interno del territorio metropolitano, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi perequativi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a

quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.

12.2

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sopprimere il comma 2.

12.3

PROCACCI

Sopprimere il comma 2.

Art. 13

13.1

Nicola ROSSI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13, - (*Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica*). - 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città

di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili.

13.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata »città«, ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sin-

daci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;

g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

6. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti del territorio della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata "città", ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

- d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;
- e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
- f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;
- g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

6. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti dei territori della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

7. La città, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La città stabilisce e applica tributi ed entrate propri, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sopprimere il comma 2.

13.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

13.6DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA,
GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

13.7

BARBOLINI

Al comma 4, sostituire la parola: «previa» con la seguente: «con» e sostituire le parole: «adottata nell'ambito delle risorse disponibili» con le seguenti: «previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».

13.0.1CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, Mauro Maria MARINO,
PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della

Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;

d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;

e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;

i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».

Art. 14**14.1**

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – (*Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione*). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità con le quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati sulla base di una programmazione pluriennale con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario o speciale;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ai territori montani;

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di interventi di sostegno attraverso l'utilizzo di strumenti fiscali, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, all'occupazione, agli investimenti, alla ricerca, al fine di promuovere, in specifici territori, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziare dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, disciplinati all'interno di una programmazione pluriennale, con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;

f) facoltà dello Stato di effettuare trasferimenti addizionali in conto capitale a favore dei territori regionali che presentino forti divari nella dotazione infrastrutturale ovvero progetti o programmi di dimensione transnazionale;

g) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, i contributi a specifica destinazione aventi carattere di

generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario».

14.2

PROCACCI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «e con i cofinanziamenti nazionali» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali costituiscono esclusivamente contributi aggiuntivi rispetto a quelli speciali finanziati dal bilancio dello Stato di cui al periodo precedente;».

14.3

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) destinazione da parte dello Stato delle risorse aggiuntive, mantenendone le proprie finalizzazioni, ed effettuazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni;».

14.4

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali sulla base della collocazione geografica e della realtà socio economica degli enti, con riguardo ai territori montani, alle isole minori, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori con deficit infrastrutturali e ai diritti alla persona;».

14.5

LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

14.6

GERMONTANI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «realtà socio economica» inserire le seguenti: «al numero di donne occupate,».

14.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al deficit infrastrutturale», inserire le seguenti: «con riferimento prioritario al Mezzogiorno, agli squilibri economici e sociali tra il Nord e il Sud del Paese».

14.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».

14.9

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».

14.10

SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani».

14.11

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «o con regioni a statuto speciale,» aggiungere le seguenti: «alle isole,».

14.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai territori montani» aggiungere le seguenti: « e alle isole minori».

14.13

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) garanzia, in base ai principi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, della continuità territoriale tra il continente e la Sicilia, la Sardegna, le isole minori;».

14.14

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo» con le seguenti: «previsione, al fine di compensare le carenze infrastrutturali delle regioni del Mezzogiorno e in coerenza con i principi giuridici dell'ordinamento comunitario, di forme di fiscalità compensativa e di sviluppo».

14.15

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «forme di fiscalità di sviluppo» inserire le altre: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire dalle parole: «la coesione e la solidarietà» fino alla fine della lettera, con le altre: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese;».

14.16

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fiscalità di sviluppo» inserire le seguenti: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire le parole: «, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» con le seguenti: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese».

14.17

GERMONTANI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «diritti della persona» aggiungere le seguenti: «, secondo, anche, un principio di pari opportunità;».

14.18

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono stabiliti sentita la Conferenza unificata,».

14.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità», sostituire la parola: «intesa» con la seguente: «parere» e sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determina2no la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

14.20

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità»; e sostituire la parola: «intesa» con: «parere».

14.21

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità».

14.22

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «intesa» con la parola: «parere».

14.23

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

14.24

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».

14.25

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».

Art. 15**15.1**

VICARI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».

15.2

STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Co-

muni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

15.3

VICARI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».

15.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

15.5

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) introduzione per gli enti più virtuosi e per quelli meno virtuosi, rispetto agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e dal Patto interno di stabilità, e ai connessi obiettivi di pareggio finanziario e di equilibrio di bilancio, di un sistema rispettivamente premiante e sanzionatorio. Tale sistema deve comportare, in armonia con i principi generali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici dei cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170:

1. per tutti i livelli di governo sub-statale, l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione di bilancio ove si prospettassero situazioni di squilibrio;

2. che agli enti più virtuosi siano riconosciute, nell'anno successivo, le eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto;

3. che gli enti meno virtuosi siano individuati facendo confluire le risultanze di idonee procedure informative e di monitoraggio degli andamenti di entrata e di spesa e degli equilibri economico-finanziari per tutti i livelli di governo sub-statali, in un'unica sede di valutazione tecnica, con il concorso ed il coinvolgimento della Conferenza di cui all'art. 4), e valutando, tra gli altri, anche i seguenti indicatori: mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati dalla legge e ricorso all'esercizio provvisorio per almeno 3 anni consecutivi; mancato rispetto degli equilibri di bilancio; emersione di nuovi o maggiori disavanzi o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di rientro del disavanzo;

4. che agli enti di cui al precedente numero 3 sia fatto divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; di procedere a contrarre nuovo indebitamento. In ogni caso deve essere fatta salva la garanzia dell'attuazione delle funzioni fondamentali e dell'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni;

5. che i divieti di cui al precedente numero durano fino al momento in cui sia dimostrato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso l'adozione e l'attuazione di provvedimenti adeguati, tra cui il reperimento di maggiori entrate straordinarie attraverso la dismissione dei valori mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché l'attivazione della misura massima dell'autonomia impositiva; in relazione a squilibri di bilancio o disavanzi correlati alla spesa per funzioni fondamentali e a quelle coperte dal vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni, tali divieti durano fino al momento in cui

vengano adottati ed attuati provvedimenti che si dimostrino essere idonei a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica;

6. in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, la possibilità di intervento di commissari *ad acta* governativi per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente numero 4), in caso di mancato intervento da parte degli organi competenti della Regione o dell'ente locale;

7. previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali con il Patto di stabilità interno, salvo il principio di proporzionalità della sanzione all'entità dello scostamento dagli obiettivi programmati, e con individuazione specifica dei casi di: ineleggibilità nei confronti del Presidente e dei membri della Giunta Regionale responsabili; ineleggibilità nei confronti di Sindaci e amministratori responsabili degli enti locali, con particolare riguardo ai casi in cui sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; decadenza dei Direttori generali responsabili, sia dell'ente sub-statale sia delle aziende sanitarie e ospedaliere o di altre articolazioni organizzative delle funzioni pubbliche a livello regionale o locale; scioglimento degli organi degli enti inadempienti.».

15.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «introduzione a favore» con le seguenti: «introduzione nei confronti».

15.7

VICARI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni.».

15.8

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sanzionatori» con le seguenti: «di decadenza».

15.9

ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «casi di ineleggibilità» con le seguenti: «casi di interdizione dai pubblici uffici».

15.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) individuazione di indicatori economici-gestionali atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi fondamentali resi da parte di regioni ed enti locali».

15.0.1

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».

Art. 16

16.2

SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAILO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni*). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

16.1

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «direttivi», aggiungere le altre: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano».

16.3

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) trasferimento, a titolo gratuito, ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione statale. Il trasferimento dei suddetti beni dovrà essere effettuato mediante l'istituzione di un albo statale in cui siano individuati i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che si sono resi disponibili, secondo le seguenti modalità:

1) entro dodici mesi dall'istituzione dell'albo, l'Amministrazione competente presenta un bando da reiterarsi periodicamente in base alle nuove disponibilità patrimoniali dello Stato, cui potranno partecipare gli enti pubblici, le società miste, i consorzi, i soggetti privati o qualunque altra associazione, che presentino progetti con finalità prevalente di pubblica utilità;

2) le regioni potranno altresì cedere a titolo gratuito beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di realizzare progetti di pubblica utilità, con le stesse modalità di cui al punto 1, lettera e), del presente articolo».

16.4

PAPANIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

16.5

ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

16.6

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) attribuzione ai comuni delle montagne».

16.0.1

BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente Capo:

CAPO VII-bis

CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

«Art. 16-bis.

(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'inno-

vazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario

al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

e) fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;

f) fino al termine di cui alla lettera *e)*, stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;

g) attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

h) prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

i) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

l) indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

m) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

n) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurale, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

4. Qualora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spettanti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all'oro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che ven-

gono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 17

17.1

VITALI, BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - (*Transizione*). – 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), ovvero non riconducibili a tale vincolo;

b) i fabbisogni finanziari correnti in termini *standard* di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1);

c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3);

d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini *standard* di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno *standard*, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), j) e g) della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere p) e q) della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera r) della presente legge, e conseguentemente sopprimere l'articolo 18».

17.2

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «erogate in via straordinaria», inserire le seguenti: «attraverso l'adozione di apposite ordinanze contingibili ed urgenti».

17.3

PROCACCI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni pubbliche degli enti locali».

17.4

BARBOLINI

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'articolo 2».

17.5

ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinato con i decreti di cui all'articolo 2, congiuntamente alla definizione dei livelli essenziali e dei costi standard, che non dovrà comunque essere superiore a cinque anni».

17.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo

standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

17.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «capacità fiscali» aggiungere le seguenti: «per abitante».

17.8

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva».

17.9

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di un meccanismo di incentivazione al contenimento della spesa relativa al personale, consistente nella destinazione delle economie di spesa conseguite nella gestione del personale, in quota non inferiore al cinquanta per cento, all'istituzione di un Fondo regionale per la riduzione del *deficit* infrastrutturale».

17.10

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di meccanismi premiali, da ripartire sulla base delle responsabilità di spesa e dei risparmi conseguiti, per gli enti territoriali che conseguano le maggiori economie in sede di attuazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale».

Art. 18**18.1**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.2

BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali,

sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.3

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «periodo di tempo sostenibile», inserire le seguenti: «determinato con i decreti di cui all'articolo 2, congiuntamente alla definizione delle funzioni fondamentali e dei costi standard e che non dovrà comunque essere superiore a cinque anni».

18.4

BARBOLINI

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'articolo 2».

18.5

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.6

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 10, lett. c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

18.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 10, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

18.8

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 10, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».

18.0.1

INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)*

1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovra-

gionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

Art. 19

19.1

ESPOSITO

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), sopprimere parole:* «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali»;

2) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) autonomia di Regioni ed Enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza».

19.2

PAPANIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali».

19.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle prerogative già disposte da norme di valenza costituzio-

nale previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla competenza organizzatoria nella riscossione dei tributi erariali e tenendo conto altresì dei successivi adeguamenti, in materia di tributi, dei rispettivi statuti».

19.4

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'ANCI e l'UPI».

19.5

GERMONTANI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,prevedendo, a tal fine, un premio proporzionato all'introito conseguente all'attività di recupero dell'evasione.»

19.6

GERMONTANI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un sistema di controllo telematico centralizzato, che fa capo all'Anagrafe Tributaria, nel quale far confluire, da parte degli enti accertatori, le informazioni necessarie per ricostruire un reddito imponibile fondatamente attribuibile al contribuente».

19.7

PAPANIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) autonomia di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza».

19.0.1

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)

1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 20

20.1

CECCANTI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti e del *deficit* nelle dotazioni infrastrutturali, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni sta-

bilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

4. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.

5. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento».

20.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (*Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali

lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

20.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali».

20.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «, entro il termine stabilito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

20.5

LUMIA, MERCATALI

Al comma 2, dopo le parole: «anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

20.6

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il reddito medio pro-capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità,

gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali, anche non previste dal vigente ordinamento finanziario della regione o provincia medesima, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo».

20.7

LUMIA, MERCATALI

Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione, di solidarietà» aggiungere le seguenti: «e di fiscalità compensativa e di vantaggio».

20.8

LUMIA, MERCATALI

Al comma 2, dopo le parole: «per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite» aggiungere le seguenti: «dei servizi e delle infrastrutture».

20.9

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, GIULIANO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, ESPOSITO, SIBILIA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari, anche dal punto di vista territoriale, delle disposizioni in esso contenute, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri

da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, ivi compresa anche la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame Commissioni.

3-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3-ter. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3 scada nei trenta giorni che, precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma *3-bis*, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

3-quater. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero, quello prorogato ai sensi del medesimo comma *3-bis*, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3-quinquies. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

20.10

LUMIA

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».

20.11

MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA,
GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sopprimere il comma 4.

20.12

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, dopo la parola: «accise», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle già attribuite da leggi anche a valenza costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

20.13

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 4, dopo la parola: «accise», aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative e le determinazioni riguardanti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

20.14

SANNA, CECCANTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

Art. 21**21.1**

STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – (*Revisione della dimensione del sistema perequativo*) – 1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 18, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».

21.2

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri.».

21.3

IL RELATORE

Al comma 2, la lettera b), dopo le parole: «con il vincolo» sopprimere la seguente: «assoluto».

DIFESA (4^a)

Martedì 16 dicembre 2008

42^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale di squadra aerea Vincenzo Camporini, accompagnato dal generale di brigata Giangiacomo Calligaris.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Problematiche inerenti alla partecipazione delle Forze armate alle missioni internazionali: audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa (n. 90)

Il presidente CANTONI ringrazia il Capo di Stato maggiore della Difesa della disponibilità e gli dà la parola.

Il generale CAMPORINI rileva preliminarmente come lo scenario internazionale nel quale si collocano le missioni che vedono impegnati contingenti militari italiani all'estero continui ad essere connotato da grande incertezza sul piano geostrategico. Permane infatti una profonda linea di discontinuità fra la parte del mondo che sta procedendo verso una prospet-

tiva di sviluppo e coesistenza pacifica in un contesto di globalizzazione – comprendente Nord America, Europa, Russia, fino alle grandi realtà asiatiche – e la parte che appare sempre più distante da questa prospettiva e, per alcuni settori, influenzata dalla patologia terroristica.

Questa situazione impegna la comunità internazionale a dare una risposta adeguata in grado di garantire il mantenimento della stabilità, della sicurezza internazionale e della pace, obiettivi che, proprio in relazione alla globalizzazione in atto, assurgono sempre più a interesse comunemente percepito e condiviso a livello internazionale.

La natura e la tipologia delle crisi che si sviluppano nelle diverse aree del mondo richiedono il ricorso ad azioni integrate – politiche, economiche, diplomatiche, di cooperazione – con un alto grado di coordinamento multidisciplinare – che sempre più spesso hanno bisogno di un intervento della componente militare, quale indispensabile cornice di sicurezza, come fattore abilitante.

Una marcata attenzione va ovviamente posta soprattutto in quelle regioni dove le condizioni politiche, economiche e sociali sono più critiche: l'area mediorientale, la Ciscaucasia e il continente africano.

La presenza di realtà statuali deboli e disgregate ha rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo delle reti terroristiche sia nel campo del reclutamento e addestramento del personale sia in quello del sostegno logistico e finanziario. I recenti attentati di Mumbai hanno dimostrato che il terrorismo internazionale rimane la principale minaccia per la sicurezza e la stabilità mondiale.

L'ondata di terrore, si accanisce anche su quelle nazioni arabe moderate che svolgono un ruolo di primo piano nel processo di pacificazione mediorientale indebolendone l'operato. Il terrorismo si conferma, al momento attuale in grado di influenzare pesantemente le dinamiche politiche e sociali di tutti gli Stati. Peraltro, la faticosa stabilizzazione dell'area balcanica rappresenta un altro punto critico nel campo geostrategico odierno più vicino agli interessi dell'Italia.

In tale quadro, gli orientamenti ormai consolidati evidenziano una elevata complessità delle operazioni future che attengono al deciso contrasto al terrorismo, all'aiuto alla riforma della sicurezza dei Paesi destinatari del sostegno, all'addestramento della polizia, al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, sottintendendo potenzialità capacitive per il contrasto sia di minacce secondo l'accezione classica del termine, sia di quelle nuove e non convenzionali (*ibrid warfare*). Si tratta di operazioni sempre a connotazione multinazionale nell'ambito delle strutture di sicurezza internazionali (ONU, UE, NATO), operazioni che saranno caratterizzate, in crescendo, da una spiccata multidisciplinarietà e da una spinta connotazione interforze e multinazionale, con *focus* che dovrà però concretarsi imprescindibilmente sull'effetto sinergico tra l'azione militare e quelle di altra natura, ovvero diplomatica, economica e sociale.

La sicurezza e la difesa delle società e dei cittadini tendono a porsi più che in termini di proiezione delle frontiere in termini di proiezione di stabilità in aree dove si originino rischi diretti o indiretti per il Paese e per

le alleanze o le organizzazioni a cui esso ha aderito e delle quali condivide valori e finalità.

In tale ottica, e in relazione ai prevedibili scenari futuri, i dispositivi militari sono e dovranno essere configurati per l'assolvimento di un'ampia tipologia di missioni a varia intensità, caratterizzati anche da elevate capacità *expeditionary* ed addestrati ad operare in un contesto internazionale.

Tali capacità militari, peraltro individuate e condivise a livello multinazionale, devono essere oggi patrimonio delle Forze armate italiane. Esse sono necessarie per favorire il successo, soprattutto, ma non solo, nelle iniziative di stabilizzazione e ricostruzione, compito per il quale la componente militare nazionale sta giocando un ruolo di assoluto rilievo, assurgendo talvolta a punto di riferimento per gli altri Paesi. Passa quindi a delineare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso e a quelle di previsto avvio.

Il quadro delle attuali operazioni all'estero comprende un impegno complessivo medio di circa 8500 uomini in oltre 30 missioni in 21 diversi Paesi. Preliminarmente, ricorda come tre missioni – quelle, rispettivamente, in Libano, Afghanistan e Kosovo – impegnino circa l'80 per cento delle risorse umane nazionali impiegate all'estero. Ciò, a dimostrazione dell'importanza attribuita a determinate aree di crisi che – anche se non prossime geograficamente – possono influire direttamente sulla sicurezza dell'Italia.

Passando a tracciare un quadro analitico degli impegni all'estero, rileva come sia opportuno raggruppare le missioni in quattro gruppi omogenei in termini di contesto istituzionale di riferimento: quelle a guida ONU, quelle a guida Unione europea, quelle a guida NATO e, infine, quelle svolte in ambito multilaterale e bilaterale.

Quanto alla prima categoria, ricorda come l'Italia sia fortemente impegnata, in ottemperanza alle risoluzioni ONU concernenti la situazione libanese, a promuovere la sicurezza e la stabilità dell'area, in un più ampio quadro di transizione di tutta la regione mediorientale verso un assetto pacificato.

In tale contesto, il contributo militare italiano alla missione UNIFIL 2 svolge un ruolo di primo piano. Basti solo pensare che la forza, che ammonta a circa 13.000 effettivi, di trenta nazioni, vede il contingente italiano a terra come quello più numeroso, con circa 2460 militari, cui si aggiungono le forze navali di EUROMARFOR. Lo stesso rinnovo voluto dall'ONU del mandato al generale Graziano alla guida di UNIFIL 2 testimonia l'alta valenza dello sforzo profuso dalla nazione e dalla sua *leadership* a conferma del lavoro svolto in piena sintonia con il mandato di riferimento, oltre al riconoscimento della straordinaria professionalità del generale menzionato.

I risultati ottenuti sono strettamente connessi alla capacità di controllo del Sud del Libano da parte del Governo libanese e, in particolare, dalle Forze armate libanesi. Al momento, la situazione generale appare calma e stabile e la popolazione locale, nel Sud del Libano, rimane sostanzialmente collaborativa. Tuttavia il raggiungimento degli obiettivi finali di

stabilizzazione, che sono di natura prevalentemente politica, non appare, nel breve termine, facilmente conseguibile tenuto conto della fragilità delle strutture istituzionali centrali e di quelle locali del Sud del Libano e della persistente instabilità regionale in quell'area.

Sempre in ambito ONU prosegue la partecipazione, ancorché con contingenti quantitativamente più ridotti, ma con personale altamente qualificato, ad un certo numero di missioni «minori», che hanno, comunque, un'elevata valenza e significato sul piano politico e diplomatico, nonché con diretti riflessi sul ruolo dell'Italia all'interno del Consiglio di sicurezza (UNTSO, UNMOGIP, MINURSO, UNFICYP, UNMIK e UNAMID).

Passa quindi ad illustrare le problematiche relative alle missioni a guida Unione europea, ricordando in primo luogo come, nel contesto dell'operazione per il controllo dell'applicazione degli Accordi di Dayton in Bosnia (operazione «Althea»), l'Unione europea abbia avviato già dal 28 febbraio 2007 un percorso di progressiva contrazione del contingente multinazionale (EUFOR) che porterà al completo ritiro e al definitivo passaggio della responsabilità alle autorità federali bosniache, ovvero a una rimodulazione della missione con finalità meramente addestrative a favore delle Forze armate bosniache. La tempistica di tale evoluzione è ancora in discussione in seno all'Unione europea, e non avverrà realisticamente prima dell'autunno 2009.

L'attuale forza di EUFOR (dal 4 dicembre al comando del generale di divisione Stefano Castagnotto) si è riconfigurata sui previsti livelli di circa 2.150 unità, con un contributo da parte italiana progressivamente sceso alle attuali 235 unità.

In Bosnia continua l'impegno con 12 militari dell'Arma dei Carabinieri per l'addestramento della polizia nell'ambito della EUPM (*European Union Police Mission*).

Sempre nell'area balcanica, e in particolare nel Kosovo, è in fase di consolidamento la missione civile EULEX (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*). In tale ambito, è previsto che l'Italia svolga un ruolo significativo sia con l'acquisizione di posizioni chiave nel settore della giustizia (posizione civile), sia con l'inserimento di personale militare di *staff* e con un contributo significativo di assetti dell'Arma dei Carabinieri, parzialmente tratti dal contingente della *Multinational Specialized Unit* della missione della NATO KFOR.

In Medio Oriente, prosegue il contributo alla missione EUBAM (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), che ha il compito di monitorare e assistere le attività confinarie al valico israelo-palestinese di Rafah con 4 elementi di *staff*.

Passando al continente africano, prosegue il contributo alla missione EUPOL in Congo con il compito di consulenza, di assistenza e di controllo per la riforma del settore della sicurezza con un nucleo di quattro carabinieri, mentre prosegue la missione dell'Unione europea in Chad. L'Italia fornisce un contributo concreto all'operazione con lo schieramento

di un assetto sanitario di tipo Role 2 di assoluto pregio che – rammenta – fu la precondizione per l'avvio della operazione.

In particolare, il contributo nazionale è di circa 100 militari, impiegati presso la base situata in Abechè. A partire da marzo 2009 l'ONU ri-leverà l'Unione europea, e quindi anche il Role 2. L'ospedale da campo italiano rientrerà, garantendo nella fase di ripiegamento, stimata tra aprile e giugno 2009, la capacità operativa necessaria anche ad assicurare l'*hand over* con altra organizzazione subentrante.

Ultime in ordine temporale, le missioni OSCE e UE in Georgia, quest'ultima avviata il 23 settembre 2008 a seguito della crisi russo-georgiana. L'Unione europea ha disposto il dispiegamento in Georgia, e in particolare nelle zone adiacenti l'Ossezia del Sud e l'Abkhazia, di una missione denominata *European Union Monitoring Mission*. La contestuale missione OSCE, derivante da una preesistente missione, svolge compiti analoghi di monitoraggio degli accordi summenzionati.

Al momento, il contributo nazionale è di 37 uomini (33 militari e 4 civili del Ministero degli affari esteri) per la missione EUMM e di 1 osservatore per la missione OSCE. Relativamente alla missione UE, al termine del periodo di transizione iniziale di 4 mesi, che si concluderà a fine gennaio 2009, subentrerà la missione definitiva cui l'Italia dovrebbe rendere disponibile un contingente di circa 20 uomini, di cui 15 della difesa (e 5 civili del Ministero degli affari esteri). Per quanto riguarda la missione OSCE, l'Italia ha reso disponibili per lo schieramento ulteriori 4 militari, che verranno impiegati su eventuale specifica richiesta dell'OSCE.

Per quanto concerne le missioni a guida NATO, senza dubbio l'Afghanistan costituisce il più importante impegno operativo dell'Alleanza Atlantica con il dispiegamento della missione ISAF.

L'Afghanistan rimane una delle priorità della politica estera italiana, ed un impegno di lungo periodo. Complessivamente, il contributo nazionale è di circa 2.300 effettivi suddivisi tra area di Kabul (528 militari in ambito *battle group*, 101 militari in ambito Quartier Generale di ISAF) e *Regional Command West* ad Herat (1650 militari). La regione ovest del Paese, di responsabilità italiana, costituisce il maggiore impegno delle risorse nazionali, e in linea con i piani nazionali suggeriti anche da una delicata situazione operativa della regione che, nel breve termine, vedrà una rifocalizzazione dello sforzo gravitante in prevalenza nella regione capitale, con lo schieramento a Farah di un *battle group* supportato da un'unità elicotteri, indispensabile strumento per il concreto controllo del territorio.

È stata altresì recentemente autorizzata l'immissione in teatro di quattro velivoli Tornado, con compiti di *intelligence*, ricognizione e sorveglianza. infine, nel quadro delle previste rotazioni in ambito nato in febbraio verrà effettuato, per un periodo di sei mesi, lo schieramento di parte del Comando di reazione rapida della NATO di Solbiate Olona come *core* del comando ISAF (151 uomini, di cui circa 80 italiani) in sostituzione di quello turco.

Lo sviluppo di capacità autonome delle forze di sicurezza afgane costituisce un obiettivo primario dell'impegno internazionale nel Paese. In tale contesto, circa lo sviluppo della *Afghan National Army* (ANA), la NATO ha indicato negli *Operational and Mentoring Liaison Teams* (OMLT) l'elemento chiave per garantire lo sviluppo di un efficace e credibile esercito afgano. In questo ambito, l'Italia ha inteso contribuire con 3 ulteriori OMLT, oltre ai quattro già in teatro.

Per quanto riguarda l'addestramento della *Afghan National Civil Order Police* (ANCOP), è schierata in teatro (base di Adraskan) una *training unit* di 34 effettivi, fornita dall'Arma dei Carabinieri.

L'unità, sino a tutto il 2010, procederà all'addestramento del personale di tale forza di polizia.

Nel campo della ricostruzione, per parte militare italiana, dal 2006 ad oggi sono stati realizzati oltre 140 progetti nel campo dell'economia e delle infrastrutture, delle attività produttive e dell'educazione, oltre alla moltitudine di interventi umanitari mediante l'impiego di personale specializzato anche in aree remote.

Inoltre, e coerentemente con l'obiettivo di sviluppare un approccio omnicomprensivo ad ampio spettro volto alla ricostruzione dell'Afghanistan, è tuttora in corso la missione dell'Unione europea (EUPOL Afghanistan) per contribuire alla ricostruzione della polizia locale, attraverso attività di *Monitoring, Mentoring, Advising e Training*. Per questa missione, è schierato un contributo di personale dell'Arma dei Carabinieri di 25 unità, al fine di assicurare una presenza nazionale nel centro decisionale di Kabul (con due ufficiali), nonché funzioni di addestramento a Herat.

Passando alla missione KFOR, in Kosovo, sottolinea preliminarmente che, in generale, la stabilizzazione della regione balcanica costituisce per l'Italia interesse strategico primario. Il continuo e qualificato apporto nazionale – che fa dell'Italia il secondo contributore in termini di risorse, uomini e mezzi impegnati sul terreno ed in tutte le strutture istituzionali europee ed alleate che si occupano di tale problema – ne dimostra la coerenza.

Quale contributo alla missione in corso, che al momento è di circa 2150 unità, l'Italia ha assunto il comando dell'operazione il 29 agosto con il generale di Corpo d'armata Emilio Giuseppe Gay, un'aliquota dello *staff* del Quartier Generale, il comandante e gran parte della *Task Force West* (una delle cinque in cui si articola la missione KFOR dopo l'ultima riconfigurazione del maggio 2006), il comandante e aliquote per la MSU.

Una particolare menzione occorre fare per i nuovi compiti assegnati a KFOR nel quadro del *Security Sector Reform*, che rappresentano un passaggio chiave per lo sviluppo democratico del Kosovo. Si tratta sostanzialmente di due processi: la graduale soppressione del *Kosovo Protection Corps* e la contestuale costituzione della *Kosovo Security Force* (le future forze di sicurezza kosovare) per il quale l'Italia ha inteso svolgere un ruolo importante per l'addestramento, proponendosi come nazione di riferimento.

Nel teatro balcanico continua, infine, la presenza di nostro personale all'interno dei comandi NATO attivati presso le capitali di Albania, dell'ex Repubblica di Macedonia, in Bosnia-Erzegovina e in Serbia, al fine di contribuire allo sviluppo delle Forze armate locali, in un'ottica di rafforzamento della cooperazione e di progressivo avvicinamento alle strutture euro atlantiche.

Passando ora all'impegno in Medio Oriente, sempre in ambito NATO, prosegue la *NATO Training Mission Iraq* (NTM-I) che vede la partecipazione di 19 nazioni e provvede alla formazione dei quadri, all'addestramento e al supporto tecnico delle forze di sicurezza irachene. Il contributo italiano è attualmente incentrato sul Vice Comandante (generale di divisione Paolo Bosotti) e su circa 100 uomini, in gran parte istruttori. I risultati sin qui raggiunti sono stati unanimemente riconosciuti e ampiamente apprezzati in ambito iracheno ed internazionale.

Nel Mar Mediterraneo continua l'impegno nazionale nell'ambito dell'operazione *NATO Active Endeavour*, al fine di contribuire alla campagna contro il terrorismo internazionale attivata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Attualmente l'Italia contribuisce, anche per il 2009, con missioni di aerei da pattugliamento marittimo, un sommergibile ed 1-2 unità di superficie.

Per quanto concerne il supporto alle attività di antipirateria, la NATO, e, conseguentemente l'Italia, hanno contribuito in via temporanea con lo *Standing Naval Maritime Group 2* alle attività di scorta dei navigli del Programma alimentare mondiale (PAM) destinati alla consegna di aiuti umanitari alle popolazioni somale. Il contributo nazionale è stato assicurato dalla nave *Durand de la Penne* con i suoi 358 uomini di equipaggio. Da qualche giorno l'impegno è stato rilevato da una missione dell'Unione europea, per la partecipazione alla quale è stata inserita un'apposita voce nel provvedimento recante l'autorizzazione alla prosecuzione delle missioni per il primo semestre 2009, attualmente in via di definizione da parte del Governo.

Oltre alle missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO, l'Italia è impegnata anche in una serie di missioni a carattere multilaterale e bilaterale che hanno consentito di sviluppare utili e proficue attività di cooperazione - Albania con delegazione italiana esperti (DIE) e 28° gruppo navale; Malta con la Missione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare (MIATM); MFO *Multinational Force and Observers*; TIPH-2 *Temporary International Presence in the City of Hebron*.

In conclusione, la prevedibile evoluzione dello scenario e la pianificazione al momento consolidata per la partecipazione alle missioni internazionali lasciano prevedere una sostanziale stabilità dei livelli di impegno per il 2009.

In proposito, evidenzia come le Forze armate stiano continuando a fornire un contributo importante, decisivo e determinante alle iniziative del Paese nell'ambito delle organizzazioni internazionali di riferimento.

Per contro, il quadro delle risorse finanziarie disponibili per il prossimo triennio, discendente dalle disposizioni di legge recentemente appro-

vate dal Parlamento, induce a severe preoccupazioni, come ha già avuto modo di illustrare nella presente e in altre sedi. Ad alleviare, ma non certo a risolvere tale situazione è volta l'azione per inserire nei decreti-legge sulle missioni anche gli oneri per l'approntamento dei mezzi, prima, e per il loro ricondizionamento, al termine dell'impiego.

La senatrice CONTINI (*PdL*) interviene esprimendo cordoglio in relazione al tragico incidente che ha causato la morte di un militare nei pressi di Rimini.

Il generale CAMPORINI fornisce alcuni ragguagli sul fatto, specificando che l'incidente è consistito nell'urto di un mezzo da parte della pala di un elicottero dell'Esercito.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) chiede chiarimenti in ordine all'attuale esigenza di mantenere il presente livello di forze in territorio libanese, tenuto conto di una situazione notevolmente mutata rispetto alle fasi iniziali della crisi in quello scenario, tale da indurre a rendere poco credibile l'ipotesi di una ripresa delle ostilità, specie in relazione al nuovo ruolo interno di Hezbollah.

Il generale CAMPORINI osserva che, stante una situazione di calma sul terreno, vi è uno stato di tensione latente che suggerisce di evitare di dare segnali suscettibili di essere interpretati come una diminuzione del livello di attenzione della Comunità internazionale. Il mantenimento della presenza di forze internazionali operative in territorio libanese costituisce una condizione funzionale all'instaurarsi di un positivo dialogo tra i soggetti coinvolti.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), preso atto con soddisfazione del riconoscimento internazionale della qualità dell'apporto italiano alla missione in Libano, pone un quesito circa la possibilità tecnica di corrispondere ad eventuali richieste di maggiore impegno in Afghanistan.

Il generale CAMPORINI rileva che l'impegno italiano ha già suscitato piena soddisfazione nell'ambito della missione in Afghanistan, conseguentemente ai buoni risultati sul piano del mantenimento della sicurezza nella vasta porzione di territorio afgano sottoposta al controllo delle forze italiane. Ritiene pertanto che non sia ipotizzabile l'esigenza di un aumento quantitativo dell'impegno, ferma restando la possibilità di pervenire ad una maggiore razionalizzazione delle forze impiegate, mantenendo le capacità operative attuali, del resto attualmente inferiori al livello di ambizione specificamente posto dal Consiglio Supremo di Difesa.

La senatrice NEGRI (*PD*) domanda ragguagli in ordine all'apporto italiano relativamente alle missioni internazionali in Georgia, specie in rapporto all'attuale situazione in tale scenario, nonché riguardo al modello

di comando delle forze internazionali operanti in Afghanistan, in una fase caratterizzata da notevoli difficoltà sul piano del consolidamento istituzionale interno.

Il generale CAMPORINI ricorda come in Georgia l'Italia partecipi con poche unità di personale alla missione UEMM dell'Unione europea, finalizzata all'osservazione della situazione politico-militare, la quale prevedibilmente resterà a lungo caratterizzata dal perpetuarsi dell'attuale stato di instabilità. Per quanto riguarda lo scenario afgano, rileva che i risultati dell'azione militare intrapresa sono destinati a divenire visibili nel lungo periodo, mentre, dal punto di vista politico, permangono le difficoltà insite nel rapportarsi con una società a base tribale, tradizionalmente incapace di riconoscersi in istituzioni di governo centrali. In tale contesto, la coalizione internazionale è appunto impegnata nel tentativo di favorire la centralizzazione del potere politico, così da potersi confrontare con un unico interlocutore e limitare le possibilità di insediamento territoriale di gruppi terroristici. A tale riguardo fa presente come già risultati incoraggianti siano stati compiuti relativamente alla costituzione dell'esercito afgano, mentre tuttora carenti sono i risultati conseguiti rispetto alla costituzione delle forze di polizia locali. Fa inoltre presente l'orientamento a sostenere nel contrasto al narcotraffico il Governo afgano, il quale dovrebbe comunque mantenere sul piano operativo la responsabilità in merito a tali azioni. Quanto alla questione del comando delle forze internazionali, osserva l'attuale necessità, pur riconoscendo i progressi compiuti, di migliorare il coordinamento a livello di comando delle forze impiegate nell'ambito dell'ISAF e dell'operazione *Enduring Freedom*.

La senatrice PINOTTI (PD), dopo essersi associata all'espressione di cordoglio formulata dalla senatrice Contini, pone un quesito circa la necessità di determinare con certezza l'obiettivo cui far convergere le forze presenti in Afghanistan nell'ambito dell'ISAF e dell'operazione *Enduring Freedom*. Richiamando l'attenzione sul problema della pirateria nei mari adiacenti il Corno d'Africa, domanda quali possano essere le prospettive strategiche idonee in proposito.

Il generale CAMPORINI fa presente come sia prioritario il controllo territoriale del Governo afgano, rispetto al quale pare un segnale incoraggiante l'alta partecipazione alle operazioni di registrazione preliminari alle prossime elezioni, sintomatica del bisogno di stabilità avvertito dalla popolazione. Per quanto riguarda la lotta alla pirateria, sottolinea come essa risenta pesantemente della mancanza di un quadro giuridico adeguato e coerente. A tale proposito ritiene necessaria la promozione di un'apposita convenzione internazionale mentre, dal punto di vista dell'apporto militare, stante la mancanza delle condizioni indispensabili all'avvio di operazioni terrestri e considerato l'eccessivo costo di una presenza stabile di una squadra navale idonea a controllare un'area particolarmente vasta, ri-

tiene utile prevedere una specifica azione di pattugliamento navale con funzioni di deterrenza.

Il senatore PERDUCA (*PD*) osserva che, anche alla luce della relativamente bassa incidenza della pirateria sul volume totale dei traffici marittimi nell'area interessata, si pone la necessità di un'attenta valutazione dell'entità delle forze da impiegare a scopo di contrasto della pirateria in mare. In tale contesto, opportuno sarebbe promuovere forme di coinvolgimento delle autorità locali che appaiono in grado di assicurare il controllo di parti significative del territorio somalo, e segnatamente quelle del Somaliland. Pone quindi quesiti relativamente alle condizioni di impiego degli osservatori russi nei territori dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud e alle prospettive di evoluzione del loro ruolo, nonché alla possibilità di un coinvolgimento delle forze di polizia afgane in alternativa alle forze della NATO nella lotta al narcotraffico in Afghanistan. Pone un ulteriore quesito riguardo all'effettiva possibilità di accertare le responsabilità individuali relativamente ad azioni militari che hanno comportato perdite tra la componente civile della popolazione afgana.

Nel rilevare di non disporre di specifiche informazioni riguardanti le modalità e le prospettive di impiego degli osservatori russi nell'area caucasica, il generale CAMPORINI fa presente l'esigenza di ricercare il dialogo con le autorità russe. Ricorda quindi come il dibattito svoltosi in ambito NATO in merito alle modalità di contrasto al narcotraffico in territorio afgano abbia avuto come esito l'opzione secondo la quale la responsabilità primaria ricada sul Governo afgano, la cui azione può essere surrogata, in caso di insufficienza di forze a disposizione delle autorità locali, dall'intervento su base volontaria di paesi membri della NATO. Rileva peraltro, a tale proposito, la mancanza, allo stato attuale, di applicazioni significative del meccanismo. Dopo aver sottolineato l'attenzione costantemente posta al fine di non coinvolgere nelle operazioni militari le popolazioni civili estranee al conflitto, rileva il costante rispetto del principio per cui, in ambito NATO, i procedimenti a carico dei militari sono di competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato di appartenenza.

Il senatore TORRI (*LNP*) domanda ragguagli in merito alle prospettive di effettiva stabilizzazione politico-militare in Libano, rilevando come siano aperti molti interrogativi riguardo all'atteggiamento che sarà assunto da Hezbollah dopo le elezioni.

Il generale CAMPORINI rileva che, se è vero che Hezbollah ha utilizzato la tregua per attuare un processo di riorganizzazione e di riarmo, la sua condotta appare tuttavia finalizzata al rafforzamento della propria posizione nel Governo e nella politica libanese; alla luce di tale obiettivo va anche letto lo stesso atteggiamento conflittuale avuto nel corso degli anni nei confronti di Israele. Segnala quindi che le forze israeliane continuano a compiere operazioni di ricognizione, e controllano ancora un'area al di

là della linea di demarcazione internazionalmente stabilita, quale il villaggio di Ghajar. Allo scopo di porre rimedio a tale situazione, è di grande interesse una specifica proposta avanzata dal generale Graziano, già valutata positivamente dalle autorità libanesi e, in Israele, dalla componente militare.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) ritiene che una maggiore attenzione debba essere posta rispetto al ruolo di Hezbollah come terminale di un flusso di armamenti alimentato dalla Siria e dall'Iran, decisivo nel determinare la politica libanese.

Il generale CAMPORINI stima che, posti gli innegabili legami di Hezbollah con Iran e Siria, il movimento islamico-libanese sia in primo luogo interessato ad agire sul piano internazionale per aumentare la propria influenza sulla politica libanese. Resta peraltro a suo giudizio indispensabile operare al fine di evitare il riaccutizzarsi della tensione in Medio Oriente, tenendo presente che un eventuale disimpegno delle forze internazionali in Libano sarebbe interpretato come una pericolosa diminuzione del livello di attenzione nei confronti dell'area mediorientale.

Il presidente CANTONI ringrazia nuovamente il generale di squadra aerea Camporini per il contributo di analisi fornito alla Commissione. Dichiarata quindi conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame dell'affare assegnato è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 16 dicembre 2008

104^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1260) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso, dedicata all'esame del provvedimento in titolo per l'espressione del parere alla Commissione di merito, il relatore Fleres ha illustrato i profili critici dal punto di vista finanziario. Propone di acquisire agli atti della Commissione l'esame svolto in quella sede.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario COSENTINO, per quanto concerne la disposizione relativa all'articolo 1-ter riguardante la confluenza delle risorse relative al Fondo per il canone speciale nel Fondo destinato all'attuazione del Piano casa, precisa che tali risorse economiche, per l'anno 2008, non sono state impegnate. Precisa altresì che all'articolo 1-quater, viene prevista la possibilità di cessione degli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale in proprietà agli IACP, al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali e introducendo un vincolo di destinazione degli stessi immobili. Per quanto riguarda la possibilità di usufruire delle agevo-

lazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione in favore degli IACP, fa presente che la disposizione in questione configura una rinuncia a maggior gettito di non rilevante entità.

Il senatore MORANDO (*PD*) si dichiara soddisfatto delle risposte relative all'articolo 1-*ter*, tuttavia ritiene non condivisibili quelle relative all'articolo 1-*quater*. A tal riguardo, osserva che la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ivi indicata, è tecnicamente insussistente. Infatti, l'articolo 1-*quater* prevede delle norme che determinano automaticamente un riflesso negativo sugli istituti di case popolari che sono enti appartenenti al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Anche qualora la norma venisse trasformata in una facoltà, il vincolo di invarianza degli oneri sulla finanza pubblica sarebbe cogente. Su questo aspetto richiama l'attenzione della Commissione perché, indipendentemente dalle questioni di merito, il numero di famiglie italiane che già allo stato non sono in grado di pagare le rate di mutuo è rilevante. A ciò si aggiunga che la disposizione in esame non pone una data fissa per riconoscere lo stato di insolvenza. Pertanto, l'acquisto da parte degli istituti di case popolari di immobili appartenenti a mutuatari insolventi con le banche potrebbe far insorgere nuove situazioni di insolvenza dando luogo ad un fenomeno con effetti negativi rilevanti per la finanza pubblica. Si tratta quindi di un onere certo e rilevante che invece di andare a beneficio delle situazioni meritevoli di tutela potrebbe portare a favorire comportamenti opportunistici.

Il PRESIDENTE ritiene che i profili finanziari connessi all'articolo 1-*quater* potrebbero essere superati qualora le operazioni di acquisto di immobili di mutuatari insolventi, da parte degli istituti di case popolari, sia prevista in termini di facoltà compatibilmente con le risorse disponibili e con riferimento a situazioni di insolvenza già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Di conseguenza preannuncia che, qualora dovessero essere trasmessi dall'Assemblea emendamenti volti a specificare i presupposti suindicati, esprimerà, a nome della Commissione ed ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento del Senato, un avviso favorevole.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, in relazione alle procedure di cui all'articolo 1-*quater* si tratti di una mera facoltà degli enti, posta in essere soltanto compatibilmente con l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e soltanto per le situazioni di insolvenza già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge».

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto contraria sulla proposta del relatore evidenziando che sull'articolo 1-*quater* il parere dovrebbe essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.1. Segnala, inoltre, che occorre acquisire una corretta quantificazione in relazione alle proposte 1.2, 1.100 e 1.4, che estendono i benefici rispettivamente per ulteriori 6 e 4 mesi, sembrando l'importo indicato seppur lievemente sottostimato. Rileva, poi, che determinano maggiori oneri le proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.11. Occorre, inoltre, acquisire conferma dell'invarianza della proposta 1.7. In relazione alla proposta 1.12, in ordine al capoverso 3-*bis* occorre acquisire conferma che le indicate risorse risultino disponibili; appare inoltre determinare maggiori oneri il capoverso 3-*ter*. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione esprime, quindi, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ad eccezione delle proposte 1.1, 1.100, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.12 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 16 dicembre 2008

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI avverte che i senatori BARBOLINI (*PD*) e COSTA (*PdL*) si sono riservati di presentare in una prossima seduta una bozza di Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana.

In relazione alla crisi finanziaria, il senatore LANNUTTI (*IdV*) giudica assolutamente urgente l'esame in Assemblea della mozione riguardante il nuovo ordine monetario internazionale: sollecita pertanto la Presidenza affinché tale questione sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il presidente BALDASSARRI, dopo una analoga sollecitazione del senatore BARBOLINI (*PD*), e dopo aver premesso che condivide le motivazioni della sollecitazione, ricorda che la questione non può che essere sottoposta ai Presidenti di ciascun Gruppo parlamentare, trattandosi dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sollecita l'attivazione di una procedura informativa volta ad acquisire elementi conoscitivi circa il piano di riassetto della Cassa depositi e prestiti, anche mediante l'audizione dei dirigenti di tale organismo.

Il presidente BALDASSARRI pur dichiarandosi d'accordo su tale iniziativa, assicura che la richiesta sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore FERRARA (*PdL*) chiede di rinviare la deliberazione sul provvedimento in titolo ad una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1075) SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che nella scorsa il relatore Sciascia aveva illustrato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta e che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere su tale emendamento.

Il sottosegretario MOLGORA nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.1, ritiene altresì opportuno che lo stesso sia riformulato al fine di non modificare la clausola di salvaguardia recata dal comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (*PD*), il presidente BALDASSARRI chiarisce il carattere tecnico della clausola di salvaguardia, rilevando peraltro che essa potrebbe risultare effettivamente superflua poiché il disegno di legge prevede oneri per una sola annualità.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) ritiene opportuno, anche sulla specifica questione sollevata dal Sottosegretario, attendere il parere della 5^a Commissione sull'emendamento già illustrato.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 16 dicembre 2008

60^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

(Seguito dell'esame rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata la discussione generale.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale rileva come le parti di competenza della Commissione siano alquanto scontate. Nel precisare che il provvedimento si sofferma prevalentemente sull'energia nucleare, che a suo avviso pone numerosi interrogativi, dichiara che il suo Gruppo non è pregiudizialmente contrario a tali misure, purchè siano fornite le dovute precisazioni. Ritiene infine che ulteriori riflessioni potranno scaturire, in sede di dichiarazione di voto, dalla proposta di parere che il Presidente relatore si accinge ad elaborare.

Il presidente relatore POSSA, nel rimarcare la rilevanza e il carattere innovativo delle disposizioni in materia di energia nucleare contenute nel disegno di legge n. 1195, puntualizza tuttavia che esse non riguardano gli ambiti di competenza della Commissione e pertanto non saranno oggetto di valutazione nella sua proposta di parere.

Non essendoci nessun altro iscritto nel dibattito, dichiara quindi chiusa la discussione generale, riservandosi di replicare e di illustrare uno schema di parere nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 49

Il senatore RUSCONI (*PD*) sollecita la ripresa della discussione sull'atto del Governo n. 49, inerente il riparto del Fondo per gli enti di ricerca.

Il PRESIDENTE fa presente che anche il dibattito sull'atto del Governo n. 49 proseguirà nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 16 dicembre 2008

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, accertata la mancanza del prescritto numero legale per il seguito dell'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 16 dicembre 2008

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sull'atto comunitario in titolo, evidenziando preliminarmente che il tema della produzione di qualità è ormai da tempo al centro dell'attenzione delle istituzioni e degli operatori economici dei diversi Paesi e delle diverse aree geografiche, con evidente particolare riferimento al settore agricolo e agroalimentare.

Si tratta di un tema che richiama considerazioni, a volte in rapporto dialettico fra loro, collegate alla tradizionale concezione della produzione agricola e altresì alle esigenze e tendenze legate ai mercati internazionali e agli scenari di globalizzazione in atto all'interno degli stessi.

Tali diverse e a volte contrastanti considerazioni hanno dato vita a scelte politiche, a discipline nazionali e sovranazionali, a rapporti economici nel contesto internazionale che appaiono ancora allo stato attuale in fase evolutiva e a volte di difficile conciliazione, assumendo rilievo sia le generali esigenze e prospettive delle economie di mercato sia le esigenze di tutela delle garanzie del prodotto e, più in generale, del consumatore.

In un quadro così delineato nei suoi tratti generali – prosegue la relatrice – appare opportuno richiamare l'attenzione sugli effetti della sempre più forte spinta economica dei mercati verso la globalizzazione, che tende a ridurre le caratteristiche peculiari e individuanti della produzione non soltanto agricola e agroalimentare, ma anche artigianale e di altri settori essenziali, anche in relazione alla pressione crescente operata nei confronti delle produzioni comunitarie da parte dei prodotti dei Paesi emergenti ottenuti a basso costo di produzione.

In tale contesto uno dei tratti caratterizzanti della produzione di qualità, ovvero il collegamento diretto alla tradizione e alla cultura legate al territorio, ha costituito e costituisce un evidente ostacolo alla spinta e alla concezione «globalizzante», che tende a ritenere il consumo del prodotto nazionale tradizionale come una forma di limitazione e di boicottaggio alla libera concorrenza dei mercati.

Occorre peraltro ricordare come, in un quadro economico in piena evoluzione, le scelte politiche comunitarie e nazionali, anche dei diversi Governi negli anni precedenti, abbiano sempre tenuto ferma la convinzione per cui la produzione di qualità resta un fondamentale punto di forza degli agricoltori, europei e nazionali, tale da porli in grado di affrontare le sfide commerciali legate ai nuovi mercati, secondo una scelta volta a privilegiare da un lato le garanzie e le aspettative dei consumatori, dall'altro lo stesso assetto ambientale e territoriale regionale, spesso collegato strettamente al prodotto e alla qualità dello stesso.

Il «Libro verde» in esame – prosegue la relatrice – predisposto dalla Commissione europea, si inserisce nel quadro generale precedentemente delineato, con la finalità di offrire lo spunto per la riflessione e le opinioni degli esperti, delle organizzazioni e degli operatori rispetto al tema in questione.

Con esso ha preso avvio una fase di consultazione volta a ricevere i contributi dei soggetti suindicati, al fine di orientare la migliore struttura politica e normativa in grado di individuare la qualità come una risorsa distintiva delle produzioni nell'ambito dell'Unione europea, tale da valorizzare le caratteristiche di un prodotto in relazione al luogo e al metodo di produzione, lasciando peraltro impregiudicate questioni pure rilevanti e in qualche modo correlate, quali la sicurezza alimentare e l'etichettatura nutrizionale, comunque trattate dalla Commissione europea in altre iniziative.

La promozione e la tutela della qualità dei prodotti agricoli, oggetto della riflessione intrapresa con il «Libro verde», viene dallo stesso all'attenzione degli operatori attraverso una serie di quesiti che si innestano all'interno di un'analisi basata su tre temi centrali: i requisiti di produzione e le norme di commercializzazione promosse dall'Unione Europea, i sistemi di qualità esistenti, e infine i sistemi di certificazione.

In riferimento alla I parte, dopo aver definito i requisiti di produzione esistenti in ambito comunitario e le loro finalità, la riflessione viene orientata in particolare sui prodotti importati, spesso assoggettati alla disciplina dei Paesi di produzione, anche in relazione alla eventualità di un'indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime utilizzate. Quanto alle norme di commercializzazione, la cui disciplina peraltro non abbraccia tutti i prodotti alimentari, la Commissione europea invita a valutare sia lo sviluppo dei termini obbligatori esistenti per la descrizione del prodotto, sia l'opportunità di un'estensione dei termini facoltativi, atti a fornire determinate e puntuali informazioni tecniche, sia infine le possibili opzioni per semplificare l'iter normativo, individuando un sistema di più agile ag-

giornamento e minori oneri amministrativi, tramite le ipotesi di deregolamentazione o del ricorso a una normativa semplificata.

La II parte – prosegue la relatrice – è dedicata ai sistemi di qualità specifici introdotti a livello comunitario, individuati nelle indicazioni geografiche, nelle specialità tradizionali garantite, nell'agricoltura biologica e nei prodotti di qualità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, al fine di una identificazione del prodotto in relazione a particolari qualità legate all'origine o al metodo produttivo.

Con riguardo alle indicazioni geografiche, per le quali esistono appositi registri in sede UE, ricomprendenti sia i prodotti DOP che IGP, particolare interesse assume la fase del controllo, affidato ad autorità pubbliche o ad organismi di certificazione privati quanto al rispetto del disciplinare del prodotto, mentre i controlli amministrativi sull'uso delle stesse è competenza degli Stati membri. L'analisi dell'attuale situazione è orientata a stimolare la riflessione su alcuni profili, quali l'eventuale adeguamento della normativa sull'uso, l'opportunità di una modifica del sistema con riferimento alla portata e al controllo della protezione, ulteriori e più rigorosi criteri per il riconoscimento e la registrazione delle indicazioni geografiche, la protezione delle stesse dai fenomeni di contraffazione rispetto ai Paesi fuori dell'UE, la possibilità di semplificazione e armonizzazione degli attuali sistemi di protezione previsti a livello comunitario.

Mentre il sistema delle specialità tradizionali garantite richiede una valutazione sulle modalità atte a migliorare la promozione di un settore che desta attualmente scarso interesse, maggiore rilievo è certamente da attribuire all'agricoltura biologica, disciplinata dal 1991 in sede comunitaria, che rappresenta un mercato decisamente attivo e in costante espansione, tuttavia ancora frammentato a livello nazionale, il quale necessita pertanto di valutazioni per un migliore funzionamento.

Dopo aver invitato a valutare il reale contributo del simbolo grafico distintivo dei prodotti originari delle regioni ultraperiferiche, il «Libro verde» pone la questione sulla adeguatezza di tutto l'attuale sistema e sulla eventuale necessità di una revisione dello stesso.

La III e ultima parte – prosegue la relatrice – verte sui sistemi di certificazione di qualità dei prodotti alimentari, i quali, sia nazionali che privati, hanno registrato nel periodo recente una forte crescita, in quanto correlati alla possibilità di rispondere alle esigenze dei consumatori. Tale diffusione ha assunto i caratteri di una proliferazione di certificazioni, che richiede un approfondimento da parte della Commissione europea, la quale pertanto invita alla riflessione su determinati aspetti. Tra questi, si segnalano il rischio di errore dei consumatori in base ai sistemi attuali, l'analisi di costi e benefici per gli agricoltori nell'aderire a tali sistemi, il ricorso a semplici orientamenti comunitari per favorire una evoluzione coerente dei sistemi di certificazione, in base a criteri da valutare e approfondire. Altro profilo di rilievo concerne la promozione dei prodotti di qualità in ambito internazionale grazie alla certificazione.

Conclusivamente, si ricorda come il «Libro verde» costituisca la prima fase di un *iter* decisionale, aperto alle riflessioni e ai contributi in

grado di fornire il supporto per la stesura di un documento di opzioni politiche, la cui pubblicazione è prevista per il maggio 2009.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda brevemente lo stato dell'*iter* legislativo dei disegni di legge nn. 1050, 793, 826, 1035, tutti attualmente *in itinere* in sede referente.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato, per la programmazione dei lavori, domani, mercoledì 17 dicembre, al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 16 dicembre 2008

38^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Lirosi, Garante per la sorveglianza dei prezzi, accompagnato dal dottor Bernardo Pizzetti, dirigente responsabile dell'Ufficio monitoraggio prezzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore POSSA (*PdL*) il quale sottolinea la grande importanza del disegno di legge in esame, composto di ben 33 articoli di cui 8 recano deleghe al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi: all'articolo 1 per disciplinare la configurazione giuridica delle reti di impresa; all'articolo 3, comma 2, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e del sistema degli incentivi per lo sviluppo del territorio; all'articolo 6, comma 1, per il riassetto della normativa per l'internazionalizzazione delle imprese all'articolo 6, comma 2, per la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; all'articolo 14, comma 1, per indicare i criteri disciplinanti la localizzazione nel territorio nazionale di impianti per la produzione elettrica nucleare, dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate; all'articolo 28, comma 2, per il riordino, la semplificazione e la

razionalizzazione del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria; all'articolo 29, comma 2, per il riordino dell'istituto della promozione industriale costituito in ente pubblico strumentale per il Ministero dello sviluppo economico; all'articolo 31, comma 1, per modificare le disposizioni a cui deve attenersi la SACE nella sua azione a favore della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Sono parimenti numerosi i decreti del Ministro dello sviluppo economico previsti nell'articolato.

L'oratore si sofferma quindi sulle disposizioni riguardanti la reintroduzione dell'energia nucleare in Italia, contenute in particolare negli articoli 14, 15 e 17. Il comma 1 dell'articolo 14 delega il Governo ad emanare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi che riguardano le principali tematiche relative alla reintroduzione della produzione elettrica nucleare nel Paese, tutte di straordinaria importanza: a tale proposito rileva che il termine del 30 giugno 2009 sembra estremamente ravvicinato in considerazione della grande complessità delle materie da disciplinare. Con particolare riguardo alla previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per le esecuzioni degli interventi, sarebbe opportuno emendare sul punto prevedendo forme di informazione sul ritorno al nucleare per tutti i cittadini, poiché l'intera popolazione ha bisogno di essere adeguatamente orientata in una materia non solo troppo poco conosciuta, ma su cui si è operata per un ventennio una profonda intossicazione mediatica antinucleare, basata su informazioni non veritiere. Ritiene assai interessante a questo riguardo, la campagna di informazioni sul nucleare condotta negli ultimi anni in Gran Bretagna. Un'altra possibile ipotesi emendativa potrebbe riguardare la previsione che nella valutazione dei siti per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare vengano esplicitamente considerate le infrastrutture di interconnessione con la rete elettrica, in modo da assicurare il dispacciamento e la fornitura di energia elettrica prodotta a vantaggio di tutto il Paese. La straordinaria importanza dell'articolo in esame si collega alla decisiva indicazione contenuta nell'articolo 7 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che ha previsto la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare come uno degli obiettivi a cui deve tendere la «strategia energetica nazionale».

L'oratore si sofferma poi sull'importanza del comma 3 dell'articolo 14, volto a limitare l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali davanti agli organi di giustizia amministrativa riguardanti la realizzazione delle opere concernenti il settore dell'energia. Si estendono così, al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti legittimi dalla Corte Costituzionale (le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 18 della Comunità Europea): in tal modo, dando fiducia agli operatori economici, si sostengono anche adeguati livelli di occupazione nel settore dell'energia. Il comma 1 dell'articolo 15, che riguarda le modalità di scelta della tipologia di impianti nu-

cleari realizzabili sul territorio nazionale, evidenzia una scelta tanto importante quanto complessa, per le ovvie implicazioni di sicurezza e di organizzazione. L'oratore esprime l'avviso che sia opportuno che la legge riconosca il ruolo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, mediante l'espressione del parere che tale organo esprime per l'individuazione delle tipologie degli impianti da realizzare: parere che risulta essere non solo necessario ma anche vincolante, alla luce delle funzioni assegnate alla medesima Agenzia dall'articolo 17, comma 4. Ove si volesse, per ipotesi, prevedere una scadenza temporale per l'adozione delle delibere del CIPE previste dal comma 1 dell'articolo 15, essa potrebbe essere stabilita in sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. Quanto al comma 2 dell'articolo 15 si propone di sostituire alla parola «consorzi», l'espressione «forme di compartecipazione di più soggetti». Il consorzio infatti è soltanto una delle possibili forme di compartecipazione di più soggetti imprenditoriali alla costruzione e/o all'esercizio di nuove centrali nucleari. Queste iniziative, richiedendo mezzi finanziari considerevoli e un ampio complesso di conoscenze tecniche, possono essere meglio realizzate con il concorso di più soggetti. La delibera CIPE prevista da questo comma potrebbe essere assunta entro 3 o 4 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. Quanto all'articolo 17 che istituisce la fondamentale Agenzia per la sicurezza nucleare, l'oratore si dichiara favorevole a che venga esplicitamente disposto che l'Agenzia è indipendente ed opera in piena autonomia tecnica, scientifica, regolamentare e finanziaria. Al riguardo va tenuto presente che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) indica degli *standard* che sono di norma applicati a tutti gli Stati membri. Tali *standard* prevedono che: a) l'indipendenza dell'Agenzia (denominata dall'IAEA «Autorità») sia definita per legge; b) in materia di sicurezza il legislatore dovrà adeguarsi alle prescrizioni dell'Agenzia, mentre dovrebbe essere previsto un sistema di «impugnazione» nei confronti delle decisioni assunte direttamente dall'Agenzia se non condivise dal Governo; c) l'Agenzia dovrebbe poter disporre di uno staff e di risorse adeguate. Tali *standard* sono stati recepiti dalla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2003/021 CNS.

Riguardo il comma 3 dell'articolo 17, il senatore Possa esprime l'avviso che potrebbe essere previsto che le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia, oltre alle disposizioni di cui al comma 15, siano attribuite all'Agenzia da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas. Esattamente come le attività e gli oneri derivanti dalla cancellazione delle attività nucleari in Italia dopo il referendum del novembre 1987 sono state finanziate dalla AEEG mediante la componente tariffaria A2 della bolletta elettrica. Il finanziamento tramite AEEG soddisfa anche ad uno degli *standard* sopra citati, precisamente a quello secondo il quale l'Agenzia dovrebbe definire il proprio *budget* indipendentemente dalle deliberazioni del Governo. Ove tale modalità di finanziamento dell'Agenzia fosse accolta, occorrerebbe conseguentemente modificare i commi 9 e 16 del medesimo articolo. L'Oratore sottolinea poi l'importanza dell'articolo 24

che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio sede di Roma tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento il senatore Possa accenna poi al comma 12 dell'articolo 18 che prevede che la Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministero dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 da disporre con decreti del medesimo Ministro con i produttori che vi aderiscano. Ritiene opportuna, a tale proposito una integrazione di tale comma, prevedendo un decreto di riformulazione delle modalità di conguaglio annuale al 30 aprile 2009, che attualmente appaiono eccessive in considerazione della evoluzione del prezzo del petrolio. Nel 2008 infatti, il prezzo del petrolio, cui è ancorata una delle tre voci che concorrono alla formazione del valore riconosciuto all'energia elettrica prodotta in ambito CIP 6/92, quella denominata CEC (costo evitato di combustibile), ha subito una evoluzione singolare, toccando massimi stratosferici, cui sono seguiti continui ribassi.

Il presidente CURSI rinvia quindi il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI avverte che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente del Garante per la sorveglianza dei prezzi

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Lirosi per la presenza alla seduta odierna.

Il dottor LIROSI illustra un documento, che consegna ai Commissari e svolge una approfondita ed aggiornata relazione. Ricorda i compiti assegnati al Garante per la sorveglianza dei prezzi e dà conto del confronto

avviato con numerose associazioni di categoria nonché del ruolo attivo svolto da molti cittadini che con le loro segnalazioni stanno agevolando l'attività del Garante. Fornisce quindi alcuni dati sulla dinamica dell'inflazione in Italia che, negli ultimi mesi, ha registrato una significativa riduzione ed osserva come si sta progressivamente esaurendo l'effetto dei rialzi dei prezzi delle materie prime dei primi sei mesi dell'anno. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'andamento dei prezzi dei prodotti alimentari con particolare riguardo alla pasta e al pane i cui aumenti risultano ingiustificati in considerazione del calo dei prezzi delle materie prime. Fornisce altresì ulteriori elementi informativi, rispetto alla precedente audizione svolta, con riguardo alla variazione dei prezzi industriali della benzina e del gasolio per autotrazione e del gasolio per riscaldamento. Da ultimo, si sofferma sul settore dei servizi con particolare riguardo al comparto del trasporto aereo, ferroviario e marittimo nonché sui rincari delle tariffe di alcuni servizi pubblici locali evidenziando la possibilità di ampi margini di intervento da parte del legislatore per predisporre apposite misure che assicurino una riduzione dei prezzi e delle tariffe.

Il presidente CURSI richiede alcuni chiarimenti in merito alla riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione nonché in relazione alla dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari, delle tariffe dei taxi e dei servizi pubblici locali con particolare riguardo al settore idrico e alla gestione dei rifiuti.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ringrazia il Garante per la sorveglianza sui prezzi per gli importanti elementi informativi forniti alla Commissione e ricorda quanto emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'Unione Petrolifera. Si sofferma, da ultimo, sulla necessità che la Commissione affronti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, le questioni relative ai prezzi e alla tariffe dei servizi pubblici locali.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) pone alcuni quesiti sulla dinamica dei prezzi della pasta e si sofferma sulle funzioni e sui compiti assegnati al Garante per la sorveglianza sui prezzi richiedendo quali interventi legislativi possono essere predisposti per rafforzarne i poteri a tutela dei consumatori.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) richiede quanto possa aver contribuito nella dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari, lo sviluppo di forme di vendita diretta dei prodotti stessi.

La senatrice SBARBATI (*PD*) si sofferma sull'opportunità che il Garante focalizzi la propria attività anche all'andamento delle rette praticate dalle scuole private per i servizi offerti in considerazione dell'importanza che riveste l'istruzione e la formazione.

Il dottor LIROSI, in risposta ai senatori intervenuti, fornisce alcuni ulteriori dati in merito alla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi con particolare riferimento al prezzo praticato negli altri Paesi dell'Unione europea e si sofferma quindi sui maggiori aspetti di criticità delle tariffe dei servizi pubblici locali, sulle quali sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei consumatori nonché sul comparto del turismo evidenziando la necessità che i *tours operator* eliminino l'addizionale carburante in considerazione della discesa dei prezzi registrata negli ultimi mesi. Da ultimo informa di aver convocato le principali industrie di marca della pasta ed assicura l'impegno del Garante nell'acquisire tutti gli elementi di particolare rilievo sulle rette applicate dagli istituti con particolare riguardo agli asili nido.

Il presidente CURSI ringrazia nuovamente il dottor Lirosi per il contributo apportato ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 16 dicembre 2008

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il programma dei lavori per il periodo successivo alla pausa per le festività di fine anno, già concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 10 dicembre, informa che il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale ha dato la propria disponibilità a intervenire, in una seduta che sarà convocata mercoledì 21 gennaio 2009 nel consueto orario pomeridiano, per riferire sugli esiti della consultazione pubblica sul «Libro verde sul futuro del modello sociale» e sulla conseguente predisposizione del cosiddetto «Libro bianco».

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE propone quindi di integrare l'ordine del giorno della Commissione per la seduta convocata domani, 17 dicembre, con una proposta di questione di competenza per il disegno di legge n. 1012, d'iniziativa del senatore Massimo Garavaglia ed altri, recante «Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato», assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994 e 1095, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1188 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1188, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994 e 1095 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 984 e 1095, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 1188, a firma della senatrice Bianconi, che si propone, nel contesto «dell'alleanza terapeutica», di dare piena attuazione al principio del consenso informato alle cure mediche, in armonia con una precisa scelta a sostegno del valore della vita, anche nella sua fase terminale. Per tale motivo il disegno di legge in esame ritiene di affrontare preliminarmente e organicamente i nodi del consenso e del dissenso informati, che riguardano tutto il sistema di cura dei malati, e che incidono solo per una parte numericamente modesta (ma di fondamentale rilievo etico e sociale) sulla problematica della vita nella fase terminale.

Al Capo I, il disegno di legge prevede espressamente i divieti di qualsiasi forma di eutanasia, anche attraverso pratiche omissive, e di suicidio assistito; è inoltre sancito il divieto di accanimento terapeutico, configurabile qualora il trattamento sanitario appaia sproporzionato e non efficace rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa, in condizioni di morte prevista come imminente.

Al contrario di altri disegni di legge all'esame della Commissione, l'A.S. n. 1188 non introduce l'istituto delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia, contemplando invece in maniera dettagliata il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari. Si prescrive, infatti, la redazione di un piano di cura, sottoscritto dal medico curante e dal paziente, per dar voce all'alleanza terapeutica. In ogni caso, il piano di cura, sempre

rinnovabile e parte integrante della cartella clinica, non può contenere indicazioni volte a cagionare la morte del paziente – anche attraverso omissioni o sospensioni di trattamenti – o desideri volti alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione. Nel caso di pazienti minorenni, o interdetti o inabilitati, il piano è sottoscritto dai soggetti che esercitano la potestà parentale, dal tutore o dal curatore; nel caso di paziente temporaneamente incapace di intendere e di volere, il piano è sottoscritto dal fiduciario, se indicato in precedenza dall'interessato, o, in mancanza, dal «più prossimo dei congiunti reperibile senza danno per il paziente».

Il disegno di legge n. 1188 prevede inoltre che, in presenza di soggetto non in grado di esprimere la sua volontà e non assistito da soggetto legittimato, nonché in assenza di piano di cura, il medico provveda, secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi dal paziente in precedenza. Se il medico non intende dare seguito a tali desideri, deve indicare le motivazioni della decisione nella cartella clinica. Il medico che provveda a un trattamento sanitario ritenendolo in scienza e coscienza necessario per l'incolumità del paziente, ancorché non consentito o non previsto dal piano di cura, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica. Si introduce, inoltre, all'articolo 14 la possibilità di sanzioni pecuniarie (da 5.000 ai 10.000 euro) ogni qualvolta il medico agisca in violazione delle norme in materia di consenso informato.

Segnala che il Capo III, concernente le cure palliative, rimarrà estraneo al dibattito in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, secondo quanto stabilito nella seduta del 1° ottobre scorso.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1188 con quello già avviato degli altri disegni di legge in titolo, preannunciando infine la presentazione di un testo unificato per le iniziative in titolo.

Concorda la Commissione.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede, ai fini dell'elaborazione del testo unificato, di poter attendere l'assegnazione del disegno di legge n. 1238, presentato a sua firma.

Il PRESIDENTE assicura che, ove assegnato, il disegno di legge n. 1238 sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Commissione convocate per la settimana in corso.

Dà quindi conto di una lettera con la quale il Presidente del Senato informa che la Commissione giustizia ha chiesto una riassegnazione dei disegni di legge presentati in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento alle Commissioni riunite 2^a e 12^a.

Dopo un breve intervento del senatore COSENTINO (*PD*) e del senatore Ignazio MARINO (*PD*), il PRESIDENTE comunica l'intendimento

chiedere al Presidente del Senato, di confermare l'attuale assegnazione dei disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(50) TOMASSINI e MALAN. – *Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*

(352) CARRARA ed altri. – *Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie*

(1067) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria*

(1183) BIANCHI. – *Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 50, 352 e 1067, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1183 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1183, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 50, 352 e 1067 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 50, 352 e 1067, sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*), riferisce sul disegno di legge n. 1183, a firma della senatrice Bianchi, volto alla definizione di misure per la tutela della salute e della sicurezza del paziente e degli operatori sanitari e per la gestione del rischio clinico per le strutture sanitarie pubbliche, nonché quelle private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Dopo aver manifestato apprezzamento per la puntuale disamina dell'evoluzione normativa in materia contenuta nella relazione che accompagna il provvedimento, dà conto delle principali disposizioni che compongono la proposta, soffermandosi in particolare sugli articoli da 12 a 17, i quali prevedono l'istituzione di una commissione consultiva permanente per la prevenzione e gestione del rischio clinico, denominata Osservatorio nazionale, nonché di un'Agenzia nazionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei sistemi sanitari (AIRM), come organo ausiliario dell'Osservatorio medesimo.

Sottolinea inoltre l'articolo 18, che, con riferimento alle amministrazioni pubbliche regionali, contempla l'individuazione di un organo regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente; l'articolo 19 istituisce, presso ogni Regione, il Fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da *alea* terapeutica (FAT), per danni, sofferti dal paziente, non riconducibili a responsabilità professionale del personale sanitario o della relativa struttura.

Evidenzia quindi l'articolo 21, che introduce l'obbligo, a carico di tutte le strutture sanitarie ospedaliere, pubbliche e private, di copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.

Conclude infine proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1183 a quello, già avviato, degli altri disegni di legge in titolo, preannunciando la presentazione di un testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 718

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) invita la Presidenza a sollecitare il Governo a presentare la relazione tecnica sul disegno di legge n. 718, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, richiesta nella seduta della Commissione bilancio del 24 settembre scorso.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) assicura che solleciterà il Governo a presentare la relazione tecnica come richiesto dal senatore Calabrò sul disegno di legge n. 718.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta convocata per domani, 17 dicembre, con una proposta di questione di competenza per il disegno di legge n. 1012, d'iniziativa del senatore Massimo Garavaglia ed altri, recante «Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato».

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione di domani, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,45. Conseguentemente, la riunione della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,45 è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 16 dicembre 2008

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ comunica che nella mattina di oggi la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Nelle more e in considerazione dell'eventualità dell'assegnazione del disegno di legge di conversione, è possibile prevedere che la Commissione ne inizierà l'esame nel pomeriggio di domani, alle ore 15, per proseguirlo con una seduta notturna alle ore 20,30 sempre nella giornata di domani e successivamente, nella giornata di giovedì, con una seduta antimeridiana ed una pomeridiana.

Considerata l'urgenza di esaminare il provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 17 dicembre, nell'ipotesi che esso sia assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Martedì 16 dicembre 2008

IN SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sull'ordine dei lavori

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame dei provvedimenti C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)

(C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011

(C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

(Esame congiunto e conclusione- Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, riferisce sul contenuto dei provvedimenti in titolo. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione sul disegno di legge finanziaria, con specifico riferimento alle norme modificate nel corso dell'esame al Senato, segnala che il comma 45 dell'articolo 2 dispone che le modalità di erogazione del

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati. Evidenzia che il comma 46 prevede che il predetto Fondo è integrato di ventidue milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di ventisette milioni di euro per l'anno 2011. rileva che, ai sensi del comma 47, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione. Osserva che il comma 48 statuisce che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Riferisce che l'articolo 3 reca norme qualificate quali principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, tese ad assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Sottolinea che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza: per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni; il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere. Illustra quindi il disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, che presenta significative novità rispetto allo scorso anno: sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legi-

slazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto legge n. 112 del 2008, con cui è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011. Rileva che, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell'anno 2011, si prevede una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, escluse le spese di carattere obbligatorio: le spese relative a stipendi, pensioni e altre spese fisse; le spese per interessi; le poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) valuta con favore le modifiche apportate al testo del disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame al Senato. Dichiarò tuttavia che l'impostazione dei documenti di bilancio in titolo non appare condivisibile e non consente di affrontare efficacemente le criticità che caratterizzano l'attuale quadro socio-economico del Paese. Dichiarò quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(S. 1117 Governo) (Parere alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta di giovedì 11 dicembre 2008.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere da lui predisposta e presentata nella precedente seduta (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di giovedì 11 dicembre 2008*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore nel recepire, nella proposta di parere da lui predisposta, le diverse posizioni e gli orientamenti manifestati nel corso del dibattito. Ravvisa l'esigenza di apporre alla proposta di parere la specifica condizione che la riforma del federalismo fiscale sia coordinata all'approvazione della Carta delle autonomie. Ritiene utile estendere alle aree dell'Obiettivo 1, contemplate dalla normativa comunitaria, il contenuto dell'osservazione apposta alla proposta di parere afferente al riconoscimento fiscale ed economico delle specificità insulari. Valuta favorevolmente la proposta che il fondo di perequazione si configuri in analogia al modello

europeo basato sul sistema del patto di convergenza, nonché l'esigenza di integrare la composizione della Commissione per le questioni regionali evitando la sovrapposizione di organismi parlamentari distinti che svolgano le medesime attività in ordine all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta di parere del relatore, invita la Commissione a valutare con attenzione la circostanza che il percorso riformatore che approderà all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione risulta privo, allo stato, di una base condivisa di dati numerici ed elementi informativi riferibili alle diverse regioni. Auspica pertanto che si possa delineare quanto prima una sede istituzionale appropriata, una sorta di cabina di regia, ove possano essere confrontati e condivisi i dati quantitativi che dovranno necessariamente completare le diverse previsioni normative in materia di federalismo fiscale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) esprime un convinto ringraziamento nei confronti del presidente che, in qualità di relatore, ha saputo porre a sintesi le diverse prospettive e sollecitazioni emerse nel corso del dibattito. Sostiene che il gruppo della Lega ha il merito di aver posto il tema dell'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Richiama al riguardo le iniziative promosse dai governi di centro-sinistra, nonché il contributo fornito nell'attuale legislatura con la presentazione di un apposito disegno di legge sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; fa notare al riguardo che il disegno di legge presentato dal gruppo del PD al Senato non si delinea quale testo alternativo a quello del Governo bensì rappresenta uno stimolo ed un contributo ai lavori delle Commissioni di merito e testimonia l'ampia disponibilità dell'opposizione ad attuare la riforma. Avanza rilievi critici sulla scelta di definire un nuovo assetto della fiscalità dei diversi livelli di governo del territorio prima ancora di aver definito compiti e funzioni delle regioni. Dichiaro di concordare con il deputato Pepe in ordine alla necessità di apporre al parere una condizione volta a sollecitare un coordinamento ed un esame contestuale dei disegni di legge in materia di federalismo fiscale e di competenze e definizione delle funzioni delle regioni. Ritiene necessario ridurre il previsto termine di due anni per l'esercizio della delega; rammenta al riguardo che i presidenti dei consigli regionali del Friuli Venezia-Giulia e della Lombardia hanno auspicato che la riforma possa compiersi in tempi rapidi. Rileva che il suo gruppo prospetta ulteriori approfondimenti dei profili della competitività, della redistribuzione intesa nel senso di efficientamento di sistema e della responsabilizzazione dei decisori pubblici. Sostiene che occorre assicurare l'eguaglianza fra tutti i cittadini e che ciò possa avvenire solo con un assetto nuovo dei poteri di governo del territorio in cui si coniughi l'equità alla responsabilità. Ritiene necessario avviare l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, monitorare e porre in rilievo la definizione dei livelli essenziali delle presta-

zioni, i costi *standard*, la perequazione ed il tema delle premialità e degli incentivi nei confronti degli enti locali virtuosi. Valuta con favore l'indicazione, che si evince dalla proposta di parere del relatore, di una sollecita integrazione della composizione della Commissione per le questioni regionali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Dichiaro infine il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore, che ritiene particolarmente dettagliata ed incisiva. Fa notare che la riforma del federalismo fiscale deve necessariamente essere incentrata sui principi della responsabilità, dell'equità e dell'efficienza. Sostiene che il federalismo fiscale non possa rappresentare uno strumento di parte, ma debba essere funzionale alle esigenze dell'intero Paese. Evidenzia che la preventiva conoscenza dei dati quantitativi avrebbe consentito di valutare più agevolmente l'impatto e gli effetti della riforma, tuttavia taluni principi affermati nel testo in esame non possono che essere favorevolmente valutati e risultano infatti condivisi dalle diverse forze politiche. Sostiene che, nell'attuazione della riforma, occorra promuovere e diffondere nel Paese la consapevolezza che il federalismo fiscale costituisca uno strumento utile e necessario, capace di generare una nuova responsabilità pubblica. Dichiaro quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) si associa ai ringraziamenti rivolti al presidente per l'impegno profuso nell'elaborazione della proposta di parere. Condivide l'indicazione che si precisi nel parere, con un'apposita condizione, l'esigenza di un contestuale esame del disegno di legge in oggetto con la Carta delle autonomie. Esprime perplessità sulla proposta di estendere il riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo alle aree dell'Obiettivo 1, che già beneficiano delle agevolazioni dell'Unione europea. Ritiene preferibile al riguardo aggiungere invece il riferimento alle aree montane svantaggiate. Nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere, auspica una tempestiva approvazione del testo in esame.

Il deputato Mauro PILI (*PdL*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore ed evidenzia l'incisivo ruolo che su tale tema potrebbe acquisire la Commissione quale sede istituzionale di approfondimento dei contenuti della riforma. Auspica quindi l'approvazione, da parte della Commissione medesima, di un apposito documento in cui si evidenzi il profilo costituzionale della Commissione ed il ruolo che essa può svolgere nel corso dell'*iter* della riforma. Registra con favore un'inversione di tendenza, ovvero il passaggio da un percorso dettato in modo unilaterale sulle riforme istituzionali ad un percorso politico condiviso e costruttivo: cita al riguardo il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni sul provvedimento in esame e l'attenzione e disponibilità mostrata dai gruppi dell'opposizione sul testo medesimo, testimoniata anche dalla

dichiarazione di astensione del capogruppo del PD sulla proposta di parere del relatore. Apprezza il contenuto della proposta di parere, in particolare evidenzia la proposta di favorire l'innovativo passaggio culturale da un sistema di sussidiarietà verticale alla sussidiarietà orizzontale. Fa notare che in merito al fondo perequativo, finalizzato a sostenere le aree del Paese che patiscono un maggiore *deficit* fiscale, occorre approntare un efficace piano di riallineamento. Avanza quindi la richiesta che si apponga al parere predisposto dal relatore la condizione che sia affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e che si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente, in relazione alle specificità insulari.

Il deputato Ugo LISI (*PdL*) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore, che ritiene particolarmente articolata ed utile ad evidenziare i profili di rilievo e le criticità che connotano il testo in esame. Apprezza l'osservazione volta a sollecitare l'integrazione della composizione della Commissione con i rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinché possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze delle autonomie territoriali e possa essere altresì rilanciato il ruolo costituzionale della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

(C. 1972 Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese: il comma 1 sospende l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici; per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo. In merito all'articolo 11, evidenzia che

la disposizione destina risorse al rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese con le disponibilità di altri fondi di garanzia; la norma prevede che la dotazione del Fondo di garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e altri enti e organismi pubblici. Si sofferma quindi sull'articolo 18, volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale: il comma 1 dispone che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, ove affluiscono le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, nonché al Fondo infrastrutture, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ed alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; la riprogrammazione delle risorse disponibili del FAS deve essere effettuata nel pieno rispetto delle competenze regionali e del criterio di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo medesimo. Riferisce che l'articolo 20, al comma 1, prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli investimenti pubblici di competenza statale, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a procedure derogatorie, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti; per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sottolinea che la disposizione è volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, con decreto, all'individuazione delle risorse finanziarie ed alla fissazione di termini e istituendo un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi; nel caso in cui non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Fa notare che qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle ri-

sorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione; il comma 5 dispone che, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 23, che autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale; ai sensi del comma 2, al procedimento si applica l'istituto del silenzio-assenso: decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, questa si intende approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. Rileva che è riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Precisa che successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell'ente competente; è fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alle regioni è garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme in oggetto. Sottolinea quindi che l'articolo 25, al comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A. rileva che l'effettiva erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei predetti contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficientamento e razionalizzazione; tali criteri dovranno assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*), intervenendo in relazione alla discipline dei fondi FAS, raccomanda l'esigenza che si eviti di disperdere e rendere frammentario il loro utilizzo. Osserva quindi, in ordine all'articolo 20, che sarebbe opportuno un maggiore coordinamento nella esecuzione delle opere di interesse nazionale con quelle di interesse regionale.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

**Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)
(C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1713 B Governo, approvato dalla Camera e dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria per l'anno 2009», ed il disegno di legge C. 1713 B Governo, approvato dalla Camera e dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011», su cui la Commissione ha già espresso parere alla V Commissione della Camera ed alla 5ª Commissione del Senato;

rilevato che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente limitata rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi della quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con «l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico»;

preso atto delle previsioni del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 2, commi da 45 a 48, e di cui all'articolo 3, relative, rispettivamente, al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, alla disciplina sanzionatoria per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 ed alle misure di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;

rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando talune riduzioni delle dotazioni finanziarie delle

missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (S. 1117 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1117, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato;

considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti del perimetro entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valutino le Commissioni di merito la necessità, all'articolo 2, di ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega;

2) all'articolo 2, comma 4, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

3) si preveda l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale complessiva;

4) si persegua l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e si attivino strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari;

5) all'articolo 6, comma 1, lettera b), si definiscano i parametri del costo *standard*, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al dise-

gno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera *d*) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;

6) si prevedano modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi, volta a promuovere l'efficienza dei comportamenti amministrativi;

7) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocatione delle risorse;

8) sia inoltre affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) si definisca la portata della lettera *n*) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed *extra*-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici;

d) si preveda un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati, in particolare rispetto alla lotta all'evasione fiscale;

e) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera *q*), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì preci-

sati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *u*), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali;

f) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera *v*), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e *favor* per l'iniziativa dei cittadini;

g) si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte «rilevante» dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate, atteso che il concetto di «rilevanza» appare suscettibile di interpretazioni non univoche;

h) all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

i) si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare;

l) all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

m) si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi *standard* dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali;

n) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;

o) siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili;

p) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;

q) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinarsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

r) si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata;

s) si valuti, in sede di approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'esigenza di dar vita, ad un organo in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo;

t) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.

ALLEGATO 3

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo)

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

preso atto che il Governo ha dichiarato che intende modificare l'articolo 29 del testo in esame al fine di eliminare la retroattività al 2008 delle norme recate dalla predetta disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra cui la specifica prescrizione secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'ente abbia provveduto il proponente debba confermare entro una data certa che realizzerà l'opera avvalendosi del silenzio-assenso, nonché che all'autorizzazione avvenuta con il predetto istituto del silenzio-assenso si applicano le norme della procedura ordinaria; sia altresì previsto che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formu-

lazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse;

c) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 16 dicembre 2008

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
Riccardo VILLARI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Intervengono per la RAI il Presidente, dottor Claudio Petruccioli, e il Direttore generale, dottor Claudio Cappon.

Il presidente VILLARI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito del dibattito sull'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI
(Seguito e conclusione)

Il presidente VILLARI, dopo avere ricordato che il dibattito sull'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI ha avuto inizio nella scorsa seduta, in occasione della quale il presidente Petruccioli ha svolto la propria replica, dà la parola al direttore generale Cappon.

Il direttore generale CAPPON, in risposta a quesiti posti dai Commissari, fa presente che sono in corso di realizzazione gli adempimenti previsti nel contratto di servizio, riguardanti, ad esempio, la sottotitolazione dei programmi e il servizio Qualitel rispetto al quale, tuttavia, si registra una difficoltà nella elaborazione dei principi di rilevazione. Per quanto concerne gli altri impegni – riguardanti la digitalizzazione terrestre e l'ammmodernamento degli apparati – sottolinea la necessità che la RAI disponga di

adeguate risorse pubbliche, fermo restando che resta da chiarire, in primo luogo, se la RAI agisca come impresa o come una pubblica amministrazione.

Con riferimento al quadro economico, conferma che la RAI è un'azienda solida, con un bilancio in sostanziale pareggio, anche se non vanno nascosti i rischi derivanti dalle sfide legate ad alcuni cambiamenti di tipo tecnologico. Sottolinea, inoltre, che nel bilancio è prevista una apposita contabilità separata da cui risulta il saldo dell'attività pubblica rispetto a quella commerciale. Su richiesta del senatore BUTTI precisa che tali dati sulla contabilità separata non hanno natura riservata e potrebbero essere resi disponibili per la Commissione.

In relazione ai quesiti avanzati in tema di pluralismo, si sofferma su alcuni programmi del servizio pubblico, a partire dalla trasmissione «Che tempo che fa» rispetto alla quale, complessivamente, si ravvisa una situazione di sostanziale equilibrio tra le parti politiche, giacché negli ultimi mesi, a fronte di due esponenti politici riconducibili all'area di centro-sinistra ospiti della trasmissione, risulta che sia il Presidente della Camera che il Ministro dell'interno, avevano già concordato la loro partecipazione che, però, non ha potuto avere effettivamente luogo a causa di sopraggiunti impegni istituzionali.

Per quanto concerne la trasmissione «Anno Zero» rileva che la raccolta pubblicitaria è superiore ai costi e – su sollecitazione del deputato Jole SANTELLI – che gli opinionisti presenti nella trasmissione usufruiscono di un regolare un contratto retribuito.

Il senatore BUTTI, i deputati LANDOLFI e MAZZUCA invitano il Direttore generale della RAI a fornire maggiori ragguagli sui compensi dei giornalisti e degli opinionisti.

L'onorevole LAINATI ricorda che nella scorsa legislatura il Gruppo dell'Udeur reiterò, in sede di sindacato ispettivo, la richiesta di conoscere i compensi spettanti a Michele Santoro; in quel caso, la Commissione appurò l'esistenza di diverse posizioni contrattuali che legavano tale professionista alla RAI.

Il direttore generale CAPPON fa presente che l'operatività delle disposizioni, previste nella legge finanziaria, che disponevano l'obbligo di pubblicare i compensi dei professionisti che svolgono la loro attività presso la RAI è stata sospesa, in attesa del varo di un regolamento attuativo. In generale, osserva, però, che la RAI non dovrebbe essere posta in condizioni di svantaggio rispetto ai competitori privati che tengono riservati i dati relativi ai compensi.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo avere ribadito che non sussiste un obbligo in tal senso, sottolinea che la pubblicazione dei dati dei singoli contratti ha comunque luogo nel momento in cui la RAI trasferisce la propria contabilità alla Corte dei conti.

Il direttore generale CAPPON rileva altresì che il servizio pubblico è fortemente impegnato sul fronte del contenimento dei costi, come, ad esempio, è accaduto per l'acquisizione dei diritti sportivi e per le esclusive. Dopo aver fatto presente che risultano fuori luogo le polemiche che si sono accese in seguito alla messa in onda del film «I segreti di Brokeback Mountain», e che le spiegazioni tecniche fornite al riguardo sono state del tutto ignorate, sottolinea infine che il futuro del servizio pubblico dipende dall'adeguamento delle regole di *governance* aziendale, dallo *status* giuridico dell'azienda – se cioè essa debba operare in regime di diritto pubblico ovvero, piuttosto, di diritto privato – nonché dal quadro delle risorse pubbliche disponibili.

Il presidente PETRUCCIOLI, su richiesta del senatore BUTTI, consegna i dati di ascolto di Radio RAI relativi al 2008.

Il presidente VILLARI, dopo aver fatto presente che tale documentazione resterà agli atti della Commissione e sarà distribuita a tutti i Commissari, ringrazia il Presidente e il Direttore generale della RAI per aver consentito un dibattito ampio e approfondito.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

(Esame e rinvio)

Il relatore, onorevole BELTRANDI, illustra la bozza di risoluzione in titolo, il cui contenuto riprende quello della risoluzione approvata nella scorsa legislatura, con una sola modifica, prevista all'articolo 1, comma 2, in base alla quale la RAI dovrà rispondere entro 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni e dei quesiti. Al riguardo prospetta, anzi, l'opportunità che il termine sia ristretto ai cinque giorni. Sottolinea inoltre che la bozza di risoluzione garantisce le esigenze del sindacato ispettivo, affidando al Presidente della Commissione e all'Ufficio di Presidenza una capacità di filtro dei quesiti.

Coglie, infine, l'occasione per auspicare che in tempi rapidi la Commissione possa esaminare l'altra risoluzione iscritta all'ordine del giorno.

Il senatore BUTTI, nel condividere il testo della bozza di risoluzione illustrato dal relatore, compresa l'eventuale riduzione del termine, ricorda che nella passata legislatura, oltre all'esigenza di avere un tempo certo nelle risposte ai quesiti, si pose il problema della competenza dei soggetti chiamati a rispondere a tali segnalazioni.

Il presidente VILLARI, dopo aver fatto presente che la bozza di risoluzione illustrata dal relatore Beltrandi sarà distribuita a tutti i Commissari e che nella prossima seduta verrà avviato l'esame anche della risoluzione in materia di tribune politiche tematiche, coglie l'occasione per sot-

tolineare come l'attività della Commissione, improntata, dopo la lunga forzata inerzia, a grande dinamismo, sia stata particolarmente intensa in queste prime settimane di lavoro. Ed infatti, oltre ad aver proceduto all'approvazione delle disposizioni in materia di comunicazione politica concernenti le elezioni tenutesi nella regione Abruzzo, si è svolta una proficua interlocuzione con i vertici aziendali della RAI e si è avviato l'esame della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della RAI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 16 dicembre 2008

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE esprime il suo apprezzamento per la brillante operazione condotta nella giornata odierna dalle forze dell'ordine di Palermo che ha consentito l'arresto di un centinaio di appartenenti all'organizzazione Cosa nostra.

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008

Il PRESIDENTE ricorda che hanno già preso la parola i deputati Di Pietro e Garavini e i senatori Lumia, Serra e Garraffa.

Intervengono il deputato NAPOLI e il senatore MARITATI.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,00 e riprendono in seduta pubblica alle ore 15,10.

Intervengono il senatore GENTILE, il deputato BUONANNO e il senatore LI GOTTI cui segue una breve replica del PRESIDENTE.

Sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e della Commissione

Il PRESIDENTE avverte che, in ragione dei concomitanti lavori delle due Assemblee, la riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è sconvocata e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è nuovamente convocato domani alle ore 13,30. Comunica altresì che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 14, avvertendo che, ove necessario, potrà nuovamente essere convocata in seduta notturna al termine dei lavori delle due Assemblee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 16 dicembre 2008

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2004 dell'EPAP sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato I*).

La senatrice Franca DONAGGIO (PD), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sulle spese di gestione relativamente alle quali riterrebbe opportuno un approfondimento in sede di esame dei prossimi bilanci.

Illustra quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive con condizione:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2004 relativi all'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);

premessi che:

a) l'Ente si trova, per tutte le categorie rappresentate, nella fase iniziale di evoluzione della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo; una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi;

b) tutte le grandezze osservate risentono di tali condizioni: tra queste il livello dei costi di gestione che, a fronte di un livello minimo funzionale, non sono ancora ammortizzati dalle economie di scala derivanti dall'ampliarsi del numero delle erogazioni;

c) anche la gestione del patrimonio è quella tipica di un Ente giovane, orientata quasi esclusivamente verso l'investimento mobiliare, che rappresenta la garanzia al pagamento delle prestazioni future;

d) l'analisi di lungo periodo mostra una situazione di mantenimento sostanziale degli attuali equilibri, su valori propri di una gestione più matura. Nel lungo periodo si manifestano all'interno delle quattro categorie gestite delle piccole differenze nell'andamento dei principali indicatori, dovute alle specifiche caratteristiche strutturali di ciascuna gestione e in particolare ai diversi andamenti demografici, ma che non ne modificano in maniera significativa le sostanziali caratteristiche di stabilità;

e) dal lato dell'adeguatezza delle prestazioni tutti gli indicatori, in primo luogo il metodo di calcolo contributivo, nonché l'attuale livello dell'aliquota legale richiedono, indistintamente per tutte e quattro le categorie gestite, un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni, anche rispetto ai redditi professionali medi degli iscritti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

– si rileva la necessità, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali, di riequilibrare il patrimonio mobiliare con titoli a basso indice di rischio».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOI)
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 dell'ONAOI sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 relativi all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOI);

premesso che:

a) la Fondazione Onaosi in seguito alle modifiche normative introdotte con la legge finanziaria per il 2007 vede ridursi il numero degli iscritti a poco più di 1/3 e conseguentemente le entrate contributive;

b) a fronte di tale situazione, esaminando i dati riportati nel bilancio tecnico al 2003, si può comunque considerare come la gestione sia caratterizzata, anche nel lungo periodo, da una tendenziale permanenza su valori di equilibrio: il saldo assistenziale rimane positivo, così come il patrimonio dell'Ente che mostra una crescita modesta, ma continua nel tempo e comunque sufficiente a garantire un grado di copertura patrimoniale rispetto alle prestazioni sempre superiore al livello di garanzia richiesto;

c) a fronte di ciò si osserva tuttavia una tendenza alla crescita nel tempo, per il periodo osservato dei costi di gestione, accanto a rendimenti del patrimonio investito decrescenti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

si rileva la necessità, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali, di riequilibrare il patrimonio mobiliare con titoli a basso indice di rischio

e con la seguente osservazione:

– valuti l'ente, a fronte della riduzione del numero degli iscritti e delle entrate contributive, nonché dei rendimenti decrescenti del patrimonio, l'opportunità di ridurre i costi di gestione».

La senatrice Franca DONAGGIO (PD), concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizione e osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 98 del 25 novembre 2008, dalla pagina 229 alla pagina 241 sostituire le tabelle e i grafici pubblicati con i seguenti:



Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2005	498	197	300	97	397	3.367	15.274	113.007
2010	699	273	426	200	625	6.012	17.617	133.517
2015	895	490	405	345	750	9.582	25.040	137.181
2020	1.099	883	217	499	715	13.270	37.325	143.216
2025	1.316	1.347	-32	635	604	16.552	49.890	148.248
2030	1.544	2.029	-486	725	239	18.620	65.582	154.854
2035	1.799	2.983	-1.184	694	-490	17.777	83.260	162.954
2040	2.092	4.104	-2.012	467	-1.544	12.257	96.505	168.514
2043	2.267	4.780	-2.513	213	-2.300	6.172	100.267	168.762




Grafico 3. Rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
(aliquota contributiva di equilibrio)




Grafico 4. Scomposizione della variazione del rapporto
spesa per pensioni/redditi professionali
(tassi di crescita medi annui)




Grafico 5. Determinanti del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali





Grafico 6. Evoluzione delle prestazioni pensionistiche
(variazioni medie annue tra il 2005 e il 2043)



ALLEGATO 1

**RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007
E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2004 DELL'ENTE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE***Premessa*

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap) è stato istituito a seguito del decreto legislativo n. 103 del 1996. L'Ente assicura gli iscritti agli ordini professionali delle categorie di dottore agronomo e dottore forestale, attuario, chimico e geologo, che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

L'Epap eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, di inabilità, di invalidità, di reversibilità e l'indennità di maternità). In aggiunta l'Ente nei limiti della disponibilità del bilancio può corrispondere agli iscritti alcune prestazioni assistenziali (assistenza integrativa sanitaria, sussidi, agevolazioni in caso di calamità naturali, piccoli prestiti).

Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni

L'Epap richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo pari al 10% del reddito professionale con facoltà opzionale di applicare un'aliquota superiore, in un intervallo previsto tra il 12% -14% -16% -18% o una percentuale pari all'aliquota massima tempo per tempo vigente nella gestione separata dei parasubordinati dell'Inps (23% nel 2007), con opzione ripetibile annualmente. È comunque dovuto un contributo minimo che è pari a € 518, per l'anno 2006. Per gli iscritti fino a 30 anni, qualora siano tenuti al solo versamento dei contributi minimi, l'Ente consente di ridurre il contributo soggettivo al 30% per i primi 3 anni di iscrizione. Gli iscritti ultrasessantacinquenni possono versare il solo contributo integrativo. Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessino l'attività professionale e non abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi hanno diritto alla restituzione dei contributi versati.

Gli iscritti sono tenuti, inoltre, a versare un contributo integrativo la cui percentuale di calcolo è pari al 2% del volume di affari IVA. È comunque dovuto un contributo integrativo minimo pari a € 73.

Infine, il contributo di maternità è pari a un ammontare fisso annuo, a carico di tutti gli iscritti, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione. Per l'anno 2006 esso ammonta a € 44.

La pensione di vecchiaia spetta agli iscritti che abbiano compiuto 65 anni di età, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati. L'importo della pensione è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo. Le pensioni sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi ISTAT. Il pensionato che continui a versare dopo il raggiungimento della pensione ha diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione, liquidato ogni 2 anni.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nel 2006 l'Epap presenta un numero di iscritti pari a 17.101 di cui 3.161 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2005 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta un tasso di variazione pari al 3,8%. Nell'ultimo anno di osservazione, l'età media degli iscritti è pari a 42,5 anni in media e a circa 38 per le femmine, leggermente inferiore al dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi. La componente femminile costituisce il 18% degli iscritti complessivi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica negativa, determinata dall'andamento negativo delle retribuzioni nel biennio analizzato (-12%). Infine, l'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, è pari a un valore del 10% con possibilità di optare per una percentuale più alta, compresa tra il 12% e il 18%. L'aliquota effettiva, data dal rapporto tra il monte contributivo e il monte redditi, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo, si colloca su un valore leggermente superiore all'aliquota legale.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni di vecchiaia, insieme al numero del totale dei trattamenti. Va però segnalato che per gli Enti di più recente costituzione (ex decreto n.103 del 1996) il numero delle pensioni in essere è ancora estremamente limitato e pertanto non significativo; di conseguenza nell'analisi che segue ci si limiterà ad indicarne il numero complessivo e gli importi dell'insieme dello *stock* di pensioni, senza analizzarne le sottocategorie, né i flussi che movimentano le pensioni in essere. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dall'Epap è pari, per il 2006, a 485 e mostrano una dinamica di crescita sostenuta (tasso di crescita 2005-2006 pari al 29%) La quota del complesso dei trattamenti pensionistici che va alle femmine è pari al 15%.

La stessa età media al pensionamento e il numero medio di anni di contribuzione sono scarsamente significativi, dal momento che si tratta di pensionati che hanno raggiunto appena il requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso al pensionamento (5 anni di contribuzione).

Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati gli importi medi relativi al complesso delle pensioni vigenti e alle nuove liquidate, insieme alla spesa complessiva per pensioni. Anche in questo caso, trattandosi di pensioni

erogate in favore di neo contribuenti, i valori e i relativi indicatori di equilibrio, non sono significativi. Ci limiteremo pertanto a riportare solo alcuni principali valori aggregati. Gli importi medi del complesso delle pensioni sono pari nel 2006, per l'insieme della categoria, a circa 1.400 euro annui. Sulla base dell'esiguo numero delle pensioni fino ad oggi liquidate non è possibile valutarne, come già detto, né l'adeguatezza degli importi rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti, né il livello dell'aliquota di equilibrio.

La spesa complessiva per pensioni ammonta nel 2006 a 680 mila euro. Il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale, che rappresenta un indicatore dell'equilibrio finanziario dell'Ente, mostra come ci si trovi nella fase iniziale di accumulo dei contributi, cui non corrisponde ancora un adeguato flusso di prestazioni, caratteristica di un ente nei suoi primi anni di vita. Infine, l'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo (tabella 4), dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, sia pure nei limiti di significatività ricordati, si mostra sostanzialmente stabile indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo sostanzialmente pari all'importo medio dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Ricordiamo che gli enti privati ai sensi del decreto n.103 del 1996 si basano sul sistema di calcolo contributivo in base a conti individuali e sono pertanto tenuti ad accantonare le somme necessarie per la copertura della capitalizzazione dei montanti contributivi. Per tali enti l'adeguatezza delle risorse fa riferimento alle rate di pensione correnti in pagamento, secondo quanto anche previsto dall'art 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007.

Negli anni considerati l'Epap presenta un risultato economico di esercizio in avanzo per 4 milioni di euro nel 2006 e un patrimonio netto conseguentemente in aumento e pari a 45 milioni di euro. La riserva complessiva (data dalla somma della riserva legale e di quella facoltativa) risulta oltre 60 volte superiore se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio dell'Epap (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 322 milioni di euro nel 2006, in sensibile crescita rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il patrimonio fruttifero è completamente investito in attività mobiliari, con la componente immobiliare limitata all'investimento di 13 milioni di euro per la sede, seguendo la tipica

conformazione del portafoglio degli enti previdenziali più giovani. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta più che soddisfacente, pari nel biennio esaminato a circa il 6%, e decisamente più elevato del costo della rivalutazione dei montanti contributivi degli iscritti

Complessivamente la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo rilevante dell'investimento in fondi comuni e gestioni patrimoniali (che assorbono in media il 66% del portafoglio), una buona presenza di investimenti diretti in obbligazioni, anche se con una quota in decrescita, ed un peso molto limitato dell'investimento azionario diretto; il peso delle attività liquide risulta anch'esso ridotto e prossimo al 6% a fine 2006. Sotto il profilo delle attività, anziché degli strumenti finanziari, quasi la metà del portafoglio è concentrata su strumenti liquidi o quasi privi di rischio (disponibilità liquide, fondi monetari e titoli a capitale protetto), mentre la metà rimanente è equamente divisa tra obbligazioni e investimenti in attività più o meno «aggressive» (fondi azionari, *hedge fund* e fondi flessibili).

Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra come detto un valore medio di periodo piuttosto elevato. Tale performance positiva sembra dovuta principalmente alle componenti più aggressive del portafoglio mentre sia la gestione della liquidità che l'investimento obbligazionario sembrano situarsi in linea con i valori medi di mercato; in particolare il rendimento delle attività liquide risulta pari all'1,7% per l'Ente (a fronte dell'1,5% di mercato), il comparto obbligazionario rende in media il 3,1% (a fronte del 3,5% di mercato) l'investimento in fondi rende il 7,8% (contro una media di mercato del 3,7%).

Anche in virtù di tali esiti gli orientamenti recenti del Consiglio di indirizzo generale riguardo alla gestione del portafoglio, che viene fatta in proprio dall'Ente, prevedono un incremento della quota azionaria, temperato da un incremento del comparto obbligazionario a scapito di una diminuzione della quota degli investimenti nel comparto protetto.

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione dell'Epap (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco più di 4 milioni di euro di cui il 30% per il personale in servizio, con una quota in lieve aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 1,3 milioni di euro, pari al 32% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente nel 2006, sono pari a 231 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (68 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per l' 8,8% (2,6% le sole spese per il personale), con una tendenza all'aumento delle spese di gestione complessive nel periodo di analisi.

Purtroppo non è possibile valutare l'ammontare dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti, poiché il dato relativo non è disponibile.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni, sia pure poco significativi visto il limitato numero di liquidazioni per anno che vengono erogate, si attestano poco oltre i 30 giorni per tutti i tipi di prestazioni.

Anche in riferimento all'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti(1) non è possibile valutarne lo stato di adempimento, in quanto non sono state fornite le relative informazioni.

Nota integrativa sui dati del bilancio preventivo 2007

Il risultato economico di esercizio, per l'anno 2007, dell'Epap risulta positivo per un valore di 7,8 milioni di euro, in aumento rispetto al 2006, grazie soprattutto ad un consistente incremento (+17%) delle entrate contributive. Il patrimonio netto risulta conseguentemente in aumento e pari a 53 milioni di euro. La riserva complessiva (data dalla somma di riserva legale e facoltativa) risulta oltre 49 volte superiore se si fa riferimento alla spesa corrente per pensioni.

Il patrimonio immobiliare dell'Ente, costituito dalla sola sede, è pari a 13 milioni di euro e resta immutata la sua consistenza per l'anno 2007. Il patrimonio mobiliare risulta in aumento rispetto al 2006 e ammonta ad un valore pari a 335 milioni di euro, mentre si mostra in calo il rendimento netto che risulta pari al 3%.

Infine i costi di gestione complessivi, che nel 2007 ammontano a 5,5 milioni di euro mostrano una tendenza all'aumento rispetto all'anno precedente, principalmente a causa dell'incremento dei costi per il personale e della voce «altri oneri», tra cui figurano anche «gli oneri tributari». Il personale in servizio ammonta a 22 unità per l'anno 2007.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione dell'ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap) secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2004. I risultati sono chiaramente influenzati dalla giovane età della Cassa e dal sistema di calcolo contributivo delle pensioni. Il primo aspetto è ben visibile dalla dinamica del numero e della spesa per pensioni e, in particolar modo, dai valori pressoché nulli di inizio periodo che danno luogo a tassi di crescita decisamente elevati nei primi anni di simulazione; il ruolo del criterio di calcolo contributivo delle pensioni è ben visibile, invece, nella persistenza su valori elevati del saldo corrente della gestione che per larga parte del periodo di previsione dovrebbe presentare valori superiori al flusso di contributi. Si consideri, tuttavia, che a partire dal 2038 e fino alla fine del periodo di previsione il saldo previ-

(1) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 243/04 e del successivo decreto attuativo del ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

denziale dovrebbe risultare negativo indicando la progressiva entrata della gestione in una fase di maturità.

Chiaramente tali andamenti determinano una crescita costante del patrimonio e del suo grado di copertura rispetto alla spesa pensionistica: in valori il patrimonio dovrebbe crescere dai 290 milioni di euro di inizio periodo a quasi 5 miliardi di euro di fine periodo, rappresentando a tale data oltre 27 volte la spesa per pensioni. Anche se tali risultati non possono essere considerati rappresentativi delle condizioni di equilibrio di lungo periodo della Cassa, tuttavia si può ragionevolmente anticipare che a regime la Cassa non dovrebbe presentare situazioni di difficoltà, confortati in ciò sia dalla presenza del sistema di calcolo contributivo e sia dalla presenza di un flusso di contributi integrativi che, secondo le risultanze del bilancio tecnico, dovrebbero risultare sempre eccedenti le spese di gestione della Cassa: nell'ultimo anno di previsione a fronte di contributi integrativi per oltre 31 milioni di euro (più del 20% del totale dei contributi), le spese di gestione dovrebbero limitarsi a poco meno di 9 milioni di euro. Si consideri, inoltre, che le cifre del patrimonio non tengono conto delle risorse affluite al fondo contributo di solidarietà che, sempre nel 2044, dovrebbero commisurarsi ad oltre 132 milioni di euro.

Conferme a tale fiducia vengono anche osservando la dinamica dell'aliquota contributiva di equilibrio (2) e la sua posizione relativa rispetto all'aliquota contributiva effettiva (3) (grafico 3): se, infatti, l'aliquota contributiva di equilibrio presenta una dinamica costantemente in crescita, va rilevato che da un lato essa rimarrebbe per gran parte del periodo di previsione al di sotto dell'aliquota effettiva e che, dall'altro lato, a fine periodo essa presenterebbe una tendenza alla stabilizzazione intorno al livello del 17%, non discostandosi molto dal valore dell'aliquota contributiva effettiva a tale data. Di nuovo in tali valori e andamenti sono ben caratterizzanti la giovane età della Cassa e il criterio di calcolo contributivo della rendita pensionistica.

Indicazioni interessanti sulla dinamica dell'aliquota contributiva di equilibrio si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 4. Come noto la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello *stock* di pensione che ci dà una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni e numero degli iscritti (rapporto che ci dà una descrizione degli effetti della

(2) L'aliquota contributiva di equilibrio è definita come rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti e individua l'aliquota contributiva in grado di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. Nel bilancio tecnico non è presentata la previsione sulla massa dei redditi degli iscritti, di conseguenza abbiamo tratto il valore di quest'ultimo utilizzando i valori riportati per le entrate per contributi e la relativa aliquota legale.

(3) L'aliquota contributiva effettiva è definita come rapporto tra i contributi versati e la massa dei redditi.

demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali che quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare la crescita dell'aliquota contributiva legale è dovuta sia alla crescita del rapporto tra numero di pensioni e totale attivi e sia al un incremento del peso relativo dell'importo medio delle pensioni in essere sul reddito medio professionale, anche se l'effetto demografico appare decisamente più significativo: in particolare se ad inizio periodo si pagavano 2 pensioni ogni 100 iscritti alla fine del periodo di previsione tale rapporto supera di poco le 80 pensioni per 100 iscritti, valore che data l'età media di pensionamento degli iscritti indicherebbe una storia contributiva piuttosto contenuta; l'evoluzione del tasso di sostituzione macro indicherebbe, invece, che a fine periodo l'importo medio delle pensioni in essere si commisurerebbe a poco più del 20% del reddito medio professionale, in crescita rispetto ai valori di inizio periodo inferiori al 10%, coerenti con il basso livello di contribuzione ma sicuramente non sufficiente per garantire da sola una vita post lavorativa adeguatamente tutelata.

Infine nel grafico 5 diamo un dettaglio per categoria di alcuni parametri di equilibrio del fondo pluricategoriale: in particolare per i 4 fondi componenti riportiamo i rapporti al 2044, ultimo anno di previsione, tra patrimonio e spesa per pensioni e tra numero di pensioni e numero di attivi. Come si può notare l'indicatore patrimoniale di copertura della spesa previdenziale presenta valori di assoluta garanzia per tutti i fondi componenti l'EPAP con un valore massimo superiore ai 32 anni per gli attuari e un valore minimo prossimo ai 25 anni per i chimici; tale valore minimo sarebbe spiegato da un rapporto tra numero di pensioni e numero di attivi che supera la barriera del 100% per i chimici, mentre presenta valori prossimi a quelli medi (80%) per gli altri tre fondi.

Osservazioni conclusive

L'Epap assicura quattro diverse categorie di iscritti: i dottori agronomo e forestale, gli attuari, i chimici e i geologi. L'Ente si trova, per tutte le categorie rappresentate, nella fase iniziale di evoluzione della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi. Tutte le grandezze osservate risentono di tali condizioni: tra queste i costi di gestione, che a fronte di un livello minimo funzionale, non sono ancora ammortizzati dalle economie di scala derivanti dall'ampliarsi del numero delle erogazioni. Anche la gestione del patrimonio è quella tipica di un ente giovane, orientata quasi esclusivamente verso l'investimento mobiliare, che rappresenta la garanzia al pagamento delle prestazioni future.

L'analisi di lungo periodo mostra una situazione di mantenimento sostanziale degli attuali equilibri, su valori propri di una gestione più matura. Nel lungo periodo si manifestano all'interno delle quattro categorie gestite delle piccole differenze nell'andamento dei principali indicatori,

dovute alle specifiche caratteristiche strutturali di ciascuna gestione e in particolare ai diversi andamenti demografici, ma che non ne modificano in maniera significativa le sostanziali caratteristiche di stabilità.

Dal lato dell'adeguatezza delle prestazioni tutti gli indicatori, in primo luogo il metodo di calcolo contributivo, nonché l'attuale livello dell'aliquota legale richiedono, indistintamente per tutte e quattro le categorie gestite, un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni, anche rispetto ai redditi professionali medi degli iscritti.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€) totale	Monte contributivo complessivo (mln €)		
	Attivi		Silenti		Cessati		Nuovi assicurati						
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine					
2005	13.463	3.006	-	-	287	128	713	278	20.370	43			
2006	13.940	3.161	-	-	348	98	663	257	17.923	42			
Variazioni %													
2006	3,5	5,2	-	-	21,3	-23,4	-7,0	-7,6	-12,0	-1,2			

Anno	Indicatori							
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	età media contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota effettiva totale
2005	18,3%	-	0,40	0,46	44,18	38,36	43,12	12,7%
2006	18,5%	-	0,52	0,38	43,61	37,80	42,53	13,7%

Grafico 1. Epap: iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate			
	maschi	femmine	maschi	femmine				maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
2005	288	7	295	-	319	56	375	1	-	1	18	129	
2006	369	7	376	-	411	74	485	5	1	6	17	106	
Variazioni %													
2006	28,1	0,0	27,5	0,0	28,8	32,1	29,3	400,0	-	500,0	-19,8	-5,6	-17,8

Anno	Indicatori									
	quota femmine lavoro totale	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2005	2,4%	-	14,9%	0,01	0,00	66,0	66,0	66,0	9,0	8,0
2006	1,9%	-	15,3%	0,06	0,06	66,0	66,0	-	10,0	-

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Spesa totale per pensioni (milioni €)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi									
2005	1,39	0,79	1,38	-	1,38	0,91	1,31	0,44	0,05	0,49			
2006	1,51	0,81	1,50	-	1,48	0,95	1,40	0,61	0,07	0,68			
Variazioni %													
2006	8,8	2,4	9,0	-	7,2	4,9	6,8	38,1	38,6	38,2			

Indicatori										
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura	
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni		maschi	femmine	Totale	Totale
			maschi	femmine	maschi	femmine				
2005	57,6%	-	6,3%	6,2%	6,8%	6,3%	7,2%	6,4%	0,1%	86,3
2006	54,1%	-	7,8%	6,8%	8,4%	7,7%	8,0%	7,8%	0,2%	61,7

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (a)	Asseggiazion e nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	5,8	266,4	232,6	33,8	27,9	1,7	-	99,6
2005	7,1	313,5	272,6	40,9	33,8	5,8	-	68,6
2006	4,0	368,4	323,5	44,9	40,9	7,1	-	60,1
2007	7,8	407,0	354,0	53,0	45,0	7,8	-	39,8

(a) Somma di riserva legale e facoltativa

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	221,4	4,2%	0,0	0,0%	221,4	4,2%
2005	266,4	5,4%	0,0	0,0%	266,4	5,4%
2006	322,4	6,2%	13,0	0,0%	309,3	6,5%
2007	363,2	3,1%	13,0	0,0%	350,2	3,1%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P. mobiliare dato in gestione
	2004	0,0%	0,0%	8,0%	16,0%	0,0%
2005	0,0%	0,0%	2,2%	30,8%	1,6%	0,0%
2006	4,0%	0,0%	5,5%	26,9%	1,4%	0,0%
2007	4,0%	0,0%	17,0%	22,0%	2,0%	0,0%

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	3,43	0,74	1,18	3,43	14	1
2005	3,68	1,03	1,18	3,68	0	0
2006	4,07	1,21	0,00	4,07	0	0
2007	5,52	1,47	0,60	5,52	22	1

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)	Spese personale	Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale				totale	dirigenti
2004	21,5%	211	45	9,3%	2,0%	52,6	64,3%	-
2005	27,9%	218	61	7,7%	2,1%	50,2	-	-
2006	29,7%	231	69	8,8%	2,6%	54,4	-	-
2007	26,5%	-	-	-	-	-	68,2%	-

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)




Grafico 3. Rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
(aliquota contributiva di equilibrio)






Grafico 4. Determinanti del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali





ALLEGATO 2

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2003 DELL'OPERA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI

Premessa

La Fondazione Onaosi, Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, provvede all'erogazione di contributi economici e servizi agli orfani dei sanitari (medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti). A seguito dei provvedimenti introdotti dalla legge finanziaria per il 2007 è stata ridotta la platea degli iscritti limitando l'obbligo di iscrizione ai soli sanitari dipendenti pubblici, mentre gli altri non dipendenti dalla pubblica amministrazione possono aderire alla Fondazione su base volontaria.

Contributi e prestazioni

L'Onaosi richiede ai propri iscritti un contributo in quota unitaria differenziato per fasce di reddito e per età. Per il 2007 il contributo è pari a:

- 124,45 euro annui fino ai 67 anni di età con un reddito superiore a 28 mila euro annui;
- 74,65 euro annui per un'età tra i 33 e i 67 anni con un reddito tra i 14 e i 28 mila euro annui;
- 37,35 euro annui fino ai 33 anni di età con un reddito tra i 14 e i 28 mila euro annui;
- 12,45 euro annui per gli iscritti ad un corso di prima specializzazione o, a prescindere dalla posizione e dall'età, per coloro i quali abbiano un reddito inferiore a 14 mila euro annui.

La Fondazione assicura ai propri iscritti l'erogazione a favore degli orfani di contributi economici, inserimento in strutture residenziali, interventi speciali a favore dei disabili e interventi diretti a favorire l'attività di formazione. Il diritto alle prestazioni si estingue al compimento del 30° anno di età dei diretti beneficiari, con l'eccezione di motivate necessità.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2007 l'Onaosi presenta un numero di iscritti pari a 183.666, di cui 57.696 femmine (tabella 1 e grafico 1). Nell'ultimo anno di analisi, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione fortemente negativi (-61%) a causa dei provvedimenti previsti

dalla legge finanziaria per il 2007 che hanno limitato l'obbligo di iscrizione ai soli sanitari dipendenti della pubblica amministrazione. L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati è inferiore all'unità, indicando un andamento dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive positivo fino al 2006. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 48 anni in media e a circa 43 per le femmine, con una spiccata tendenza all'aumento nel 2007 in concomitanza con le modifiche normative prima ricordate che hanno ridotto la platea degli iscritti. L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica fortemente oscillante con una prima caduta del valore (-25%) già nel 2005, seguita da quella più forte del 2007 (-53,6%).

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività, viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Negli anni considerati l'Onaosi presenta un risultato economico di esercizio in costante riduzione con un valore pari per l'anno 2007 a zero. Il patrimonio netto risulta fermo sul valore dell'anno precedente (2006) e pari a 377 milioni di euro.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio dell'Onaosi (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 378 milioni di euro nel 2007, presentando un profilo di crescita continua, fino al 2006, e pari al 2% medio annuo (tabella 6). La componente immobiliare del patrimonio risulta significativa, nel confronto con gli altri enti previdenziali, e in progressivo incremento risultando a fine 2007 pari a quasi il 30% del patrimonio, per un valore di 104 milioni di euro; tuttavia la quasi totalità di tale patrimonio è costituita, come noto, da immobili funzionali all'attività della Fondazione, limitando di conseguenza l'impatto di tale componente sul conto economico. La componente mobiliare ammonta, invece, a fine 2007 a 274 milioni di euro e risulta pressoché stazionaria nel quadriennio esaminato. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta piuttosto soddisfacente se valutato nella media del periodo, denotando però una preoccupante tendenza decrescente, fino ad un minimo del 3,4% a fine 2007; tale tendenza decrescente è condivisa sia dalla componente immobiliare che mobiliare, anche se quest'ultima presenta, come normale, un valore medio di periodo più elevato: 5,3% contro il 3,6% della componente immobiliare (4).

(4) Se come *benchmark* si considera il rendimento prevalente nel complesso dei fondi previdenziali, allora è da considerare che è soprattutto la componente immobiliare a presentare rendimenti di rilievo.

Complessivamente, la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo rilevante dell'investimento in titoli che, se assorbono in media il 70% del portafoglio, a fine periodo arrivano a rappresentare la quasi totalità del portafoglio, una assenza dell'investimento azionario diretto e un peso decrescente dell'investimento in altri titoli, fondi comuni e gestioni patrimoniali; il peso delle attività liquide risulta anch'esso ridotto, in progressiva riduzione e prossimo al 3% a fine 2007.

Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra come detto un valore medio di periodo piuttosto soddisfacente. Tale risultato sembra dovuto principalmente ad una buona *performance* nel comparto obbligazionario che presenta un rendimento medio di periodo pari al 4,8% per la Fondazione (a fronte del 3,5% di mercato); buona anche la *performance* del risparmio in gestioni e fondi comuni (7,2% per la Fondazione a fronte del 3,7 medio di mercato), mentre poco brillante appare la gestione della liquidità che frutta un rendimento di poco superiore all'1%, di quasi mezzo punto percentuale inferiore ai rendimenti di mercato.

La Fondazione gestisce in proprio il portafoglio finanziario, in particolare la giunta esecutiva dell'Ente, acquisiti i pareri di un notevole numero di operatori e nel rispetto dei tradizionali profili di rischio e rendimento, di norma ricerca impieghi che generino un adeguato flusso di rendimenti con piena garanzia del capitale investito. Il piano degli investimenti così determinato è attuato operativamente da un apposito ufficio interno composto di due risorse opportunamente qualificate.

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione dell'Onaosi (tabella 7) ammontano nel 2007 a poco meno di 8 milioni di euro, di cui il 50% per il personale in servizio, e mostrano una tendenza costante all'aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 1 milione di euro, pari a poco meno del 13% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Fondazione sono pari nel 2006 a 15 euro per ciascun assicurato e pensionato, per balzare a 44 euro ad assicurato nell'anno successivo a causa del calo degli iscritti. Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione incidono per il 9% (il 5,1% le sole spese per il personale) nell'anno 2006, per salire bruscamente al 16% nell'anno 2007 (l' 8% le sole spese per il personale).

A fronte di tali costi risultano 245 unità di personale in servizio, di cui 4 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 62 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è pari al 60% e al 25% per il personale dirigente.

I crediti contributivi, pari a poco più di 44 milioni di euro nel 2006, vengono a costituire un costante e crescente problema per la Fondazione. Nel periodo osservato risultano, come noto, in forte crescita, fino ai noti

provvedimenti poi sfociati nelle modifiche normative contenute nella Finanziaria per il 2007; di contro la quota di contributi recuperati, pari a oltre il 6% del dovuto nel 2004, si riduce progressivamente nel tempo fino a costituire appena poco più del 2% nel 2006.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Il bilancio tecnico dell'opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani: medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti (Onaosi) redatto con i dati a tutto il 2003 mira principalmente a valutare la compatibilità con gli equilibri di lungo periodo di una manovra di riduzione dell'onere contributivo a favore principalmente di coloro che possono vantare un'iscrizione all'albo professionale inferiore ai 5 anni, degli specializzandi e di coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore ai 14 mila euro. Va chiarito che tale ipotesi di riduzione è coerente con il fatto che, secondo un precedente bilancio tecnico, a normativa vigente, si determinavano avanzi crescenti nel tempo che, «anche alla luce della determinazione e relativa relazione con cui la Corte dei Conti ha riferito al Parlamento, non sono necessari» (5). Va inoltre ricordato che alla data di redazione del bilancio tecnico non era ancora prevedibile il sopraggiunto provvedimento di riduzione della platea dei contribuenti descritto appena prima che, se da un verso allontana la fattibilità della suddetta ipotesi di riduzione delle attuali aliquote contributive a favore dei contribuenti caratterizzati da livelli di reddito più bassi, rende però un'idea delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Senza entrare nel dettaglio della riforma proposta e analizzata nel Bilancio Tecnico a fronte di un onere contributivo medio a legislazione vigente pari a 120 euro per il 2004, e in seguito crescente con l'inflazione, si simulano gli equilibri della gestione, per il periodo 2005-2024, sotto i seguenti valori medi del contributo annuo:

- 108,61 € per il triennio 2005-2007;
- 109,20 € per il triennio 2008-2010;
- 120,12 € per gli anni 2011-2018;
- 126,12 € per gli anni 2019-2024.

Sotto le precedenti ipotesi di onere contributivo, la tavola 8 e il grafico 2 riportano i principali indici di gestione del fondo Onaosi. Come si può notare il saldo assistenziale, differenza tra entrate per contributi e spese per prestazioni, risulta sempre positivo, ma equilibrato cioè senza mostrare tendenze divergenti verso l'alto. Tale impressione non cambia se si considerano, da un lato, le spese di gestione e, dall'altro, le entrate da redditi da capitale e da servizi a pagamento, giungendo al saldo corrente della gestione: a seguito delle ipotesi sottostanti la fissazione dell'onere contributivo, il saldo risulta quasi sempre positivo (solo nel 2018 si

(5) Bilancio Tecnico all'1/1/2005, marzo 2005.

avrebbe un modesto disavanzo) ma sempre collocandosi nei pressi del punto di equilibrio.

In base ai precedenti andamenti il patrimonio dell'Ente dovrebbe mostrare una crescita modesta, ma continua nel tempo: dai 355 milioni di euro di inizio periodo ai 440 di fine periodo. Tale crescita è comunque sufficiente a garantire un grado di copertura patrimoniale rispetto alle prestazioni sempre superiore al livello di garanzia richiesto (5 volte la spesa per prestazioni): nel grafico 3, si può notare che tale grado di copertura già molto elevato ad inizio periodo (pari a 10 annualità della spesa per prestazioni) si ridurrebbe nel corso del tempo risultando, comunque, a fine periodo pari a poco più di 7 annualità della spesa per prestazioni.

Osservazioni conclusive

La Fondazione Onaosi in seguito alle modifiche normative introdotte con la legge finanziaria per il 2007 vede ridursi il numero degli iscritti a poco più di 1/3. Parimenti si riducono le entrate contributive. A fronte di tale situazione, esaminando i dati riportati nel bilancio tecnico al 2003, si può comunque considerare come la gestione sia caratterizzata, anche nel lungo periodo da una tendenziale permanenza su valori di equilibrio: il saldo assistenziale rimane positivo, così come il patrimonio dell'Ente mostra una crescita modesta, ma continua nel tempo e comunque sufficiente a garantire un grado di copertura patrimoniale rispetto alle prestazioni sempre superiore al livello di garanzia richiesto. A fronte di tali osservazioni si sottolinea una tendenza alla crescita nel tempo, per il periodo osservato, dei costi di gestione, accanto a rendimenti del patrimonio investito decrescenti.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12					Flusso dell'anno					totale	femmine	
	Attivi		Silenti		Cessati	Nuovi assicurati		femmine	maschi	femmine			
	maschi	femmine	totale	maschi		femmine	maschi				femmine		
2004	290.182	172.714	462.896	-	-	2.814	1.519	5.430	8.338	-	55,0		
2005	292.257	178.720	470.977	-	-	2.365	1.342	4.867	7.557	-	41,0		
2006	293.276	183.199	476.475	-	-	1.359	1.499	3.306	5.779	-	42,0		
2007 (a)	125.970	57.696	183.666	-	-	161.332	123.983	11.398	6.233	-	19,5		
Variazioni %													
2005	0,7	3,5	1,7	-	-	-16,0	-11,7	-10,4	-9,4	-	-25,5		
2006	0,3	2,5	1,2	-	-	-42,5	11,7	-32,1	-23,5	-	2,4		
2007 (a)	-57,0	-68,5	-61,5	-	-	11.771,4	8.171,0	244,8	7,9	-	-53,6		

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	contribuenti f.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (b)	aliquota effettiva totale
2004	37,31	-	0,52	0,18	50,33	42,83	47,53	-	-	-
2005	37,95	-	0,49	0,18	50,77	43,14	47,88	-	-	-
2006	38,45	-	0,41	0,26	51,37	43,63	48,40	-	-	-
2007 (a)	31,41	-	14,15	19,89	54,69	47,93	52,57	124,45	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Contributo fisso ordinario.

Grafico 1. Onaosi: iscritti per genere




Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

<i>Inarcassa</i>	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	21,0	446,4	93,4	353,0	332,0	18,0	-	-
2005	14,0	468,4	101,4	367,0	353,0	21,0	-	-
2006	9,0	489,3	112,3	377,0	367,0	14,0	-	-
2007 (a)	0,0	517,5	140,5	377,0	376,0	9,0	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto.

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	353,4	7,2%	85,0	5,5%	268,4	7,7%
2005	373,0	5,3%	94,6	2,8%	278,4	6,1%
2006	378,0	3,5%	104,0	4,3%	274,0	3,2%
2007 (a)	378,0	3,4%	104,0	1,7%	274,0	4,1%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	24,1%	92,2%	5,3%	62,8%	0,0%
2005	25,4%	90,1%	6,7%	58,7%	0,0%	0,0%
2006	27,5%	88,5%	8,6%	62,5%	0,0%	0,0%
2007 (a)	27,5%	93,3%	2,6%	97,4%	0,0%	0,0%

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)				Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici	organi dell'ente		totale	dirigenti
2004	5,3	3,0	1,3	1,0	5,3	241	5
2005	5,0	3,0	1,0	1,0	5,0	258	4
2006	7,0	4,0	2,0	1,0	7,0	250	3
2007 (a)	8,0	4,0	3,0	1,0	8,0	245	4

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femminile sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	56,6%	11,4	6,5	6,1%	3,4%	50,9	62,7%	20,0%
2005	60,0%	10,6	6,4	6,7%	4,0%	60,8	62,0%	25,0%
2006	57,1%	14,7	8,4	9,0%	5,1%	57,6	60,4%	33,3%
2007 (a)	50,0%	43,6	21,8	16,3%	8,2%	62,4	59,6%	25,0%

(a) Spesa in rapporto al numero di assicurati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Prestazioni	Saldo Assistenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Prestazioni	Numero Assicurati
2005	40,0	35,6	4,4	-1,6	2,8	354,5	4.523	450.749
2008	42,7	38,5	4,3	-1,3	3,0	371,0	5.383	450.749
2011	49,9	45,4	4,5	-1,2	3,3	381,4	6.707	450.749
2014	52,9	49,8	3,1	-1,5	1,7	393,5	7.216	450.749
2017	56,2	53,7	2,4	-2,2	0,2	401,5	7.563	450.749
2020	62,6	57,3	5,3	-3,0	2,2	413,0	7.769	450.749
2024	67,7	61,6	6,1	-4,2	2,0	431,0	7.860	450.749

Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)





Grafico 3. patrimonio su spesa per prestazioni



COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 16 dicembre 2008

Presidenza della vice Presidente
Gabriella CARLUCCI

Interviene il consigliere Simonetta MATONE, già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati

Audizione del consigliere Simonetta Matone, già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Simonetta MATONE, *già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Gabriella CARLUCCI, la senatrice Laura ALLEGRINI (*PdL*), l'onorevole Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) e la senatrice Donatella PORETTI (*PD*).

Simonetta MATONE, *già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Martedì 16 dicembre 2008

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente della Confartigianato, dottor Giorgio Guerrini, accompagnato dal dottor Giuseppe Del Vecchio, responsabile del Settore legislativo e dalla dottoressa Stefania Multari, responsabile dell'Ufficio relazioni istituzionali; il dottor Giulio Baglione e il dottor Sergio Gambini, responsabili rispettivamente del Dipartimento territorio e impresa e dell'Ufficio relazioni istituzionali della CNA; il dottor Michele De Sossi, responsabile sindacale della Casartigiani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno e che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti di Confartigianato, CNA e Casartigiani

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 novembre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle Organizzazioni presenti ed introduce l'audizione.

Il dottor GUERRINI, presidente della Confartigianato, svolge un'ampia relazione e consegna una documentazione che chiede sia acquisita agli atti della Commissione. Sottolinea come il tema della semplificazione sia di grande rilevanza per la Confederazione da lui presieduta che, già dall'inizio del 2002, ha avviato un'approfondita riflessione sulla necessità di una iniziativa forte su questo tema per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano. L'enorme produzione legislativa nazionale, regionale ed europea genera per le imprese, specie per quelle di piccole dimensioni, elevati oneri di gestione delle pratiche burocratiche: la Confartigianato ha stimato che complessivamente le imprese italiane «bruciano» un punto di PIL (pari a circa 14.920.000 di euro) in costi interni ed esterni per gestire i rapporti con la pubblica amministrazione e che il maggiore onere viene sopportato dalle microimprese. Se tutte le aziende italiane fossero liberate da questo eccessivo peso incrementerebbero la produttività del 2,3 per cento e addirittura le microimprese registrerebbero un aumento del 5,8 per cento, recuperando più della metà del *gap* di produttività che attualmente scontano rispetto alla media della produttività di Francia, Germania e Spagna. Ricorda che la Commissione europea nel novembre 2006 ha presentato una proposta finalizzata a ridurre del 25 per cento gli oneri amministrativi per le imprese entro il 2012: questo obiettivo dovrebbe costituire un ulteriore stimolo a percorrere con decisione e consapevolezza la strada di una incisiva riforma, come hanno fatto i maggiori paesi europei che, in questi ultimi anni, hanno visto diminuire, a differenza dell'Italia, l'incidenza sul PIL del peso della burocrazia.

La Confartigianato ha individuato 6 principi chiave che dovrebbero costituire il quadro complessivo dell'attività di semplificazione: l'istituzione di un punto unico di contatto, cioè di un unico referente che integri al proprio interno tutte le competenze relative agli adempimenti amministrativi che hanno rilevanza ai fini dell'attività di impresa; l'eliminazione dei controlli *ex ante* sull'attività di impresa; il rafforzamento dei controlli *ex post* sulla stessa attività; un supporto tecnico da parte di enti accreditati per la certificazione della conformità alle norme vigenti; l'omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale; l'indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini del procedimento. Un recente sondaggio realizzato dall'Osservatorio ISPO e dalla Confartigianato nel giugno del 2008 sul tema della semplificazione rivela che imprenditori e cittadini esprimono le medesime aspettative: il 45 per cento degli intervistati ritiene necessario ridurre il numero degli uffici pubblici cui bisogna rivolgersi per adempiere agli obblighi amministrativi e reputa fondamentale semplificare le norme degli adempimenti burocratici.

Ad avviso della Confartigianato in questa opera di semplificazione non si parte dall'anno zero perché le esperienze passate e i tentativi avviati in questi anni hanno consentito di individuare un *set* di strumenti

sui quali esiste un'ampia condivisione del mondo politico ed economico. Un punto di riferimento importante è rappresentato dall'iniziativa assunta dalla Commissione europea con lo *Small Business Act* nel quale si richiama l'attenzione sulla necessità di valutare e misurare, sia in termini di valutazione di impatto, sia in termini di ricaduta, l'effetto delle politiche attivate in favore delle piccole imprese. Sulla base di quanto indicato dallo *Small Business Act*, la Commissione Industria del Senato ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Governo a dare attuazione ai principi in esso contenuti, assicurando l'effettiva riduzione degli oneri burocratici, l'avvio di un dialogo costante tra i diversi livelli istituzionali e la valorizzazione della rete delle camere di commercio e delle associazioni di imprese.

Un altro strumento efficace è costituito dal cosiddetto «taglia-leggi» previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, grazie al quale sono stati abrogati più di 3000 atti legislativi. Sarebbe ora necessario proseguire in questa strada procedendo al riassetto e alla codificazione della normativa primaria regolante la materia di ciascun settore e al coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti. Per quanto riguarda infine il cosiddetto «taglia-oneri», la Confartigianato esprime un giudizio positivo sulle misure avviate, sottolineando tuttavia che la rilevazione degli oneri amministrativi deve tradursi in tempi rapidi in disposizioni normative volte ad introdurre procedure amministrative semplificate per consentire alle piccole e medie imprese un effettivo risparmio di costi.

In conclusione, la Confartigianato ritiene che il percorso avviato sia positivo ma che sia fondamentale che tutti i soggetti istituzionali svolgano il loro ruolo per perseguire risultati concreti ed utili a conferire certezza ed uniformità sul territorio ed ad implementare il grado di competitività delle imprese.

Il dottor BAGLIONE, responsabile del Dipartimento territorio e impresa della CNA, nel depositare una relazione scritta, rileva come anche la Confederazione da lui rappresentata avverta fortemente la necessità di ridurre l'impatto che gli adempimenti normativi e amministrativi hanno sulla vita delle imprese, sia in termini di costi diretti che di tempi impiegati. Ritiene tuttavia che alcune iniziative positive siano state avviate e che l'avvicinarsi dei governi, dal 2005 ad oggi, non abbia interrotto questo *trend* positivo, che ha consentito in questi mesi di concretizzare alcune iniziative già avviate nella scorsa legislatura, come l'introduzione del libro unico per le imprese.

Ad avviso della CNA la semplificazione amministrativa non può essere affrontata in modo superficiale ma richiede interventi articolati sia sul piano normativo, sia su quello amministrativo e organizzativo. Per quanto riguarda la semplificazione normativa, la CNA ha costituito un gruppo di lavoro che ha censito oltre 21 mila leggi in materia di attività imprenditoriale e le ha raccolte per argomenti omogenei affidandole poi, per una valutazione, ad un gruppo di esperti.

Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti, la misurazione dei costi amministrativi, avviata dal Dipartimento della funzione pubblica in collegamento con l'Istat, ha comportato nello scorso anno un grande lavoro al quale hanno fornito un apporto diverse organizzazioni. La CNA si è servita di una società denominata «CNA Interpreta» che ha il compito di «interpretare» tutta la normativa di settore e di tradurla in indicazioni operative per le imprese. Questa società nel 2006 ha vinto una gara indetta dai Ministeri dell'innovazione e delle attività produttive per la fornitura di una banca dati completa di tutti gli adempimenti relativi ad ogni tipologia imprenditoriale, prevista dal codice ATECO. Da una ricognizione svolta dalla CNA emerge come il numero totale di tipi di adempimenti informativi a carico delle imprese sia di più di 47 mila. Il solo accorpamento di quelli omogenei ridurrebbe questo numero a circa 5 mila.

Per quanto riguarda la semplificazione organizzativa, la manovra economica approvata dal Governo questa estate ha consentito di rilanciare gli sportelli unici per le attività produttive, attribuendo molte funzioni di gestione degli stessi a soggetti che operano sul mercato. Ad un nuovo soggetto denominato «agenzia per le imprese» sono stati inoltre delegati sia compiti di istruttoria, in sostituzione della pubblica amministrazione, che di autorizzazione vera e propria. Con questi due strumenti la pubblica amministrazione dovrebbe ritirarsi dalla sfera di contatto con le aziende ed affidare ai meccanismi di mercato l'esecuzione dei procedimenti, concentrando la sua attività sul terreno degli indirizzi e dei controlli, che potrebbero essere più estesi e minuziosi. Per questi motivi la CNA esprime una valutazione positiva delle azioni avviate che appaiono in linea di continuità con quelle intraprese negli ultimi anni.

Il dottor DE SOSSI, responsabile sindacale della Casartigiani, condivide le valutazioni espresse dai rappresentanti che lo hanno preceduto. Esprime apprezzamento per la strategia avviata dal Governo con il decreto-legge n. 112 del 2008, in particolare per quanto riguarda le disposizioni introdotte dagli articoli 39 e 40, sull'istituzione del libro unico sul lavoro, nonché per quelle in materia di trattamento dei dati personali e di installazione di impianti all'interno di edifici. Sottolinea l'importanza del ruolo che può essere svolto dalle associazioni di categoria nell'interlocazione tra imprese e istituzioni.

Il senatore SACCOMANNO rileva come sul tema della semplificazione si assista ad una totale convergenza di intenti e di analisi da parte delle tre principali organizzazioni di categoria. Chiede di chiarire se i dati forniti in merito ai costi della burocrazia, siano comprensivi anche dei costi derivanti dalla burocrazia regionale e locale.

La senatrice LEDDI evidenzia un dato paradossale che emerge dalla relazione della CNA: il sistema normativo italiano è a tal punto complicato e farraginoso che una organizzazione di categoria è indotta a costi-

tuire una struttura *ad hoc* che decodifichi e interpreti la normativa di settore, arrivando poi a mettere a disposizione dello stesso Stato la banca dati così costituita. Sul piano concreto sarebbe interessante se le associazioni presenti fornissero una lista di priorità di interventi da loro condivisi, da mettere a disposizione del Parlamento per iniziative mirate di semplificazione.

Il dottor GUERRINI precisa al senatore Saccomanno che i dati forniti sono complessivi e che una ripartizione per competenze territoriali sarebbe difficile. È comunque evidente che vi sono stratificazioni normative comunitarie, statali, regionali e locali che incidono sulla stessa materia imponendo una pluralità di oneri burocratici. La Confartigianato auspica che la riforma in senso federale della fiscalità consenta una razionalizzazione del sistema e rileva come per le imprese il problema dei costi della burocrazia sia un tema centrale e fortemente sentito. La strada intrapresa è sicuramente positiva, ma è necessario che il Governo e il Parlamento intervengano in tempi rapidi e con incisività.

Il dottor BAGLIONE conferma la disponibilità della CNA a fornire il suo contributo, sia alla definizione di politiche di ampio respiro che a provvedimenti mirati in materia di semplificazione. Rispondendo all'osservazione della senatrice Leddi, fa presente che la «CNA Interpreta» è stata costituita dieci anni fa e conta cinquanta specialisti esperti in varie materie che studiano e analizzano la normativa di settore e forniscono chiarimenti, circolari ed osservazioni di carattere interpretativo. La creazione di questa struttura nasce dall'esigenza interna di fornire un servizio ulteriore agli associati. La Confederazione è disponibile a far visionare alla Commissione questa banca dati che raccoglie tutta la normativa di settore di carattere statale e, per tre regioni, anche quella regionale e comunale.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo a giovedì 18 dicembre 2008, alle ore 14, per procedere all'audizione di rappresentanti di Coldiretti, COPAGRI e CIA.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 16 dicembre 2008

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL RECENTE SOPRALLUOGO A BOLOGNA-SASSO MARCONI

Il presidente TOFANI riferisce sul sopralluogo effettuato lo scorso 24 novembre da una delegazione della Commissione a Sasso Marconi, in relazione al grave incidente verificatosi presso il locale stabilimento della società Marconigomma, che ha provocato due morti e numerosi feriti. Nel corso del sopralluogo, allo scopo di acquisire elementi informativi sull'incidente, la Commissione ha effettuato tra l'altro una serie di audizioni presso la Prefettura di Bologna, una parte delle quali sono state segretate, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del regolamento interno, in quanto direttamente attinenti alle indagini giudiziarie in corso.

A tale riguardo, fa presente che la Procura di Bologna, competente per le indagini ed i cui rappresentanti sono stati altresì auditi nel corso della missione, in data 11 dicembre ha chiesto formalmente di poter acquisire ed utilizzare a fini processuali il resoconto stenografico delle predette audizioni, comprese le parti segretate. La questione è stata sottoposta in via preliminare all'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che si è già espresso favorevolmente in merito.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento interno, sottopone ora all'esame della Commissione la predetta richiesta della Procura di Bologna, proponendo di accoglierla, nell'interesse preminente delle indagini e nell'ambito della leale collaborazione tra istituzioni dello Stato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione delibera all'unanimità di autorizzare la Procura di Bologna ad acquisire ed utilizzare a fini processuali gli atti richiesti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DONAGGIO segnala l'opportunità di audire, in una prossima seduta della Commissione, rappresentanti dei medici del lavoro, in merito ad alcune modifiche recentemente prospettate circa la nuova disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il PRESIDENTE conviene con tale proposta, ricordando che audizioni e altre iniziative conoscitive potranno essere svolte anche nella sede ristretta dei gruppi di lavoro tematici, recentemente costituiti.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 dicembre 2008

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1260) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(847 e 746-A) *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(586) LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori

(955) COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA

(956) VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi

(960) RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di

competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a specificare in modo più puntuale, all'articolo 12, comma 2, i soggetti cui è consentito l'accesso alla banca dati nazionale del DNA. In proposito osserva, infatti, che non appare chiaro se per «polizia giudiziaria» e «autorità giudiziaria» si intenda l'organo o gli organi che procedono per il caso specifico, ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso. Inoltre, dal tenore del secondo periodo, si dovrebbe desumere che per «medesimi soggetti» si intende solo la polizia giudiziaria, a meno che si chiarisca che anche l'autorità giudiziaria debba essere a sua volta autorizzata da altro organo della stessa autorità giudiziaria.

Ritiene altresì opportuno invitare le Commissioni a modificare l'articolo 13, comma 1, nel senso di prevedere che al verificarsi delle ipotesi previste, ove non vi è stata l'istanza dell'interessato, in ogni caso vi sia la cancellazione d'ufficio dei profili del DNA, acquisiti ai sensi dell'articolo 9.

Segnala infine l'opportunità, quanto all'articolo 13, comma 4, di regolare in legge i criteri di determinazione dei tempi di conservazione del profilo e del campione biologico del DNA nella banca dati, in modo da tenere conto del criterio di proporzionalità tra tempo di conservazione dei dati e gravità del reato e pericolosità del soggetto.

Quanto agli emendamenti riferiti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere del relatore.

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore SARO (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità che, all'articolo 2, comma 1, capoverso «371-*quater*», la procedura passiva di costituzione delle squadre investigative comuni sia integrata con il riferimento all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, condizione che il precedente capoverso «371-*ter*» richiede per la procedura attiva di costituzione per le squadre investigative comuni.

Segnala inoltre che l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione che appare sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso «371-*ter*», comma 4.

Quanto agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(849) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(935) DONAGGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 dicembre 2008

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(1075) SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stata richiesta la relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario COSENTINO consegna agli atti della Commissione la relazione tecnica, debitamente verificata.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 siano sostituiti dal seguente: "2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in 9.361.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".».

Il sottosegretario COSENTINO esprime avviso favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando l'opportunità di mantenere la clausola di monitoraggio degli oneri prevista nel disegno di legge in titolo.

Il senatore MORANDO (PD) condivide la proposta del relatore che sopprime la clausola di monitoraggio degli oneri, trattandosi di contributi da riconoscere nel 2008 ed essendo al termine dell'esercizio finanziario per il medesimo anno. Il monitoraggio sarebbe, quindi, di fatto limitato ad un periodo di tempo davvero trascurabile.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (316).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (1253).
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Re-

- gno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905).
- LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA (955).
 - VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi (956).
 - RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati

nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (960).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (816).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno (848) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (852) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (1280) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
 - BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
 - SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
 - COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
 - Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1012) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
 - BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:**

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847 e 746).

II. Esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (316).
- FINOCCHIARO e VITALI. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (1253).

III. Esame del testo unificato dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905).
- LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in parti-

- colare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA (955).
- VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi (956).
- RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (960).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCIASCIA e altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008 (1075).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2008 (n. 49).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti del settore giovanile e scolastico della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e della Lega nazionale dilettanti calcio.
- II. Indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università: audizione del Direttore Generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» (n. 48).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione e della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A (n. 50).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo» (n. 51).

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 52).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII*, n. 1).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM (2008) 580 def.) (n. 21).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 15

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.- Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
 - SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.- Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
 - MONTANI ed altri.- Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
 - DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di Rappresentanti del CNCU.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di ASSOLAVORO, EBITEMP e FORMATEMP.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).

- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BAIIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

X. Esame del disegno di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di esperti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di questione di competenza per il disegno di legge:

- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1012).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (1280) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

COMITATO PER LE QUESTIONI degli italiani all'estero

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14

COSTITUZIONE DEL COMITATO

Elezione dei Vice presidenti e del Segretario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

– Alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (*seguito esame A.S. 1117 Governo*).

- Alle Commissioni riunite V e VI della Camera: Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (*seguito esame A.C. 1972 Governo*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

INDAGINE CONOSCITIVA

- Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.
 - Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 17 dicembre 2008, ore 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui minori stranieri non accompagnati:

- Seguito dell'audizione del prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione.

